



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 861

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

Indice

1. DDL S. 861 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 861	5
1.2.2. Testo approvato 861 (Bozza provvisoria)	31
1.3. Trattazione in Commissione	32
1.3.1. Sedute	33
1.3.2. Resoconti sommari	34
1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	35
1.3.2.1.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 46(ant.) del 04/10/2023	36
1.3.2.1.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 51(pom.) del 31/10/2023	45
1.4. Trattazione in consultiva	52
1.4.1. Sedute	53
1.4.2. Resoconti sommari	54
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	55
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35(pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2023	56
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	57
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 89(pom.) del 27/09/2023	58
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95(ant.) dell'11/10/2023	65
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	77
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133(pom.) del 17/10/2023	78
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	83
1.4.2.4.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124(pom.) del 17/10/2023	84
1.4.2.4.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 125(ant.) del 18/10/2023	86
1.5. Trattazione in Assemblea	88
1.5.1. Sedute	89
1.5.2. Resoconti stenografici	90
1.5.2.1. Seduta n. 130 del 29/11/2023	91

1. DDL S. 861 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 861

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Ufficio europeo per il sostegno all'asilo*

Iter

29 novembre 2023: approvato(trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.861

approvato

[C.1588](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [155/25](#) del 16 ottobre 2025, GU n. 252 del 29 ottobre 2025.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Antonio Tajani](#) (Governo [Meloni-I](#))

[Di concerto con](#)

Ministro dell'interno [Matteo Piantedosi](#) , Ministro della giustizia [Carlo Nordio](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Marina Elvira Calderone](#) , Ministro della salute [Orazio Schillaci](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **6 settembre 2023**; annunciato nella seduta n. 98 del 6 settembre 2023.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, UNIONE EUROPEA, ORGANI DELL' UNIONE EUROPEA, ASILO POLITICO, ROMA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Graziano Delrio \(PD-IDP\)](#) (dato conto della nomina il 4 ottobre 2023).

Relatore di maggioranza Sen. [Graziano Delrio \(PD-IDP\)](#) nominato nella seduta pom. n. 51 del 31 ottobre 2023.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri e difesa\)](#) in sede referente il 18 settembre 2023. Annuncio nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 861

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 861

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) e con il **Ministro della salute** (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021, come di seguito si illustra.

Premessa

L'Accordo oggetto di ratifica serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, che ha istituito l'Ufficio di sostegno all'asilo) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

All'Accordo è allegata anche una **Dichiarazione Interpretativa**, negoziata dopo la firma dell'Accordo, su proposta della controparte, al fine di venire incontro ad alcune richieste di chiarimento da parte di quest'ultima e riguardanti principalmente la compatibilità dell'Accordo con il Regolamento UE 439/2010, istitutivo dell'EASO; il regime di responsabilità della sede di EASO a Roma; ed il regime dei privilegi concessi al personale.

Contenuto dell'Accordo di sede

L'Accordo si articola in un preambolo e 16 articoli, di seguito descritti.

Il preambolo

Il preambolo richiama il Regolamento (UE) istitutivo dell'EASO nonché lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea così come il Protocollo (n.7) sui privilegi e le immunità dell'Unione europea cui fanno esplicito riferimento gli articoli 38 e 39 del Regolamento stesso; ricorda il Piano operativo per l'Italia firmato dall'EASO con il Ministero dell'Interno e nel cui quadro si svolgono attualmente le attività dell'EASO in Italia. Precisa che l'Accordo di cui trattasi ha, quindi, l'obiettivo di disciplinare le misure necessarie a garantire l'insediamento ed il buon funzionamento dell'Ufficio operativo in Roma.

L'articolato



L'Accordo si compone di 16 articoli, che riprendono clausole *standard* utilizzate per analoghi accordi di sede, tra cui l'accordo con l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, con i necessari adattamenti.

L'*articolo 1* contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Per "Ufficio" si intende l'Ufficio operativo istituito a Roma dall'EASO e per "locali" gli spazi che esso occupa. Per quanto riguarda il personale dell'Ufficio, si distingue tra "personale statutario" (soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'UE), che comprende i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto, e il "personale esterno", che include gli esperti nazionali distaccati (END) e gli esperti a contratto. Dal personale dell'Ufficio si distingue il "personale locale", che non gode di privilegi e immunità e comprende i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio.

L'*articolo 2* riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio come prevista dall'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'*articolo 3* precisa che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali sono a carico dell'EASO e impegna l'Italia ad adoperarsi per fare in modo che l'Ufficio operativo riceva i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento ed abbia il più ampio accesso possibile alla rete internet e agli altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. All'EASO è riconosciuto il diritto di installare sistemi di telecomunicazione nella sede, per i quali l'Italia facilita l'EASO nell'installazione e utilizzazione, nonché la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie. L'articolo impegna inoltre le autorità italiane competenti ad adottare le misure necessarie per garantire adeguata protezione alle aree circostanti i locali.

L'*articolo 4*, in attuazione dell'articolo 5 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE, esclude tutte le comunicazioni dirette ai locali della sede o al personale ivi presente e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, da censura o altre forme di intercettazione o interferenza.

L'*articolo 5* disciplina la responsabilità dell'EASO. Si prevede, in particolare, che la responsabilità internazionale derivante da atti o omissioni dei rappresentanti, dei membri del personale (statutario ed esterno) o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, ricada interamente sull'EASO. L'EASO risarcisce l'Italia nel caso di perdita o danno arrecato a beni di proprietà, in possesso o custodia dell'Italia o se l'Italia ha dovuto compensare un terzo per la perdita o per i danni arrecati a sue proprietà o per lesioni personali derivanti da comportamento doloso o negligente dei soggetti sopraindicati.

L'*articolo 6* dà attuazione agli articoli 1 e 2 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, ribadendo l'inviolabilità dei locali dell'Ufficio (a cui nessun ufficiale, funzionario o persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità in Italia può avere accesso senza il consenso o la richiesta del Capo dell'Ufficio, a meno di casi in cui tale consenso sarà presunto per rispondere a situazioni di emergenza che richiedano immediate misure di protezione) e degli archivi dell'Ufficio (che si estende a tutti i registri, anche informatici, alla corrispondenza, ai documenti, manoscritti, fotogrammi e immagini cinematografiche, film, registrazioni sonore e alle informazioni ivi



contenute), con la precisazione per cui i locali dell'Ufficio non potranno comunque essere utilizzati per fini incompatibili con le funzioni istituzionali dell'EASO.

L'*articolo 7* dà anch'esso attuazione all'articolo 1 del Protocollo, riconoscendo l'immunità da procedimenti giurisdizionali dell'Ufficio e delle sue proprietà e stabilendo che essi non possono essere oggetto di provvedimenti di coercizione amministrativi e giudiziari, senza l'autorizzazione della Corte di Giustizia. L'articolo, al comma 2, elenca i casi in cui l'Ufficio non beneficia dell'immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione forzata: procedimento civile promosso da terzi per danni derivanti da incidente causato da un veicolo che appartiene all'Ufficio, o è utilizzato per suo conto, ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; procedimenti civili per responsabilità contrattuale, salvo che per contratti conclusi in conformità al regolamento interno del personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giurisdizionali promossi dall'Ufficio. L'articolo estende le immunità di cui all'articolo precedente ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza per le sue attività ufficiali. All'Ufficio si richiede di assicurare che tali mezzi siano identificabili e di stipulare polizze assicurative che coprano la responsabilità civile verso terzi per danni provocati da veicoli che appartengono Ufficio, o sono utilizzati per suo conto.

L'*articolo 8* dà attuazione agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE, disciplinando le esenzioni fiscali di cui gode l'Ufficio nell'esercizio delle sue attività ufficiali: dalle imposte dirette per l'Ufficio e le sue proprietà; dall'IVA per gli "acquisti di importo rilevante" di beni o servizi (il cui valore supera il limite fissato dalla normativa italiana per le organizzazioni internazionali in Italia); da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Le esenzioni non si applicano ai dazi e alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità forniti all'Ufficio. I beni importati in esenzione da dazi, imposte, divieti e restrizioni non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane competenti e il pagamento dei relativi imposte, diritti e contributi. L'Ufficio potrà, inoltre, ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti, nonché conti in qualsiasi valuta, nella misura in cui ciò è necessario per le sue esigenze istituzionali.

L'*articolo 9* prevede esenzioni dall'IVA, da dazi doganali e da ogni altro diritto per un massimo di tre veicoli acquistati o importati dall'Ufficio per suo uso ufficiale. Tali veicoli, esenti anche dalle tasse automobilistiche, devono essere registrati con serie speciali.

L'*articolo 10* prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilasci ai membri del personale con una assegnazione minima di un anno, ai loro familiari e domestici al seguito una carta d'identità che specifichi lo status del titolare. Il criterio dell'assegnazione di un anno risponde all'esigenza di conciliare il godimento del diritto di avere tale documento di riconoscimento con l'alta turnazione che potrebbero avere alcuni membri del personale. L'articolo dà inoltre attuazione agli articoli 11, 12, comma secondo, e 13 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE. Al personale statuario dell'Ufficio (funzionari, agenti temporanei e a contratto) sono concesse: esenzione dalle imposte dirette su stipendi, salari ed emolumenti ad essi pagati dall'Ufficio (estesa anche gli esperti nazionali distaccati che non sono cittadini italiani o residenti stabilmente in Italia); immunità da procedimenti giurisdizionali (estesa anche agli END); l'esenzione, assieme ai familiari e al personale domestico al seguito, da forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; le agevolazioni, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, riconosciute



ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; il diritto ad importare, senza dazi, divieti e restrizioni, entro un anno dall'assunzione in servizio presso l'Ufficio e con un massimo di due spedizioni, gli effetti personali e il mobilio, compreso un veicolo a motore; l'esenzione, per un periodo di due anni dalla comunicazione del loro arrivo presso l'Ufficio, dall'IVA per l'acquisto di mobilio e altri beni per la casa, necessari alla loro installazione; la possibilità, nel caso in cui non lo abbiano importato, di acquistare un veicolo a motore senza dazi e imposte che sarà registrato in una categoria particolare e che sarà esente da tasse automobilistiche; il diritto di esportare, nell'anno seguente alla cessazione del proprio impiego presso l'Ufficio, senza divieti o restrizioni, il mobilio, gli effetti personali e i veicoli a motore in possesso ed uso. In aggiunta alle citate immunità e privilegi, è previsto che al Capo dell'Ufficio siano anche concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico straniero in Italia; tale previsione, al pari di quella relativa all'esenzione dalle imposte sugli emolumenti versati dall'Ufficio, non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o stabilmente residenti in Italia.

L'*articolo 11* prevede che su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa autorizzare i familiari del personale statuario a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. A tali attività non si applicano privilegi e immunità.

L'*articolo 12* regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale dell'Ufficio: per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto il regime di sicurezza sociale dell'UE. Gli agenti a contratto con un contratto di durata inferiore a un anno possono optare per il regime dello Stato di ultima iscrizione. Se tale Stato non appartiene all'UE e non ha concluso con l'Italia un accordo di sicurezza sociale, l'agente deve scegliere tra il regime UE e quello dell'Italia. Per il personale non iscritto al regime italiano, l'Ufficio è esente dal versamento contributi obbligatori dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte. Il personale di cittadinanza italiana iscritto al regime dell'UE o di altro Stato membro sarà tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.

L'*articolo 13* prevede, come per altri accordi, che le autorità italiane facilitino l'ingresso ed eventualmente il soggiorno nel territorio nazionale dei membri del personale dell'Ufficio e dei loro familiari. Se necessari, i visti saranno concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte dei richiedenti, di un documento ufficiale dell'Ufficio che ne certifichi lo status e se sussistono le condizioni per il rilascio.

L'*articolo 14* stabilisce che i privilegi e le immunità previste dall'Accordo servono unicamente ad assicurare il funzionamento senza ostacoli dell'Ufficio e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono; che tali persone hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in Italia; che l'Ufficio coopera con le autorità italiane per prevenire abusi e ha l'obbligo di revocare le immunità ogniqualevolta esso reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

L'*articolo 15* regola la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione dell'Accordo, demandata a negoziati tra le Parti e, se non vi è intesa, alla Corte di giustizia dell'Unione europea.



L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata.

Relazione tecnica

L'Accordo che si intende ratificare è volto a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, che ha istituito l'Ufficio di sostegno all'asilo) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

All'Accordo è allegata anche una Dichiarazione Interpretativa, negoziata dopo la firma dell'Accordo, su proposta della controparte, al fine di venire incontro ad alcune richieste di chiarimento da parte di quest'ultima.

L'**articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo e come tale non comporta oneri per lo Stato italiano, gravando gli stessi integralmente sul bilancio dell'EASO. I locali che ospitano l'ufficio operativo (lettera a), situati nel palazzo al numero civico 149 di via IV novembre, sono di proprietà privata e il relativo canone di affitto è interamente a carico dell'EASO, così come le spese di manutenzione. In ogni caso nessun nuovo o maggior contributo sarà dovuto dallo Stato italiano.

Non comporta oneri anche l'**articolo 2**, disposizione ordinamentale che disciplina la personalità giuridica e la capacità di agire dell'EASO.

Dalle disposizioni dell'**articolo 3**, paragrafi da 1 a 4, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il paragrafo 1 precisa, infatti, che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali sono a carico dell'EASO. I paragrafi da 2 a 4, inoltre, pongono in capo all'Italia solamente l'obbligo di facilitare l'erogazione di servizi quali l'acqua, l'elettricità, il gas o la connessione internet (paragrafi 1 e 2) o l'installazione di sistemi di telecomunicazione (paragrafo 3), mentre i costi di installazione ed il pagamento delle relative utenze spettano esclusivamente all'ufficio operativo.

Non derivano oneri inoltre dall'impegno ad assicurare la protezione dei locali (paragrafo 5), in quanto esso è assolto tramite le forze di ordine pubblico e il palazzo ha un unico accesso già presidiato mediante un servizio di sorveglianza di cui beneficiano la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e l'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo, ubicate nello stesso immobile.

Gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 danno specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Gli articoli 4, 6, 7 e 11 riguardano privilegi di natura non fiscale. Dagli articoli 8, 9 e 10, che prevedono anche agevolazioni di natura fiscale, non discendono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto configurano rinuncia a maggior gettito essendo riferiti ad un nuovo accordo di Sede.



Con riferimento all'immunità concessa dall'articolo 10, lettera b), si precisa che gli esperti nazionali distaccati continuano a percepire il trattamento economico riconosciutogli dall'amministrazione nazionale di provenienza e le indennità aggiuntive che ricevono sono interamente a carico dell'EASO, senza che vi siano pertanto oneri aggiuntivi per lo Stato italiano.

L'**articolo 5** non comporta oneri, prevedendo l'esonero dell'Italia dalla responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'ufficio operativo dell'EASO sul territorio italiano, e i casi in cui l'EASO è tenuta a risarcire l'Italia per danni causati dal comportamento doloso o negligente del personale dell'ufficio operativo e delle persone che svolgono attività sotto la sua direzione.

Non discendono oneri dall'**articolo 12**, che ha per obiettivo di assicurare un'adeguata sicurezza sociale al personale dell'EASO, richiedendo che esso sia iscritto al regime dell'UE o a un regime obbligatorio di uno Stato membro. L'articolo non impone pertanto a chi è iscritto al regime italiano di aderire ad un altro sistema e, quindi, non determina una diminuzione dei contributi versati agli enti previdenziali italiani. Dall'articolo può invece derivare un aumento dei contributi ai predetti enti, in quanto si richiede al personale che è iscritto al regime di sicurezza sociale di uno Stato non appartenente all'Unione europea e che non ha concluso un accordo di sicurezza sociale con l'Italia di scegliere tra il regime dell'UE e quello italiano. Per tali ragioni, l'articolo non comporta oneri a carico della finanza pubblica, ma può comportare effetti finanziari positivi se da esso deriverà un aumento degli iscritti al regime italiano di sicurezza sociale.

Non derivano infine oneri dagli **articoli 13, 14, 15 e 16**. Il primo prevede solo un impegno generico dell'Italia a facilitare l'ingresso, l'uscita e la permanenza nel territorio dello Stato dei membri del personale dell'EASO; il secondo richiama le finalità dei privilegi e delle immunità concesse e disciplina la collaborazione che l'Agenzia fornisce alle Autorità italiane per prevenire l'occorrenza di abusi. Agli oneri relativi al ricorso, meramente eventuale, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per le dispute di cui all'articolo 15, si farà fronte, nell'eventualità, con provvedimento legislativo *ad hoc*. L'articolo 16 si limita a disciplinare l'entrata in vigore dell'Accordo.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*


DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'intervento normativo risponde all'esigenza di assicurare il buon funzionamento dell'ufficio operativo di Roma dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO). L'Accordo di sede di cui si propone la ratifica attua, infatti, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO, in virtù dell'articolo 39 del relativo regolamento istitutivo n. 439/2010) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni normalmente concesse alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia. L'intervento è coerente con l'azione del Governo di rafforzamento della collaborazione con l'EASO, nel quadro del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Accordo che si ratifica attua il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che fa parte dell'ordinamento nazionale sin dalle fasi iniziali del processo di integrazione europea. Il Protocollo era inizialmente allegato al Trattato del 8 aprile 1965 di fusione, in un Consiglio e una Commissione uniche, delle istituzioni delle Comunità europee, ratificato dall'Italia con la legge 3 maggio 1966, n. 437. Le disposizioni del Protocollo sono state quindi oggetto di interventi di adattamento ai cambiamenti introdotti nell'assetto delle istituzioni e dei trattati europei dai Trattati di

Maastricht del 7 febbraio 1992 (ratificato dall'Italia con legge 3 novembre 1992, n. 454), di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209), di Nizza del 26 febbraio 2001 (ratificato con legge 11 maggio 2002, n. 102) e di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130). In particolare, con il Trattato di Amsterdam, che ha abrogato il sopracitato Trattato di fusione del 1965, il Protocollo è divenuto un allegato del Trattato istitutivo della Comunità europea, ridenominato, dopo il Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o semplificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'EASO ha sinora concluso un accordo di sede con Malta, che ospita il quartier generale dell'organismo. Coerentemente all'articolo 39 del regolamento n. 439/2010 istitutivo dell'EASO ("All'Ufficio di sostegno si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea"), l'accordo con Malta, come quello di cui si propone la ratifica, dà attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE. Analoga prescrizione si applica, peraltro, a tutti gli accordi che l'EASO concludesse in futuro con altri Stati membri.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per l'elaborazione del provvedimento sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione, ritenuti congrui, sufficienti e aggiornati. Non è stato pertanto necessario ricorrere ad altre basi informative.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con dichiarazione interpretativa fatto a Roma il 1 luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 24.07.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min.Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



28 AGO. 2023



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI UN UFFICIO OPERATIVO IN ROMA

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "Italia") da una parte, e L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO (successivamente denominato "l'EASO") dall'altra parte, denominati inoltre, collettivamente, "le Parti contraenti",

VISTO il Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'EASO (successivamente denominato "Regolamento EASO");

VISTO l'art. 38 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che al personale dell'EASO si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/1968;

VISTO inoltre l'art. 39 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che ad esso si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea (successivamente denominato "Protocollo");

CONSIDERANDO che dall'aprile 2016 EASO ha stabilito un suo ufficio nella città di Roma per gestire le proprie operazioni in Italia, nel quadro del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo di EASO ed i Capi Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

RILEVATO che EASO ha distaccato in Italia delle proprie unità di personale per garantire la gestione delle sue operazioni;

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione dell'EASO, in occasione della sua 22a sessione, ha adottato la Decisione n. 31 relativa all'istituzione di Uffici operativi di EASO e che, con la stessa Decisione, ha conferito al Direttore Esecutivo il mandato di avviare contatti per un possibile accordo di sede con il Governo italiano;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento dell'Ufficio operativo di EASO in Italia;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo:

- a) "L'Ufficio" significa l'ufficio operativo di EASO a Roma;
- b) "Locali" significa i locali che ospitano l'Ufficio;

9/13

stc

- c) "Personale statuario" significa il personale soggetto allo Statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione Europea:
 - i. funzionari;
 - ii. agenti temporanei;
 - iii. agenti a contratto;
- d) "Personale esterno" significa esperti nazionali distaccati (END) ed esperti a contratto;
- e) "Personale" significa il Personale statuario ed il Personale esterno dell'Ufficio;
- f) "Personale locale" significa i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio;
- g) "Beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni, siano essi di proprietà, in locazione, possesso o gestione da parte dell'Ufficio in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali;
- h) "Familiari" significa il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale dell'Ufficio;
- i) "Organizzazioni internazionali in Italia" significa le organizzazioni internazionali aventi la sede in Italia;
- j) "Le Autorità italiane competenti" significa le Autorità nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le consuetudini italiane.

ARTICOLO 2 PERSONALITA' GIURIDICA

1. L'Italia riconosce all'EASO personalità giuridica come prevista all'articolo 40 del Regolamento EASO e la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione italiana e, in particolare, la sua capacità di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, l'Ufficio è rappresentato dal Direttore Esecutivo di EASO.

ARTICOLO 3 SOSTEGNO GENERALE

1. I costi derivanti dalla disponibilità e dall'uso dei Locali sono a carico di EASO.
2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti all'Ufficio tutti i servizi di pubblica utilità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali, compresi a titolo non esaustivo l'elettricità, l'acqua, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano.
3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire all'Ufficio l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni italiane ed alle rappresentanze diplomatiche straniere.

SAC *SD*

4. L'Ufficio ha il diritto di installare ed operare nei propri Locali sistemi di telecomunicazione. L'Italia facilita l'Ufficio nell'installazione e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e la concessione in tempo utile delle autorizzazioni a tal fine necessarie.
5. L'Italia si adopera affinché le Autorità nazionali competenti garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti i Locali, in particolare per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI

1. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'Ufficio o a qualsiasi membro del suo Personale e nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'Ufficio, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, può essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza.
2. L'Ufficio gode per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia alle Organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO 5 RESPONSABILITA'

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'Ufficio nel territorio italiano, incluse quelle risultanti da atti o omissioni da parte di rappresentanti, del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo all'EASO stesso e non sarà in carico all'Italia.
2. L'EASO dovrà indennizzare l'Italia contro:
 - a) qualsiasi perdita o danni ai beni di proprietà, possesso o custodia dell'Italia, e
 - b) qualsiasi perdita subita dall'Italia per aver dovuto compensare un terzo per perdita o danni alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o colpa nello svolgimento delle sue funzioni, o in relazione a esse, di un rappresentante, di un membro del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio.

ARTICOLO 6 INVIOLABILITÀ DELL'UFFICIO

1. I locali, gli archivi e le centrali dati dell'Ufficio sono inviolabili a norma degli Articoli 1 e 2 del Protocollo. Essi sono esenti da perquisizioni, sequestro, confisca o appropriazione.
2. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compirvi alcun tipo di compito senza la richiesta o l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio.
3. Il consenso del Capo dell'Ufficio ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altra situazione di emergenza che richieda immediate misure di protezione.

SAC GBC

4. I locali dell'Ufficio non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali dell'EASO.
5. L'inviolabilità conferita dall'articolo 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dall'Ufficio nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

ARTICOLO 7 IMMUNITÀ DELL'UFFICIO

1. Senza pregiudizio per l'articolo 45 del Regolamento EASO, l'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono immuni – nello svolgimento delle attività ufficiali – da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo.
2. L'Ufficio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione nei seguenti casi specifici:
 - a) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto dell'Ufficio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
 - b) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;
 - c) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Ufficio.
3. Le immunità di cui al paragrafo 1 si estendono ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tal fine.
4. L'Ufficio adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati.
5. L'Ufficio stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, per garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati dai veicoli di sua proprietà o utilizzati per suo conto.

ARTICOLO 8 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. L'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
2. L'Ufficio è esente dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari alle sue attività ufficiali. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "acquisti di importo rilevante" indica l'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.



3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici resi dalle competenti autorità italiane all'Ufficio.
4. L'Ufficio è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorità italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. L'Ufficio può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

ARTICOLO 9 VEICOLI

L'Ufficio sarà esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a tre, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Per questi autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficerà inoltre dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali con sede in Italia.

ARTICOLO 10 PERSONALE

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia ai membri del Personale dell'Ufficio con una assegnazione minima di un anno, ai loro Familiari e alle persone al seguito al loro servizio domestico una carta d'identità che specifichi lo status del titolare. Tale carta è emessa solo a scopo identificativo.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 15 del Protocollo, si conviene specificamente che il Personale statuario dell'Ufficio:
 - a) gode dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, comprese le parole e gli scritti e continua a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle proprie funzioni. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati;
 - b) è esente da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Ufficio. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano stabilmente residenti in Italia;

Stc G89

- c) è esente, assieme ai suoi Familiari e alle persone al seguito al suo servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
 - d) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute al personale di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
 - e) può importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla data della loro assunzione in servizio presso l'Ufficio e per un massimo di due spedizioni la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà registrato in una categoria particolare;
 - f) beneficerà, per un periodo di due anni ad iniziare dalla comunicazione del suo arrivo, e salvo che non sia cittadino italiano o stabilmente residente in Italia, dell'esenzione dall'IIVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il proprio insediamento, per un valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia;
 - g) può, se non ha importato un veicolo in conformità alla lettera e), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi ed imposte. Detto veicolo è esente da tasse automobilistiche;
 - h) può esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso l'EASO, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in proprio uso e possesso.
3. Oltre ai privilegi e alle immunità definite ai paragrafi precedenti, al Capo dell'Ufficio, assieme ai suoi Familiari, sono riconosciuti i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facilitazioni accordate dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia, nei limiti di cui al presente Accordo e salvo che non sia di cittadinanza italiana o stabilmente residente in Italia.

ARTICOLO 11 LAVORO DEI FAMILIARI DEL PERSONALE DELL'EASO

Su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia può autorizzare i Familiari del Personale statuario a svolgere in Italia un'attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I predetti Familiari e i loro datori di lavoro saranno soggetti alla normativa italiana applicabile in materia fiscale, di previdenza sociale e di diritto del lavoro. Se un familiare desidera intraprendere una nuova attività di lavoro o riavviare un'attività lavorativa precedentemente conclusa, l'Ufficio presenta una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente articolo. I privilegi e le immunità di cui al presente accordo non si applicano alle attività lavorative autorizzate in base al presente articolo.

ARTICOLO 12 SICUREZZA SOCIALE

1. Per garantire agli interessati un'adeguata sicurezza sociale,

9/8/9
SAC

- a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;
 - b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea, ad eccezione degli agenti con un contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare per il regime dell'Unione europea o per il regime dell'ultimo Stato di iscrizione; se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo in materia di sicurezza sociale, l'agente a contratto può optare per il regime dell'Unione europea o per il regime italiano;
 - c) il personale locale è iscritto al regime di sicurezza sociale italiano.
2. Per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto non iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), l'Ufficio sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte da esso, o a suo nome, al predetto personale.
 3. Il personale di cui al paragrafo 2 che è di cittadinanza italiana è tenuto a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.
 4. Per gli agenti a contratto e il personale locale iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), l'Ufficio versa i contributi del datore di lavoro previsti dalla normativa in vigore.

ARTICOLO 13 ACCESSO, SOGGIORNO E USCITA

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 10 del presente Accordo, le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale del Personale dell'Ufficio e dei loro Familiari.
2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, qualora ne ricorrano le condizioni e previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale dell'Ufficio che certifichi il loro status.

ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo sono volti esclusivamente ad assicurare il funzionamento senza ostacoli dell'Ufficio e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.
2. L'Ufficio comunicherà al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia ogni anno, nonché in occasione delle eventuali variazioni intervenute, la lista dei membri del Personale e dei loro Familiari e del suo Personale locale.
3. Senza pregiudizio per i loro privilegi e le immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal presente Accordo hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio dell'Italia e non interferiscono negli affari interni dello Stato.



4. L'Ufficio si impegna a collaborare in ogni momento con le competenti autorità italiane per facilitare l'applicazione delle leggi italiane e prevenire l'occorrenza di qualsiasi abuso dei sopracitati privilegi e immunità.
5. L'Ufficio ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa ad un membro del Personale ogniqualvolta esso reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

ARTICOLO 15
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

ARTICOLO 16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
2. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare questo Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi, per il tramite di una notifica scritta all'altra Parte contraente.

Fatto a Roma il 22 novembre 2017, in due originali nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di disputa sull'interpretazione di questo Accordo, prevale il testo in lingua italiana.

Per la Repubblica italiana



Per l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo



Dichiarazione interpretativa congiunta riguardante l'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Ufficio Europeo di sostegno per l'asilo relativamente all'istituzione di un Ufficio operativo in Roma

1. Preambolo

- a) Il 22 novembre 2017, il Governo della Repubblica Italiana e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("EASO") hanno firmato l'accordo di sede sullo stabilimento di un Ufficio operativo in Roma (in appresso "accordo di sede").
- b) Al fine di assicurare un'interpretazione chiara e condivisa dell'accordo di sede, la Repubblica Italiana e l'EASO emanano la seguente dichiarazione interpretativa congiunta (in appresso "dichiarazione interpretativa").
- c) Si riconosce che l'accordo di sede deve essere interpretato e applicato nel rispetto del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

2. Principio generale applicabile nell'interpretazione dell'accordo di sede

La dichiarazione interpretativa congiunta dovrà essere letta congiuntamente all'accordo di sede, e ne formerà parte integrante. Essa entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'accordo di sede.

3. Capo dell'Ufficio

Il capo dell'Ufficio operativo in Roma può svolgere le funzioni di "referente dell'Unione", ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 439/2010.

4. Personalità giuridica

È inteso che l'Ufficio operativo non ha una personalità giuridica separata, ma che esso forma parte integrante dell'EASO e della sua struttura organizzativa.

5. Responsabilità.

- a) La responsabilità risultante dalle attività dei membri di una squadra di sostegno per l'asilo nel territorio italiano, ivi inclusi gli "esperti nazionali ed esperti degli Stati associati", è disciplinata dagli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) n. 439/2010.
- b) Per il personale dell'Ufficio, o per qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio diversa dai membri delle squadre di sostegno per l'asilo, resta fermo il regime di responsabilità previsto dall'articolo 5 dell'accordo di sede e dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 439/2010.

Fatta in duplice originale in lingua Italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di disputa sull'interpretazione, prevale il testo in lingua Italiana.

Per la Repubblica Italiana



Vincenzo Celeste

Direttore Generale per l'Unione Europea

Roma, 1/7/2021

Per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo



Nina Gregori

Direttore Esecutivo

La Valletta, 13/7/2021

1.2.2. Testo approvato 861 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 861

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57451

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 46(ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023
46^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRA XI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Discussione e rinvio)

Il presidente Stefania CRA XI (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa che accompagnano il testo, il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del *Made in Italy*, organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico. Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento.

Più in dettaglio, le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevedono che i divieti stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 in relazione al controllo esercitato dallo Stato - salvo quelli derivanti da embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dall'OSCE o a quelli relativi a munizioni bandite da trattati internazionali di cui l'Italia sia parte - siano applicati dal già richiamato Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), espressamente istituito dalla successiva lettera *b*).

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), aggiorna il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990 con riferimento al Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di

armamento, conformemente alle nuove denominazioni e competenze dei dicasteri interessati.

La successiva lettera *d*), nel modificare l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 in materia di disciplina delle trattative contrattuali, rimuove del tutto la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell'Unione europea, ad oggi richiesta per le sole intermediazioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*), al fine di semplificare gli oneri documentali per le imprese, anche in ragione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle esportazioni, dispone modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 in materia di utilizzo delle autorizzazioni, ampliando da 180 giorni ad un anno il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione, e da 90 a 180 giorni la durata della possibile proroga di tale termine. Stante l'allungamento della tempistica disposto dalla lettera *e*), la successiva lettera *f*), novella l'articolo 25-*bis* della legge n. 185 del 1990, elevando il minimo e il massimo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'effettuazione delle operazioni.

A sua volta, nell'introdurre modifiche all'articolo 27 della legge n. 185 in materia di norme sull'attività bancaria, l'articolo 1, comma 1, lettera *g*) del disegno di legge in esame chiarisce come l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento incomba sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Da ultimo, la lettera *h*) dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 185 ritenute non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte, relative, rispettivamente, a strumenti di consulenza tecnica utilizzati dal Comitato consultivo (articolo 7, comma 3), agli indirizzi e direttive generali già attribuiti al Ministero degli affari esteri (articolo 7-*ter*), all'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento già istituito presso la Presidenza del Consiglio (articolo 8) e alla procedura di autorizzazione in relazione ad operazione per Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 13, comma 4).

Infine, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Come sottolineato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il testo, il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) annuncia che saranno svolte delle audizioni sul provvedimento in titolo e chiede ai componenti della Commissione di far pervenire agli uffici proposte di audizione.

Avvia quindi la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) considera l'importanza del provvedimento, chiede la rimessione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) condivide la proposta del senatore Marton.

Il vice ministro CIRIELLI informa che il Governo in relazione alla modifica della legge 185 ha scelto di utilizzare lo strumento del disegno di legge proprio perché ritiene necessaria una valutazione approfondita del Parlamento, sottolinea tuttavia che l'attuale scenario internazionale caratterizzato dalla guerra in Ucraina impone l'approvazione del provvedimento in tempi rapidi e certi.

Il presidente [CRAXI](#), valutate le circostanze, suggerisce l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione al fine di giungere entro la prossima settimana ad una decisione sulla remissione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel novembre 2017 - ed integrato con una Dichiarazione interpretativa congiunta fatta nel luglio 2021 - tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (l'Atto Senato n. 2408) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, a Malta, istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed operante come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Fra i compiti che l'Ufficio svolge, occorre annoverare quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

Composto di 16 articoli, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo di sede oggetto della presente ratifica, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, ed, in particolare, relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'accordo di sede in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad eventuali oneri addizionali derivanti di cui all'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'oratore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il

15 novembre 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea, i suoi Stati membri e l'Armenia, sottoscritto nel novembre 2021.

L'intesa, destinata a regolamentare le relazioni aereonautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, nonché a sostituire tutti gli accordi bilaterali previgenti, ha per obiettivo quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

L'Accordo, che consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico scaturiti dagli accordi bilaterali previgenti a condizione che non determinino discriminazioni, disciplina - fra gli altri - aspetti relativi ai diritti di sorvolo e di traffico, alla tutela della concorrenza e del passeggero, alle modalità di designazione di vettori ad operare i servizi concordati, oltre a recare disposizioni in materia di sicurezza e protezione.

Composto da 31 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame individua innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente (articolo 1). Il Titolo I (articoli 3-13) reca disposizioni economiche, definendo innanzitutto la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per **sviluppare i servizi aerei concordati (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4) e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 5).**

Il testo regola, quindi, le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia (articolo 6).

Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale (articolo 7), disciplinano aspetti relativi alla tutela della concorrenza (articolo 8) e il regime di reciproca esenzione doganale e fiscale del settore (articolo 10).

I successivi articoli del Titolo I dettano norme in materia di imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti (articolo 11), prescrivono la possibilità per ciascuna Parte di consentire ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa (articolo 12) e infine disciplinano lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori (articolo 13).

Il Titolo II (articoli 14-21) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 14 e 15).

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono l'impegno delle Parti a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'Allegato II. A loro volta gli articoli 18 e 19 ribadiscono il rispetto delle Parti degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali ratificate e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'Allegato II.

Ulteriori disposizioni del Titolo II disciplinano aspetti relativi ai sistemi telematici di

prenotazione (articolo 20) e stabiliscono l'impegno delle Parti a collaborare sulle questioni attinenti agli aspetti del lavoro e sociali correlati alla materia (articolo 21).

Il Titolo III (articoli 22-31) reca da ultimo disposizioni istituzionali e finali, prevedendo in particolare l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 23). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di risoluzione di eventuali controversie (articolo 24), l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte (articolo 25) e regolano i rapporti con precedenti accordi bilaterali sottoscritti tra l'Armenia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea (articolo 26). Gli articoli da 27 a 31 regolano, fra l'altro, le procedure di modifica e di denuncia dell'Accordo, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO). Infine, l'Allegato I, recante disposizioni transitorie, disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea, mentre l'Allegato II individua tutte le norme del diritto europeo applicabili all'aviazione civile che saranno attuate e applicate nella legislazione armena, in conformità con l'Accordo in via di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Infine l'oratore, ricordando l'audizione svolta in videoconferenza con la Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia, sottolinea la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle vicende che riguardano il Nagorno Karabakh.

Il vice ministro CIRIELLI in merito alle ultime osservazioni del senatore Menia, sottolinea che la situazione nell'area è particolarmente delicata e che il Governo è attento a facilitare il dialogo tra le due parti e alla condizione della popolazione armena rifugiata o ancora residente, per la quale ha donato 4 milioni di euro alla Croce Rossa internazionale.

La presidente [CRAXI](#) ricorda che la Commissione, dopo aver sentito in audizione Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia avrà nelle prossime settimane un'audizione anche con il parlamento azero.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021.

L'intesa, come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte di Kiev della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

Composto da 40 articoli e da sette Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico e la definizione della tabella delle rotte, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo nel Titolo I (articoli 1-4), dedicato alle disposizioni generali, individua,

innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato in particolare su norme identiche in materia di sicurezza, gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché in relazione ad aspetti sociali (articolo 1), definendo altresì un generale principio di non discriminazione fra gli operatori (articolo 4).

Il Titolo II (articoli 5-15) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, prevedendo che le Parti cooperino per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I (articolo 5), disponendo il rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio (articolo 6) e definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 7 e 8).

Ulteriori disposizioni recano - fra le altre - norme in materia di gestione del traffico aereo (articolo 9), di ambiente (articolo 10), di tutela dei consumatori (articolo 11), di cooperazione industriale (articolo 12) e di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 13). Con riferimento all'articolo 11, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento rimarca come il testo presenti un errore di traduzione in quanto la versione italiana richiama erroneamente la "tutela dell'ambiente" invece della "tutela dei consumatori", a differenza delle versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola che riportano la dicitura corretta. La stessa relazione, tuttavia, sottolinea come l'errore non produca conseguenze giacché, in ragione dei criteri interpretativi previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, tutte le lingue ufficiali in cui è scritto un documento internazionale fanno ugualmente fede.

Il Titolo III dell'Accordo (articoli 16-27) reca a sua volta disposizioni economiche, definendo innanzitutto i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 16), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 17), il riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo (articolo 18), e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 19). Il testo regola quindi le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Ucraina sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Ucraina (articolo 20). Ulteriori disposizioni del Titolo III recano norme in materia di abolizione di restrizioni quantitative sui trasferimenti di attrezzature, pezzi di ricambio e altri dispositivi necessari a un vettore aereo (articolo 21), di opportunità commerciali per le Parti (articolo 22), di diritti doganali e fiscalità (articolo 23) e di oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 24). Di rilievo anche gli articoli 25 e 26 che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa, e in ordine alla tutela della concorrenza.

Il Titolo IV (articoli 28-35) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo - fra l'altro - l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 29).

Da ultimo, il Titolo V (articoli 36-40) dispone in merito all'entrata in vigore, al riesame e alla cessazione degli effetti dell'Accordo. Di rilievo, in particolare, l'articolo 39 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con

l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 6 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana ([n. 17](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. Fra le attività che la Lega navale italiana promuove si annoverano, principalmente, quelle formative e promozionali presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare (vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea), la promozione di corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, oltre ad iniziative di promozione sociale per l'accesso al mare parte di giovani e persone con disabilità, di educazione ambientale e di tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La disciplina di dettaglio dell'ente in esame - che è vigilato dal ministero della Difesa - si rinviene nel Testo Unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in particolare dagli articoli da 65 a 72.

Gli organi centrali della Lega Navale sono l'Assemblea generale dei soci, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Ai sensi dell'articolo 69 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, il Presidente nazionale della Lega - che ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure delineate dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.

Il Governo propone di confermare quale Presidente della Lega Navale l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, già Presidente uscente, essendo stato nominato in tale ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2020.

L'incarico, come si evidenzia nella proposta governativa in esame, verrebbe nuovamente assunto a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla proposta di conferma della nomina è allegato il *curriculum vitae* dell'interessato.

Tenuto conto che il candidato designato ha già svolto con professionalità negli ultimi tre anni l'incarico di Presidente della Lega Navale italiana, che l'articolo 69 sopra richiamato consente di nominare un responsabile per un ulteriore triennio e che per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, egli continua a possedere i requisiti richiesti per la nomina, la relatrice conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) riferisce di aver ricevuto una mail con una valutazione negativa della gestione dell'Ammiraglio di squadra Marzano nel corso del precedente incarico.

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente che i ministeri competenti per la nomina hanno verificato l'insussistenza delle accuse rivolte all'Ammiraglio di squadra Marzano.

Il vice ministro CIRIELLI riferisce che il ministro della Difesa ha provveduto ad avviare delle verifiche sull'attività svolta che non hanno riscontrato alcuna irregolarità e per tale motivo ha ritenuto opportuno, anche in ragione della continuità nella carica, riproporre la nomina dell'Ammiraglio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori Barcaiuolo, Enrico Borghi, Stefania Craxi, De Rosa, Delrio, Marton, Menia, Ester Mieli, Paganella, Stefania Pucciarelli, Spagnolli e Antonella Zedda.

Risultando 8 voti favorevoli e 4 schede bianche, la proposta della relatrice è approvata.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [825](#)

Art. 1

1.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

Art. 2

2.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

2.2

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1» con le seguenti: «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo».

Art. 3

3.1

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

b) all'articolo 26, comma 7, le parole «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, la lettera b) è modificata in lettera c).

3.2

Il Relatore

Al comma 1), sopprimere la lettera b)

3.0.1

[Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis

(Norma in materia di indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole *"nelle Forze armate,"* sono aggiunte le seguenti: *" ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,"*

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 51(pom.) del 31/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2023
51^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli e il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Delrio a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Menia a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione

bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che il decreto-legge in esame, composto da 24 articoli, reca misure in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici (Capo I, articoli da 1 a 8), in favore di enti territoriali (Capo II, articoli 9 e 10), in materie di investimenti e sport (Capo III, articoli da 11 a 16), e in materia di lavoro, istruzione e sicurezza (Capo IV, articoli da 17 a 22).

I profili di interesse per la Commissione si rinvencono principalmente in relazione agli articoli 15 e 21.

L'articolo 15, in particolare, al fine di accelerare la realizzazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, autorizza il rifinanziamento per 326 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023, della spesa per programmi del settore aeronautico, prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, recante interventi urgenti per l'economia. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, la misura è finalizzata a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 21, che reca misure in materia di immigrazione, sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, al comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni di euro per il 2023, per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Il successivo comma 10 autorizza una spesa di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri - a norma dell'articolo 158 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

La misura, in particolare, proroga, per il 2024, le ventiquattro posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa in Ucraina, a Kiev, a Chişinău, a Varsavia, a Bratislava, a Mosca, a San Pietroburgo, e nelle sedi operanti presso le capitali dei Paesi baltici. Il successivo comma 11 dispone la copertura dei relativi oneri, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dà infine, conto di un conferente schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il senatore [DEL RIO](#) (*PD-IDP*) chiede delucidazioni sulla tipologia di interventi che si andranno a finanziare, soprattutto alla luce di quanto statuito *ex* articolo 15 del provvedimento in esame.

A tale riguardo, il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO tiene a sottolineare che il rifinanziamento pari a 326 milioni di euro, previsto in questo articolo, non deve essere inteso come uno stanziamento *ex novo*, bensì una mera redistribuzione di cassa, il cui relativo ammontare è prelevato da un fondo, già precostituito, concernente programmi del settore aeronautico. Conclude,

confermando che ci si trova di fronte, peraltro, ad una procedura finanziaria attuata in assoluta continuità con analoghi aggiustamenti contabili realizzati da precedenti governi.

Replica, quindi, il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP), il quale non ritiene del tutto convincenti le argomentazioni testé addotte dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo avviso, con la disposizione normativa in titolo, si è in presenza di una decisione politica che risulterà aderente a quanto affermato dal sottosegretario solamente se, nelle previsioni di spesa dei prossimi anni, il Governo apporterà riduzioni di bilancio pari esattamente a quanto oggi, con l'attuale testo, ha inteso finanziare, ossia 326 milioni di euro. Tale somma, pertanto, deve essere considerata, allo stato attuale, non una mera partita finanziaria o una anticipazione di spesa, quanto uno stanziamento aggiuntivo. Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO ribadisce che i fondi di cui stiamo parlando sono già stati allocati nella programmazione finanziaria del Governo e che la prassi impiegata in tale frangente ricalca quella già utilizzata in passato, volta ad aggiornare, anno per anno, i vari capitoli di spesa dedicati ad ammodernare lo strumento militare nazionale, esigenza, quest'ultima, del tutto prioritaria alla luce dei più recenti e drammatici accadimenti bellici intervenuti in Europa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Affare assegnato n. 53 (La centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell'Italia nel quadro dell'appartenenza all'Unione europea e alla NATO) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte in Albania dal 17 al 19 aprile e a New York e Washington dal 18 al 23 settembre

Il presidente Stefania CRAXI dà conto delle recenti missioni ufficiali, le cui relazioni sono pubblicate in allegato, svolte in Albania, dal 17 al 19 aprile 2023, e a New York e Washington, dal 18 al 23 settembre 2023.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 912

La Commissione Affari esteri e Difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate le disposizioni di cui all'articolo 15, relative al rifinanziamento della spesa per programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.;

apprezzate altresì le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 9, 10 e 11, volte ad autorizzare le spese per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina, e per la proroga, anche per l'anno 2024, delle ventiquattro posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa in Ucraina;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione affari esteri e difesa del Senato in Albania

(17-19 aprile 2023)

Una delegazione della Commissione affari esteri e difesa, composta dal presidente senatore Stefania Craxi, e dal senatore Spagnolli, si è recata in Albania dal 17 al 19 aprile 2023. La missione si è svolta

nel contesto del rinnovato interesse italiano per la regione balcanica. I cordiali incontri hanno avuto luogo nel quadro delle storiche relazioni politiche, economiche e culturali tra i due paesi rafforzate dal ruolo di primo piano dell'Italia per l'adesione dell'Albania all'Unione europea e a sostegno di tutte le iniziative di dialogo in Kosovo e del raggiungimento della pace, prosperità e sicurezza in tutta la regione Balcanica. La crisi determinata dalla guerra in Ucraina ha ridato centralità ai Balcani occidentali, riavviato il processo di allargamento e d'integrazione regionale, anche attraverso iniziative come Open Balkan di cui fanno parte la Serbia, l'Albania e la Macedonia del nord con l'obiettivo dell'integrazione economica della regione dei Balcani e ad imitazione delle quattro libertà del mercato unico europeo.

Il trasferimento in Albania, è stato effettuato su un velivolo ATR 72 del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza. Durante il volo la delegazione ha avuto occasione di approfondire le attività di vigilanza, a contrasto dei traffici illeciti e della criminalità organizzata, svolte dal Reparto lungo la costa nazionale e in acque internazionali, utilizzando sensori di bordo che possono individuare e identificare obiettivi sensibili, monitorare i comportamenti, acquisire fonti di prova e guidare l'intervento di unità navali e di pattuglie a terra.

A Durazzo, presso la Caserma che ospita gli uffici del Nucleo di Frontiera Marittima, la delegazione ha incontrato i finanzieri italiani che cooperano con il Ministero degli interni albanese per il contrasto dei traffici illegali e svolgono attività di formazione ed operazioni umanitarie a favore della popolazione albanese.

La giornata si è conclusa con un incontro presso la Sala operativa dell'Interinstitutional Maritime operational Center (IMOC), un organismo che ha il compito di garantire la sorveglianza dello spazio marittimo albanese.

Martedì 18 aprile la delegazione ha incontrato la Presidente del Parlamento della Repubblica d'Albania, on. Lindita Nikolla. Nel cordiale incontro il presidente Craxi ha sottolineato la lunga amicizia tra i due paesi e il rinnovato impegno dell'Italia verso i Balcani, sottolineando la gravità dei cambiamenti determinati dalla guerra in Ucraina che si proiettano verso uno scontro geopolitico. Il quadro d'instabilità - ha sostenuto il presidente Craxi - impone ai paesi europei di accelerare la difesa comune sulla base di valori e principi condivisi. In risposta la presidente Nikolla ha sottolineato i legami storici, economici e culturali tra Italia e Albania e le ininterrotte relazioni anche nel periodo del totalitarismo. L'Italia - ha affermato - ha dimostrato un'amicizia disinteressata di cui l'Albania sarà sempre grata e i solidi rapporti di amicizia sono testimoniati anche dal numeroso gruppo di amicizia parlamentare Albania-Italia, composto da più di 50 membri.

Apprezzamenti sinceri per la storica amicizia sono stati espressi anche dalla presidente della Commissione affari esteri del Parlamento della Repubblica d'Albania, on. Mimi Kodheli, che ha sottolineato come la crisi della sicurezza determinata dalla guerra in Ucraina potrà essere superata solo se i paesi europei sapranno affrontarla uniti. Al riguardo ha stigmatizzato la lunga attesa imposta all'Albania per l'avvio del processo di adesione all'Unione europea e sollecitato l'Italia ad essere più presente in alcuni settori strategici, come l'interscambio nei settori della sicurezza e della difesa, e nel processo di pace in Kosovo, dove un'influenza russa potrebbe aumentare la destabilizzazione dell'area balcanica. La Kodheli ha ribadito che il Kosovo deve far parte del Consiglio d'Europa e al riguardo ha ringraziato l'Italia per l'impegno svolto nel corso della sua presidenza (2021/22). In chiusura ha sostenuto l'opportunità di una maggiore protezione a favore della minoranza linguistica della comunità degli Alboresi in sud d'Italia che testimonia i legami storici tra i due paesi.

Nell'incontro con la Commissione per la Sicurezza della Repubblica d'Albania, presieduta dall'on. Nasip Naco, si è parlato della condivisione d'interessi per la difesa dall'immigrazione illegale e dalla criminalità organizzata, così come per un buon rapporto bilaterale nell'ambito del consesso dell'Alleanza atlantica. I flussi provenienti dal Mediterraneo preoccupano molto l'Albania che ha adottato a contrasto dell'immigrazione illegale particolarmente severe. Il presidente Craxi ha ribadito la rilevanza strategica dei Balcani per l'Italia sottolineando che il conflitto in Ucraina ha cambiato lo scenario geopolitico ed è stato un brusco risveglio per l'Europa che non ha compreso le mire imperialistiche della Russia. A quanto accaduto, ha continuato il presidente Craxi, si può rispondere

solo con un'accelerazione del processo d'integrazione, difendendo i valori comuni e mettendo la difesa e la sicurezza al centro delle agende politiche.

La Vice Ministra degli affari esteri e dell'integrazione in Unione europea ha sottolineato che la crisi in Ucraina ha riportato l'attenzione sui Balcani, ma l'Albania è sempre stata nella scia dell'Unione europea, dare una speranza d'integrazione anche ad altri paesi dei Balcani occidentali consentirà di affrontare al meglio le sfide che attendono in futuro. L'Albania è finalmente nella fase operativa dell'adesione e desidera sfruttare al meglio l'anno di lavoro prima delle elezioni del Parlamento europeo nel giugno del 2024.

Mercoledì 19 aprile si è svolto l'incontro con il Ministro della difesa, Niko Peleshi, in un'ottica di eccellente collaborazione tra i due paesi nel campo della difesa che vede a partire dal 2010 un partenariato strategico nell'ambito del processo euro atlantico. La collaborazione si è concretizzata durante le missioni in Afghanistan e in Bulgaria dove i reparti albanesi sono stati sotto il comando italiano ed è proseguita anche con un finanziamento italiano di 30 milioni di euro per la protezione civile albanese. Il Ministro ha riferito delle influenze russe e cinesi, con agende diverse da quelle occidentali, nei sei paesi balcanici e dell'importanza del dialogo e dei rapporti tra Serbia e Kosovo e di un interesse comune tra l'Italia e l'Albania ad avere una area balcanica pacifica, luogo di scambi e di confronto.

Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione affari esteri e difesa, composta dal Presidente Craxi e dai senatori Alfieri e Paganella a New York in occasione della 78a Sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e sulla visita del Presidente Craxi a Washington

(New York e Washington, 18 - 23 settembre 2023)

Una delegazione parlamentare composta dal presidente della Commissione affari esteri e difesa, Stefania Craxi, dai senatori Andrea Paganella e Alessandro Alfieri e dai deputati Salvatore Caiata e Vincenzo Amendola, si è recata a New York dal 18 al 22 di settembre per partecipare ai lavori della 78a Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'apertura della 78a Sessione è stata preceduta, il 18 e 19 settembre, dal Vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile convocato dal Presidente dell'Assemblea Generale ONU per fare un punto a metà percorso sull'attuazione dei 17 Obiettivi anche seguito della pandemia, della guerra in Ucraina e della conseguente grave crisi inflazionistica a livello globale. Nel corso del Summit il vice presidente del Consiglio, ministro Tajani, ha presentato i risultati del secondo Vertice sui sistemi alimentari, svoltosi a Roma dal 24 al 26 luglio 2023.

Alla 78a Sessione, il Governo italiano è stato rappresentato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, dal vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, dal ministro della Sanità, Orazio Schillaci e dal vice ministro, Edmondo Cirielli. La partecipazione italiana si è focalizzata sui temi delle migrazioni, dell'Africa e dei Balcani occidentali.

Lunedì 18, in Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite, la delegazione ha avuto un incontro informativo con il ministro Tajani che ha dato conto del Summit e degli incontri avuti con i ministri degli esteri dei paesi dei Balcani occidentali.

Nei giorni successivi la delegazione parlamentare ha seguito l'apertura dei lavori e l'intervento del presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni ed ha partecipato ai due eventi collaterali sponsorizzati dall'Italia e coordinati dal vice ministro Edmondo Cirielli.

Di questi due eventi il primo riguardava "L'istruzione: Un investimento catalizzatore per lo sviluppo. Offrire ai giovani la libertà di costruire il proprio futuro" ed ha avuto un focus sui bambini a rischio in situazioni di crisi nella regione del Sahel e nel Corno d'Africa, mentre il secondo si è occupato di "Sistemi alimentari e azioni per il clima" concentrandosi sulle necessarie sinergie dei due sistemi ed evidenziando la continuità dei temi al Secondo Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite (Roma 24-26 luglio 2023).

La delegazione ha preso altresì parte ad un evento promosso da Save the Children sul "Sostegno al settore Privato per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile" (SDGs) i cui obiettivi sono stati: 1) illustrare le migliori pratiche di collaborazione col settore privato in partenariati dall'impatto

sociale su SDGs diritti dei minori; 2) spingere le imprese a sviluppare una "outcome-oriented ESG" (Environment, Social and Governance); 3) incoraggiare il settore privato ad assumere impegni per l'avanzamento degli SDGs e dei diritti dei minori tramite il sostegno ad imprenditorialità sostenibile e opportunità di lavoro su "Green Skills" e "Green Jobs".

L'Unione interparlamentare ha organizzato giovedì 21 un evento sul contributo dei Parlamenti allo Sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo. L'oggetto dei lavori ha riguardato le implicazioni parlamentari dell'Agenda 2030, la preparazione alla pandemia e la copertura sanitaria universale; il ruolo dei Parlamenti nell'accelerazione degli Obiettivi da raggiungere entro il 2030; l'apprendimento tra pari ("peer to peer") per rafforzare l'azione parlamentare in materia di SDGs e salute.

Come di prassi la delegazione parlamentare ha colto l'occasione della 78a Sessione per svolgere alcuni incontri bilaterali con alti funzionari delle Nazioni Unite.

L'Assistente del Segretario Generale per il sostegno alla costruzione della pace, del Dipartimento per gli affari politici e la costruzione della pace, Elisabeth Spehar, ha illustrato l'attività svolta dalla struttura a supporto della Commissione per il Peacebuilding (PBC) ed a sostegno alla costruzione della pace. L'attività di Peacebuilding interviene dopo le operazioni di Peacekeeping e funge da facilitatore per migliorare la coerenza e la collaborazione tra il pilastro della pace e della sicurezza e il più ampio sistema delle Nazioni Unite, riunendo le competenze per promuovere azioni, politiche e orientamenti coerenti a livello di sistema. Il 75% degli interventi di Peacebuilding si svolge nel sud Sahara, il rimanente 25% in America latina. Al riguardo Elisabeth Spehar ha posto particolarmente l'accento sulla necessità di prevenire lo spillover del Sahel ed ha espresso il desiderio di incontrare nuovamente i parlamentari italiani in un suo prossimo viaggio a Roma entro la fine del 2023.

Il Coordinatore speciale per lo sviluppo nel Sahel, Abdulaye Dieye, si è soffermato sulle fragilità statuali, sulle molteplici crisi della regione e sull'opportunità di affrontarle con un piano comune. Al riguardo ha espresso un giudizio positivo sulla proposta italiana nota come Piano Mattei, sottolineando l'atteggiamento di ascolto del nostro paese nei confronti dei popoli del Sahel. Rispetto alle sollecitazioni provenienti dal senatore Alfieri sulla situazione in Niger e dall'on. Amendola sull'efficacia del G5 Sahel e sul sostegno alla Russia da parte della popolazione nigerina, ha riferito di una situazione molto difficile che va affrontata piano piano, portando ad esempio il principio della rana bollita in acqua calda e sottolineando che molti paesi della regione sono in sofferenza da lungo tempo. Rispetto al Niger ritiene che la reazione dell'ECOWAS sia stata eccessivamente emotiva e non abbia tenuto conto delle conseguenze sulle persone che non devono essere destinatarie indiscriminate di sanzioni. Ad avviso di Diye il sostegno alla Russia è più ostentato che realmente sentito dalla popolazione, ma ha espresso molta preoccupazione per il potenziale prevalere nella regione di forze fondamentaliste. Sul G5 Sahel ha riferito di una generale diffidenza perché il gruppo viene percepito come un protettore dei vecchi paesi coloniali. Il presidente Craxi è intervenuta affermando che l'Africa e il Mediterraneo sono al centro dell'Agenda del Governo italiano che ha l'obiettivo di coinvolgere tutti gli attori, in primo luogo l'Unione europea, nello sviluppo condiviso e sostenibile dell'Africa. Ha ricordato che senza lo sviluppo dei paesi africani il fenomeno migratorio sarà inarrestabile e ingestibile e che a questo fine l'Italia, che non ha agende nascoste ha adottato una posizione ampiamente condivisa dalle forze politiche italiane.

Con il Sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari economici e sociali Li Junhua, si è discusso dei risultati del Summit sugli SDGs da lui considerati molto positivi. È stato ribadito che la guerra Ucraina, i cambiamenti climatici e la pandemia, avendo determinato un alto tasso d'inflazione a livello globale, che hanno fortemente contribuito al rallentamento dei 17 Obiettivi di sviluppo. La priorità assoluta - ha sostenuto - è varare misure aggiuntive per sostenere il sud globale e raggiungere gli obiettivi dell'Agenda, superando lo status quo e incentivando l'impegno politico con azioni più audaci e ambiziose. Il presidente Craxi ha sottolineato il ritardo con cui si sta affrontando il divario tra il nord e il sud del mondo per il quale è necessario coordinare gli interventi delle principali istituzioni internazionali.

Giovedì 21 settembre il presidente Craxi si è recato a Washington D.C. per una visita di due giorni, nel

corso della quale ha incontrato Robert Menendez, Presidente della Commissione esteri del Senato e Roger Wicker "Ranking Member" della Commissione difesa. Al Pentagono ha avuto una bilaterale con Mara E. Karlin, Deputy Under Secretary of Defense for Policy. Nell'occasione della visita il presidente Stefania Craxi ha inoltre approfondito temi di rilievo nelle relazioni bilaterali con vari *think tank* americani.

Nell'incontro con il senatore Roger Wicker il presidente Stefania Craxi ha discusso del sostegno dell'Italia all'Ucraina e dei valori condivisi per la tutela del sistema giuridico internazionale. Il senatore Wicker, che ha esortato i paesi europei ad intervenire di più in Ucraina anche sotto il profilo umanitario, ha riferito di non condividere le perplessità espresse dal Partito repubblicano sui finanziamenti americani all'Ucraina. In replica il presidente Stefania Craxi ha ricordato la necessità di affrontare i fenomeni migratori con una visione di lungo periodo che conduca ad uno sviluppo sostenibile e contribuisca a colmare il divario tra il nord e il sud del mondo.

Nell'incontro con il presidente della Commissione esteri del Senato Menendez, il presidente Craxi ha ribadito il concreto sostegno del Governo italiano al popolo ucraino in un quadro di consolidate relazioni transatlantiche e di un'Europa unita e solidale. Ha quindi nuovamente posto il problema delle migrazioni rilevando che l'Italia si trova ad affrontare numerose sfide rispetto alle quali ritiene di dovere lavorare assicurando stabilità, prosperità e sviluppo condiviso in Africa. A tal fine un migliore coordinamento dei finanziamenti internazionali e un approccio multipolare in grado di comprendere le complessità di quelle società potrebbero contribuire a dare delle risposte alle attuali dinamiche geopolitiche nella regione, caratterizzate dalla presenza di attori ostili e Stati deboli. Al riguardo si è soffermata sulle fragilità della Tunisia. Il presidente Menendez ha svolto alcune riflessioni sulle prospettive della guerra in Ucraina ribadendo che solo un'Ucraina forte potrà partecipare a negoziati di pace concreti e sottolineando che in tal senso un contributo potrà arrivare da una seria minaccia dell'Ucraina alla Crimea. Per quanto riguarda le sfide globali, Menendez ha affermato che gli Stati Uniti sono a favore della competitività economica con la Cina e a tal fine hanno favorito nei primi anni 2000 l'ingresso della Cina nel WTO, purtroppo a distanza di 20 anni occorre constatare che la Cina non è stata disponibile a seguire le regole comuni del commercio internazionale.

Nel corso dell'incontro con il sottosegretario Mara E. Karlin si è discusso di Ucraina, Africa e Medio oriente. Mara Karlin ha riferito del successo della concomitante visita del presidente Zelensky a Washington e del dibattito in corso presso il Congresso e delle criticità che hanno contribuito a dare trasparenza delle ragioni dell'impegno economico americano. A conferma di un'opinione pubblica non ostile ha riferito delle numerose bandiere ucraine esposte negli Stati Uniti, un fenomeno non registrato in occasione degli interventi in Afghanistan e in Ucraina. Il presidente Craxi è ritornato sul tema dell'Africa ribadendo l'impegno dell'Italia per uno sviluppo condiviso volto alla riduzione delle disuguaglianze tra il nord e il sud del mondo, mentre la Karlin, sottolineando i diversi strumenti d'intervento a disposizione del Pentagono, ha condiviso la necessità di assicurare stabilità nell'area e annunciato alcune visite del sottosegretario alla difesa Austin a Gibuti, in Kenia, Somalia e Nigeria. Sul Medio Oriente, rispetto ad una riflessione del presidente Craxi sulla condizione irrisolta del popolo palestinese, la Karlin ha espresso un cauto ottimismo derivato da un maggiore coordinamento regionale e affermato "molte cose sembrano andare nella giusta direzione, ma il Medio oriente è il Medio oriente".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57451

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35(pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023**

35^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,40.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta del 17 ottobre, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 89(pom.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

89^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE EMERITO DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo del presidente emerito Giorgio Napolitano, sottolineando anche l'onore di averlo avuto come membro di questa Commissione, in significanza dell'importanza e della responsabilità di questo organo da lui scelto, per la sua particolare dedizione alle tematiche europee. Sottolinea, sul piano personale, il grande senso di umanità che esprimeva in ogni contesto e, sul piano istituzionale, il suo pieno impegno per i valori atlantici ed europei.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ricorda il profondo spirito europeista del presidente emerito Napolitano, di cui è espressione, per sua esperienza diretta, il grande lavoro in favore dell'amicizia e della collaborazione tra il nostro Paese, la Slovenia e la Croazia, a partire dal 2009 e proseguito in un proficuo e costante dialogo.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(861\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - European Asylum Support Office), relativo all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ricorda che, dopo la firma dell'Accordo, avvenuta nel 2017, e della relativa Dichiarazione del 2021, il regolamento (UE) n. 439/2010, istitutivo dell'EASO, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/2303, che ha trasformato l'Ufficio EASO nell'Agenzia EUAA (European Union Agency for Asylum). Tale successione normativa, tuttavia, non appare problematica per la ratifica dell'Accordo, poiché lo stesso regolamento del 2021 stabilisce che "i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento", secondo la tavola di concordanza ad esso allegata.

L'Agenzia europea per l'asilo, la cui sede centrale è a Malta, ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS).

In particolare contribuisce all'omogeneità delle valutazioni delle domande di protezione internazionale nell'Unione europea (UE), svolge il monitoraggio e l'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, soprattutto nei casi in cui siano sottoposti a pressioni migratorie sproporzionate, oltre a svolgere altri compiti tra cui quello di fornire assistenza nella ricollocazione o trasferimento dei richiedenti o beneficiari di protezione internazionale nell'Unione.

Nel contesto del Piano operativo per l'Italia del 2016, si è deciso di aprire un ufficio operativo a Roma e, pertanto, l'Accordo in ratifica serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio, riconoscendo ad esso le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

L'Accordo si compone di 16 articoli. Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), esso riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, e impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4).

Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale (articoli 12 e 13), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo, è finalizzata a specificare che il Capo dell'ufficio operativo in Roma può svolgere le funzioni di coordinamento tra l'Agenzia e lo Stato membro, nonché che l'ufficio operativo non ha personalità giuridica autonoma rispetto all'Agenzia e che per gli aspetti di responsabilità del personale e dello stesso ufficio si applicano le corrispondenti norme del regolamento.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'articolo 15, relativo alla risoluzione delle controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, concerne l'entrata in vigore.

Il relatore, valutando che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, si riserva di presentare uno schema di parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE ([n. 71](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 dicembre 2023.

Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio della delega in questione devono essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi specifici, posti dal comma 2 del suddetto articolo 16 della legge di delegazione: individuare il

Ministero della salute, le Regioni e Province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze; adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il regolamento (UE) 2019/4, entrato in vigore il 28 giugno 2022, ha abrogato la previgente normativa, dettata dalla direttiva 90/167/CEE con la quale erano state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati. I mangimi medicati sono uno degli strumenti di somministrazione orale di farmaci veterinari agli animali in allevamento per i trattamenti di gruppo.

Alla predetta direttiva era stata attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Pertanto, con la sua abrogazione, si rende necessario provvedere ad abrogare anche la normativa nazionale, a fini di coerenza e compatibilità con il nuovo regolamento, che è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali.

Pertanto, il campo di applicazione del nuovo regolamento è più ampio rispetto alla precedente direttiva, includendo la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto, l'immissione sul mercato (compreso *import*), l'utilizzo e l'*export* (applicazione parziale ad alcuni articoli) dei mangimi medicati e prodotti intermedi. Lo schema di decreto legislativo, pertanto, provvede ad abrogare esplicitamente la normativa nazionale di recepimento della citata direttiva 90/167/CEE, riportando e facendo salve le sole parti residue reputate funzionali all'applicazione del nuovo regolamento.

Inoltre, lo schema di decreto provvede, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento e dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge di delegazione europea 2021, alla ridefinizione dell'impianto sanzionatorio. In proposito, il Governo fa rilevare che l'impianto sanzionatorio previsto ha un grande valore nella lotta all'antimicrobico resistenza, contribuendo ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento.

Il decreto provvede anche, in linea con le altre procedure autorizzative degli operatori del settore dei mangimi e con l'organizzazione dei controlli ufficiali, alla ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi medicati (OSMM), eliminando vincoli ritenuti obsoleti e semplificando l'*iter* amministrativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che provvede alla conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Le disposizioni adottate si collocano dopo i recenti fatti di cronaca, nei quali i protagonisti, rei o vittime, sono prevalentemente minori. In particolare, le disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile procedono nella duplice forma sanzionatoria e dissuasiva, al fine di rieducare e reinserire il minore autore di condotte criminose, di tutelare i minori vittime di reato e più in generale di tutelare i minori nello spazio cibernetico e nei servizi *on-line*.

Il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I è volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel comune di Caivano, con l'adozione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione nell'ambito del territorio del medesimo Comune (articolo 1). L'articolo 2 reca misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del medesimo Comune, con la predisposizione di specifici percorsi finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ubicate nel territorio comunale.

Il capo II (articoli 3-9) reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile. In particolare, all'articolo 3 si estende l'applicabilità del "Daspo urbano" (e cioè il divieto di accesso a particolari aree della città) anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Si inseriscono ulteriori misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, estendendo il divieto di accesso a scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali aperti al pubblico e pubblici esercizi. Si prevede inoltre che il Questore possa ordinare, alle persone pericolose per la sicurezza pubblica, di lasciare il territorio di un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale.

L'articolo 4 potenzia il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti a offendere, inasprendo il sistema sanzionatorio delle fattispecie con l'arresto in flagranza.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile, spesso commessa dalle "baby-gang", connotata dall'uso della violenza fisica o psicologica e incidente su beni giuridici quali l'incolumità e la libertà individuale della persona e il patrimonio altrui, prevedendo: l'estensione della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore; il divieto di possedere o utilizzare oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica; e l'introduzione della figura di ammonimento analoga a quella prevista in materia di cyberbullismo.

L'articolo 6 modifica alcune disposizioni relative al processo penale a carico di imputati minorenni, in materia di contrasto dei reati commessi dai minori.

L'articolo 7 reca misure relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 8 reca alcune al decreto del presidente della Repubblica sul processo penale a carico di imputati minorenni, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore.

L'articolo 9 dispone il trasferimento in un idoneo istituto per adulti del detenuto tra i 18 e i 21 anni, in relazione a reati commessi durante la minore età, che determini con i suoi comportamenti un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni.

Il capo III prevede disposizioni in materia di offerta educativa. L'articolo 10 interviene con misure integrative e di supporto alle istituzioni scolastiche (Agenda Sud, che persegue la riduzione della dispersione scolastica nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori *deficit* educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità). L'articolo 11, invece, interviene per rafforzare l'attuazione dell'Investimento 1.1 per gli asili nido, di cui alla componente M4C1 del PNRR, concluso nel secondo trimestre 2023, prevedendo un nuovo Piano per asili nido fascia di età 0-2 anni, facendo ricorso alle risorse non assegnate dello stesso Investimento e ad altre risorse.

Il capo IV (articoli 13-16) reca misure per la sicurezza dei minori in ambito digitale. L'articolo 13 reca norme concernenti le applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. L'articolo 14 prevede disposizioni relative all'alfabetizzazione digitale e mediatica finalizzate alla tutela e all'informazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete da parte dei minori. L'articolo 15 reca la designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, individuandolo nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Infine, l'articolo 16 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ([n. 75](#))

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle

controparti centrali.

Il citato regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo, mentre il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) scade il 10 dicembre 2023.

Tramite l'intervento in esame si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi. Si ricorda che per controparte centrale si intende un ente che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su mercati finanziari, diventando l'acquirente per ogni venditore e il venditore per ogni acquirente, al fine di tutelarli dal rischio di inadempienza della controparte.

In linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 27 articoli. In particolare, l'articolo 3 disciplina le competenze della Banca d'Italia, designandola quale autorità unica di risoluzione, incaricata di condurre a termine il procedimento di risoluzione di una controparte centrale.

L'articolo 4 disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente che, tra le altre funzioni, concorre all'apertura di una procedura di risoluzione.

L'articolo 5 disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione, circoscrivendo la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di infrazione.

Gli articoli da 11 a 14 disciplinano l'avvio della risoluzione, la dichiarazione di insolvenza, l'attuazione del programma, la chiusura.

L'articolo 15 prevede l'applicazione del c.d. *bail-in*, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle controparti centrali, delle risorse finanziarie interne.

L'articolo 16 conferisce il potere alla Banca d'Italia di chiedere alla controparte centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività.

L'articolo 17 disciplina lo strumento della "controparte centrale - ponte".

L'articolo 19 si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi extra UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione.

L'articolo 26 contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23.

L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (n. 78)

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 dicembre 2023.

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a)

prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova; b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi) congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese; c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «*in ovo sexing*») che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini; d) promuovere appropriate politiche di incentivazione e sostegno delle tecnologie, anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali; e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano a ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni sinora esposte.

Si evidenzia al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce, all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Consente altresì di adottare nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione tali disposizioni nazionali.

Inoltre, qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica.

Secondo la relazione del Governo, in Germania, con finanziamenti *ad hoc*, è stato inizialmente imposto il divieto di uccisione degli embrioni maschi di pulcino. Tale decisione risulta, tuttavia, attualmente messa in discussione in quanto, ha, di fatto, ad oggi, comportato un'apertura del mercato tedesco alle uova provenienti da Paesi quali Belgio e Olanda in cui tale divieto non vige. Inoltre, in Francia è stato adottato un decreto che dispone il divieto di uccisione dei pulcini, prevedendo dei finanziamenti governativi specifici al fine di garantire la competitività dei produttori sia a livello nazionale che europeo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di situazione di emergenza, macerazione e incubatoio.

L'articolo 3, comma 1, introduce, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova.

Il comma 2 dell'articolo 3 elenca i casi in cui il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile non si applica. In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *c)* fanno rispettivamente riferimento ai casi in cui non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso dei pulcini, ai casi di errore nel sessaggio e a situazioni di emergenza. La lettera *d)* prevede che il divieto non si applichi nei casi in cui l'autorità competente abbia previsto lo spopolamento ai sensi dell'articolo 18 del regolamento europeo. La successiva lettera *e)* consente l'abbattimento dei pulcini in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali, o per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone. Infine, la lettera *f)* consente l'abbattimento nel contesto di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle autorità competenti.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che, in ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi sia effettuato esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo si evidenzia che il regolamento europeo prevede per i "pulcini" solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile".

Il successivo comma 4 prevede che l'applicazione dei succitati metodi alternativi avvenga sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

L'articolo 4 prevede che gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, si dotino di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.

L'articolo 5, al comma 1, prevede che con decreto ministeriale, da adottare entro novanta giorni, siano stabilite le linee guida: per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, per sostenere il sessaggio in ovo, e per favorire, sentite le associazioni nazionali di categoria, l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, al fine di evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.

L'articolo 6 dispone circa il reinserimento dei pulcini maschi e il loro affidamento alle associazioni ed enti aventi ad oggetto la protezione degli animali, o il loro utilizzo per l'alimentazione animale.

L'articolo 7 individua le autorità competenti in materia di vigilanza sugli incubatoi e in tema di accertamento, contestazione delle violazioni e applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento.

L'articolo 8 reca le disposizioni sanzionatorie, in relazione ai divieti e alle prescrizioni introdotti dall'articolo 3.

Al comma 1, per l'inosservanza del divieto di procedere all'abbattimento selettivo dei pulcini, valevole a decorrere dal 31 dicembre 2026, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Il comma 2, nei riguardi di chi effettua l'abbattimento con metodi alternativi alla macerazione senza la prescritta vigilanza del medico veterinario della competente ASL, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Infine, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4.2.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95(ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

95^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF (DOC. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO)

Il [PRESIDENTE](#), in relazione alla calendarizzazione del voto della Commissione nella seduta odierna sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF), informa che la Commissione di merito ha concluso l'esame del documento nella seduta di ieri pomeriggio, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea nella seduta di oggi.

Interviene il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), che stigmatizza con rammarico l'impossibilità per la Commissione di pronunciarsi prima della decisione di merito su uno tra i documenti più importanti dell'anno politico, che si integra nelle procedure del Semestre europeo e in cui si descrive il grado di attuazione delle raccomandazioni dell'Unione europea per l'Italia adottate lo scorso luglio e in cui si prefigura la manovra di bilancio che dovrà essere sottoposta alla valutazione europea.

Ritiene in tal modo pregiudicato il ruolo della Commissione affari europei, la cui centralità era stata riaffermata anche nella scorsa legislatura. Pur ritenendo che la riduzione del numero dei parlamentari non consenta un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari a servizio del Paese, ritiene comunque che la decisione di votare soltanto nella giornata di mercoledì, assunta dalla Commissione, non abbia risolto il problema e sia solo funzionale a garantire la presenza dei senatori della maggioranza in giornate predeterminate.

Sottolinea quindi in senso fortemente critico come la Commissione, allo stato attuale, non possa più fornire alcun adeguato e utile contributo al proprio processo deliberativo sulla NADEF.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), membro anche della 5a Commissione, ricorda che la NADEF, come il DEF, è un documento inemendabile, circostanza che rende il suo esame un esercizio meno determinante. Conferma peraltro che la Commissione bilancio ha terminato il suo esame nella giornata di ieri pomeriggio.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene, invece, che il ruolo del parlamentare non sia solo quello emendativo, ma anche quello di esporre utilmente le proprie idee e ragioni politiche e ascoltare quelle dell'altro. Ricorda a titolo di esempio le ragioni espresse dall'opposizione, nella scorsa legislatura, contrarie all'eccessivo ricorso alla decretazione della Presidenza del Consiglio nella gestione della pandemia da Covid, che furono ascoltate, riportando il dibattito e la decisione sulle misure nella discussione parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle critiche espresse, che in parte condivide, rimarcando come in questa Commissione in particolare si soffra la sovrapposizione delle presenze con altre Commissioni, criticità questa che è già stata rappresentata più volte.

Sull'esame della NADEF, riscontrata la conclusione dei lavori in Commissione di merito e quanto emerso circa la scarsa utilità di procedere ulteriormente, ricorda comunque che la discussione generale è stata svolta e che, come è stato detto, resta un documento su cui non è possibile adottare decisioni sostanziali volte a modifiche o variazioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) consegna alla Presidenza della Commissione un documento che era stato comunque preparato, in cui sono estensivamente illustrate le ragioni della posizione contraria del suo Gruppo sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) assicura l'acquisizione di tale documento agli atti della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, ricordando che la legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia. Ritiene quindi che gli emendamenti al disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo. La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo, in quanto la parte del provvedimento relativa alle reti energetiche presenta ancora aspetti da chiarire e approfondire.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannunciano il voto favorevole dei propri Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica, ricordando che l'intervento, oltre a essere collegato alla manovra di finanza pubblica, costituisce la Riforma 4.1 della

Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche.

Rileva, in particolare, che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8), e ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di prevedere che anche i decreti attuativi previsti dall'articolo 6, per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera e per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica estera, siano sottoposti al *test* di proporzionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca un ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che tra i disegni di legge in esame vi è anche quello a firma del senatore Croatti (AS 412) e concorda sulla necessaria attenzione da riservare ai decreti attuativi, per evitare un possibile contenzioso con l'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede se la formulazione dell'osservazione tiene conto sostanzialmente dei rilievi emersi nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda i contenuti degli interventi in discussione generale, che sono riflessi nello schema di parere da lei illustrato.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ritenendo che l'Accordo riconosce all'Ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea (UE) e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica che la sede di Roma possa assicurare un contributo importante di supporto, vista la criticità del fenomeno per l'Italia e soprattutto per i territori locali di maggiore approdo di immigrati.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delegate al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale,

revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti circa lo stato dell'*iter* presso la Commissione di merito e ricorda che la materia è stata oggetto di esame anche nella scorsa legislatura, ove tuttavia non vi era univocità tra i sindacati militari sul provvedimento.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*), considerato lo stato dei lavori in Commissione di merito, ritiene di poter rinviare il voto, per svolgere ulteriori valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi.

Con riferimento, in particolare, alle agevolazioni per i lavori sui cammini, previste dagli articoli 8 e 9 nei limiti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, ricorda che la validità del regolamento (UE) n. 1407/2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità ai cammini per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime piena condivisione per l'osservazione proposta dal Relatore, chiedendo tuttavia di renderla più incisiva con la soppressione delle parole "valutare l'opportunità di".

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) accoglie la proposta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un quadro normativo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Per quanto riguarda lo stato dell'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 30 giugno, il Consiglio ha adottato l'orientamento generale (*general approach*) in base al quale svolgere i negoziati con il Parlamento europeo nei triloghi che dovrebbero avviarsi a fine settembre.

Nel testo adottato dal Consiglio si tiene conto di diverse proposte modificative avanzate dalle delegazioni degli Stati membri, tra le quali l'inserimento dell'alluminio nell'elenco delle materie prime critiche e strategiche, e il rafforzamento della quota di riciclo, dal 15 al 20 per cento, con soluzioni

innovative. Nel documento del Consiglio si evidenzia anche l'essenziale importanza di un coordinamento tra gli Stati membri, sia nell'aggiornamento della mappatura delle materie prime critiche sui propri territori ai fini di uno sviluppo dei progetti di estrazione per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, sia nella necessità di sviluppare *partnership* bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, in coerenza con i partenariati strategici dell'Unione.

Nell'ambito dei lavori in Consiglio, la delegazione italiana ha anche evidenziato la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti strategici, anche di livello europeo, e l'importanza di chiarire come la recente proposta di una Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) possa contribuire concretamente agli obiettivi del Regolamento. Inoltre, ha chiesto l'ampliamento delle liste delle materie prime critiche e strategiche, per includere materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera come il polisilicio, il fosforo e il neon, e il rafforzamento della circolarità (rifiuto/risorsa) attraverso una mappatura delle materie prime secondarie e l'*urban mining* (estrazione dai rifiuti urbani).

Il Parlamento europeo, a sua volta ha esaminato la proposta, adottando una serie di emendamenti il 14 settembre, in cui si prevede tra l'altro l'aumento dal 40 al 50 per cento, entro il 2030, della quota dei materiali da lavorare e raffinare nel territorio europeo, rispetto al consumo annuo dell'UE. Per quanto riguarda la quota riciclata di materiali, il Parlamento europeo propone di sostituire l'obiettivo generale del 15 per cento, con un impegno ad aumentare del 10 per cento la quota di ciascun materiale, e l'impegno a recuperare almeno il 45 per cento di ciascun materiale presente nei rifiuti prodotti dagli Stati membri.

Tuttavia, la proposta nel suo complesso, come emendata, non ha ottenuto la maggioranza dei voti della plenaria del Parlamento europeo, necessari per la sua approvazione in prima lettura, ed è stata quindi rinviata alla Commissione industria (ITRE), su richiesta della relatrice, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo, "ai fini di negoziati interistituzionali".

Sulla proposta, si ricorda, è stata trasmessa la relazione del Governo, in cui l'iniziativa è valutata conforme all'interesse nazionale e in cui se ne sottolinea la particolare urgenza, per la necessità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e salvaguardare l'economia europea nelle transizioni verde e digitale e nello sviluppo del settore spazio e difesa.

Si ricorda infine che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 3 luglio e che 21 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno finora esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea (UE) e l'Armenia, che si sostituisce agli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ([n. 75](#))

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Ritiene che con lo schema di decreto in titolo si completi la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi, in linea con l'ordinamento europeo, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea (UE) e il Qatar, volto a sostituire gli accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime la sua adesione allo schema di parere e ricorda, incidentalmente, l'altro provvedimento che riguarda il Qatar, ovvero la proposta di direttiva COM(2023) 234, sulla lotta alla corruzione dei funzionari dell'UE e degli Stati membri, di cui chiede che sia proseguito l'esame.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ([n. 78](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in sostituzione della relatrice, senatrice Bevilacqua, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Ricorda quindi che, in base ai principi e criteri direttivi specifici, previsti dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2021, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni

caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1099/2009 consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti, nonché di introdurre nuove disposizioni in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire metodi di abbattimento di maggiore protezione degli animali, rispetto a quelli di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), previa approvazione da parte della Commissione europea, che si esprime entro un mese dalla notifica.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, evidenziando tuttavia una serie di rilievi.

In particolare, con riferimento alle deroghe previste all'articolo 3, comma 2, propone di rilevare che quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega. Tuttavia, gli attuali limiti tecnologici nell'individuazione del sessaggio rendono necessarie le predette deroghe ai divieti, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto.

Sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, propone di rilevare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009". Propone poi di evidenziare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 7 e di prevedere all'articolo 8 la destinazione dei proventi delle sanzioni.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 8, propone di rilevare che la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 3, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale, in linea con l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui possono essere previste sanzioni penali "nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti".

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) conviene sulle osservazioni proposte e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, legge annuale sulla concorrenza 2022; ricordato che esso costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge sulla concorrenza 2022 contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia; valutato che gli emendamenti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 870

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale; valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833 E CONNESSI

La 4a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica; considerato in particolare il disegno di legge n. 833, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche; considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "*test della proporzionalità*", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata; ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura *EU-Pilot*; ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859, del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 n. 565, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione; rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8); valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 861

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio

operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta;
considerato che l'EASO è stato sostituito, sin dal 2021, dall'Agenzia europea per l'asilo (EUAA), istituita dal regolamento (UE) 2021/2303, e che questa ha la sede centrale a Malta e ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS);
considerato che l'Accordo stabilisce a carico dell'Agenzia europea i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano, e impegna l'Italia a rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni;
valutato che l'Accordo riconosce all'ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche;
valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematiche rispetto alla normativa;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi;
rilevato che gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti;
valutato che il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*;
ricordato che la validità del predetto regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si invita la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure volte alla promozione e

valorizzazione dei cammini d'Italia e dei relativi luoghi e siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico, anche quelle finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862**

La 4^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021; considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente; valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75**

La 4^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali; considerato che il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo; rilevato che il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) scade il 10 dicembre 2023; valutato che, con lo schema di decreto in titolo, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi; valutato che, in linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali; valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 860**

La 4^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021; considerato che l'obiettivo dell'intesa è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente; ricordato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione

europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri; ricordato altresì che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78**

La 4^a Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021); considerati i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; considerato che, in base ai predetti criteri specifici di delega, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione; evidenziato al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009:

- stabilisce all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento e di introdurre nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali;
- stabilisce inoltre, che qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica;
- infine, l'allegato I al regolamento prevede, per l'abbattimento dei "pulcini", solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile",

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, si rileva che i casi di esenzione dal divieto previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega, che contempla i seguenti casi di esenzione: casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali; casi specifici nei quali l'abbattimento sia necessario per motivi connessi alla protezione degli animali (articolo 18, comma 2, lettera *a)* della legge n. 127 del 2022). Tuttavia, le attuali conoscenze tecnologiche sembrano limitare la individuazione tempestiva del sessaggio alle sole uova *brown*, mentre per le altre (*white*) l'inattendibilità dei risultati e i margini di errori nel processo di identificazione possono integrare le situazioni di inapplicabilità dei divieti, di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 3, comma 2, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto;

sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009";

con riferimento all'articolo 7, si osserva che la rubrica dell'articolo menziona solo la vigilanza sugli

incubatoi, prevista dalla lettera *a*), e non anche l'accertamento, la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento, di cui alla lettera *b*); con riferimento all'articolo 8, si osserva l'assenza di disposizioni in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

sempre con riferimento all'articolo 8, si osserva altresì che, in ragione anche dell'inclusione della tutela degli animali nella Costituzione (articolo 9), la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale. Dispone infatti l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che fissa i principi generali di delega per l'attuazione del regolamento, che possono essere previste sanzioni penali *"nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti"*.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133(pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

133^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 4, al comma 3, prevede l'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dinanzi al quale dovranno svolgersi le procedure di conciliazione, in contraddittorio tra le parti, in materia di notifica e rimozione di contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi on line. Si stabilisce quindi che l'organismo sia finanziato dai contributi dei gestori delle diverse piattaforme sottoposti ai relativi obblighi di legge.

A tale riguardo, occorre avere conferma che il finanziamento del suddetto organismo di conciliazione non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di gestori rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è volto ad ampliare l'ambito dei beni culturali per i quali è consentita la libera circolazione e a favorire l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e *network* economico-culturali.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede modifiche nella qualificazione di bene culturale, innalza da 50 a 70 anni l'anzianità dei beni di interesse per la storia della scienza e della tecnica, dispone l'incremento delle soglie di valore per l'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio nazionale, istituisce il silenzio assenso nel caso in cui l'attestato di libera circolazione del bene non venga rilasciato nei termini previsti dalla normativa, stabilisce l'ampliamento dei casi nei quali la spedizione o l'importazione in Italia sono certificati a domanda dall'ufficio di esportazione. L'articolo 3 introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati.

In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene prevista inoltre alla lettera *b*) del comma 1 la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, l'articolo 4 dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura proposta, anche con riguardo alla disponibilità delle risorse impiegate, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ([n. 82](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra una proposta di parere non ostativo sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento istituisce un contributo di

5 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero della cultura.

Per quanto di competenza, rileva che la copertura finanziaria, pur presentando le necessarie disponibilità, andrebbe riformulata specificando l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, in quanto decorrente dal prossimo esercizio finanziario.

Andrebbero inoltre specificati sia il bilancio triennale di riferimento (2023-2025) sia l'anno di riferimento del fondo speciale (2023).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Considerato che tale condizione è stata correttamente recepita, tenuto conto dei chiarimenti sui profili finanziari dell'Accordo forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore, non essendovi osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta richiesti nella scorsa seduta.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE informa che si è in attesa della trasmissione del quadro completo degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo pertanto di sospendere la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quando di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di risposta in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica già richiesta.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.9, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2), risulta necessario avere conferma della disponibilità

delle risorse impiegate a copertura.

Sui restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che in ordine alla proposta 1.0.9 è necessario inserire, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola d'invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti approvati, ad eccezione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2), su cui chiede di sospendere momentaneamente l'esame essendo in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE propone di sospendere quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo in ordine all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO conferma che in ordine alla proposta 1.0.500 (testo 2) vi è la disponibilità delle relative risorse, per cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.9, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta in fine del seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto che la relazione tecnica allegata allo schema in esame evidenzia che il decreto non determina effetti per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere metodologico riferite alla determinazione dei fabbisogni *standard*,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124(pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023**

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

*Intervengono il ministro della salute Schillaci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sulle recenti evoluzioni relative alle tematiche afferenti al suo Dicastero, anche con riferimento allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla prossima manovra di bilancio

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce l'odierna procedura informativa.

Il ministro SCHILLACI svolge le comunicazioni inerenti la procedura informativa in titolo.

Dopo un breve intervento del sottosegretario GEMMATO ha la parola il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*).

Interviene brevemente in relazione all'ordine dei lavori il presidente [ZAFFINI](#).

Successivamente ha la parola la senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*).

Interviene brevemente il presidente [ZAFFINI](#), che dà quindi la parola al senatore [ZULLO](#) (*FdI*).

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone infine il rinvio del seguito delle comunicazioni in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il disegno di legge in esame concerne l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO) relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, del 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Riepilogate le finalità generali dell'Accordo, la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*), passando merito ai profili di competenza, segnala innanzitutto l'articolo 1, che delinea le specificità delle categorie di personale dell'Ufficio.

L'articolo 10 prevede l'esenzione dall'imposizione diretta delle retribuzioni corrisposte al personale dell'Ufficio.

L'articolo 11 riguarda l'autorizzazione per lo svolgimento in Italia, da parte dei familiari del personale statuario, di attività di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 12 disciplina il regime previdenziale e sanitario del personale EASO.

Quanto al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, mercoledì 18 ottobre, al termine della quale si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori. L'Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta di oggi non avrà dunque luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4.2. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 125(ant.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

125^a Seduta
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Previo verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata a maggioranza.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo oggetto del disegno di legge n. 862, la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala innanzitutto l'articolo 7, paragrafo 2, il quale prevede l'osservanza degli ordinamenti delle parti in materia di ingresso o uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o posta, anche in riferimento alle misure sanitarie.

Il paragrafo 6 dell'articolo 9 riconosce il diritto di inviare e mantenere personale nel territorio dell'altra parte. Le parti di conseguenza agevolano e accelerano il rilascio dei necessari permessi di lavoro. L'articolo 15, paragrafo 6, impegna le parti a prendere misure efficaci contro gli atti di interferenza illecita, fra le quali i controlli di sicurezza sugli equipaggi.

Per quanto riguarda gli aspetti sociali, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 21, le parti garantiscono la conformità dei rispettivi ordinamenti e procedure agli atti normativi di cui all'allegato II, parte G.

Il successivo comma 2 prevede l'esame dell'impatto dell'Accordo sul lavoro, nonché la collaborazione sulle questioni del lavoro e la promozione di elevati livelli di tutela.

Il paragrafo 4 concerne il riconoscimento dei benefici derivanti da elevate garanzie per i lavoratori nel contesto dell'apertura e della competitività dei mercati.

Le parti si impegnano, in base al paragrafo 5, alla promozione e all'applicazione delle norme

fondamentali sul lavoro riconosciute a livello internazionale.

Il successivo paragrafo 6 impegna inoltre le parti a promuovere altre norme e accordi a livello internazionale, in ambito sociale e lavorativo, pertinenti per il settore dell'aviazione civile e la loro efficace attuazione e applicazione.

Infine, ciascuna parte può richiedere, ai sensi del paragrafo 7, la convocazione del comitato misto di cui all'articolo 23, al fine di discutere di questioni attinenti al lavoro ritenute significative.

In conclusione, motiva la propria proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) riepiloga brevemente l'andamento della trattazione dei disegni di legge in titolo presso la Commissione di merito. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le questioni concernenti la sanità di cui all'atto n. 182 sono state oggetto delle comunicazioni del Ministro della salute avviate nella seduta di ieri, il cui seguito è stato rinviato. Giudica dunque utile proseguire l'esame successivamente alla conclusione della procedura informativa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=57451

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 130 del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

130a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 28 novembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno». (951).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 29 novembre 2023, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Adriano Galliani nel collegio uninominale 6 della Regione Lombardia e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Prima di iniziare, a nome del Gruppo PD, che ha per tempo avvisato la Presidenza, ha chiesto di intervenire in via eccezionale a inizio seduta il senatore Verini.

Ne ha facoltà.

Per una informativa urgente dei Ministri della giustizia e della difesa

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, attraverso lei rinnoviamo la richiesta di una urgente informativa al Parlamento da parte del Governo su due delicatissimi temi che riguardano la giustizia.

Alla Camera, poco fa, è stato chiesto al ministro Crosetto di riferire sui contenuti della sua intervista al «Corriere della Sera», nella quale ha adombrato complotti contro il Governo da parte della magistratura; un'enormità che non può essere derubricata, ma non voglio entrare nel merito del giudizio. Crosetto stesso aveva chiesto di essere audito dall'antimafia o dal Copasir per possibilità di secretare, come se ci fossero chissà quali cose da secretare, ma la sede idonea non possono essere che le Aule del Parlamento.

Così come la Camera ha chiesto che il ministro Crosetto vada a spiegare, noi invece chiediamo che venga qui il ministro Nordio, che deve dirci cosa fa per tutelare davvero l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri. (*Applausi*).

Infine, chiediamo al ministro Nordio, attraverso lei, signor Presidente, dopo il rinvio a giudizio del suo sottosegretario Delmastro Delle Vedove per rivelazione di segreti d'ufficio, di venire qui a spiegare perché in Parlamento volle coprire il Sottosegretario che passò - come ha scritto oggi il giudice per le indagini preliminari - al suo compagno di partito Donzelli degli atti che vennero usati - questo è quello che è stato affermato - per diffamare parlamentari dell'opposizione.

Alla Camera il Gruppo PD ha chiesto di calendarizzare una mozione di sfiducia nei confronti di Delmastro. Secondo noi, senso dello Stato e del decoro politico richiederebbero di non aspettare mozioni di sfiducia. Ma in ogni caso chiediamo che sia lo stesso Nordio a venire a spiegare e motivare al Parlamento le sue valutazioni passate e presenti sulla condotta del suo Sottosegretario. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, io mi associo a quanto ha detto adesso il collega Verini. Mi associo altresì - e considero giusto che ciò emerga con forza anche in quest'Aula - alla richiesta che è stata fatta stamattina alla Camera da parte di vari Gruppi di opposizione sulla necessità di avere nella Aule del Senato e della Camera la presenza del ministro Crosetto in relazione alle sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa su uno dei principali quotidiani italiani.

Io vorrei ricordare, signor Presidente, che il ministro Crosetto ha detto testualmente che ci sarebbe un unico grande pericolo, cioè quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i Governi di centrodestra, cioè l'opposizione giudiziaria. È vero che noi viviamo in un Paese nel quale questo è un *evergreen* - chiamiamolo così - del centrodestra. Ricordiamo tutti le varie cose che, nel corso degli anni passati, in particolare il presidente Berlusconi diceva nei confronti delle cosiddette toghe rosse e, quindi, non è certo una novità.

Tuttavia, signor Presidente, francamente ritengo molto grave che siano state dette quelle frasi da un autorevole Ministro del Governo che - ricordo - è anche il Ministro responsabile dell'Arma dei carabinieri e questo introduce anche qualche elemento particolarmente inquietante. Questa tesi secondo la quale ci sarebbe una opposizione giudiziaria - usando dal mio punto di vista un termine totalmente inaccettabile sul piano costituzionale - pronta a tramare per far cadere il Governo, non è onestamente qualcosa che si può lasciar passare.

Penso altresì - e voglio dirlo con grande chiarezza - che il Ministro deve venire a riferire in Assemblea. Non esiste che vada al Copasir o in Commissione antimafia. Abbiamo un obbligo, un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini (*Applausi*). E, quindi, l'idea che il ministro Crosetto, dopo aver detto queste cose, possa dire di voler essere audito in Commissioni, nelle quali sappiamo essere possibile che gli atti vengano secretati, e quindi in qualche modo si possa sfuggire all'obbligo di trasparenza, francamente mi sembra davvero molto discutibile.

Pertanto, torno a chiedere qui a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra che il ministro Crosetto venga in Aula a confrontarsi con il Parlamento, a chiarire cosa voleva dire, cosa intendeva; venga a dirci se c'è

un legame tra le sue dichiarazioni e quello che è successo poche ore fa, almeno a suo avviso, cioè il rinvio a giudizio del sottosegretario Delmastro. Insomma, si sgomberi il campo da qualunque elemento oscuro che io penso onestamente porti un danno molto serio alla democrazia di questo Paese. Venga a farlo in questa sede, perché credo che sia davvero un atto dovuto. *(Applausi)*.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, sullo stesso argomento ovviamente.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, sull'argomento c'è la piena associazione alle richieste presentate dai colleghi. Ma sull'ordine dei lavori desideriamo comunicare un altro tema.

[PRESIDENTE](#). Senatore, io do la parola su questo argomento. Per altri argomenti ci sono gli interventi di fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Questo intervento è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, ma non su altri argomenti.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). L'argomento sull'ordine dei lavori, se permette, prima lo deve ascoltare e poi casomai stabilire.

PRESIDENTE. Gli interventi sull'ordine dei lavori, che hanno fatto il Capogruppo del Partito Democratico e il senatore De Cristofaro, sono stati concordati con la Presidenza.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Questo è un altro capitolo. Io sto parlando dell'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se lei interviene sull'ordine dei lavori, su quello che trattiamo oggi, io le do la parola; in caso contrario, le lascio la parola a fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Presidente, lei sa che sull'ordine dei lavori deve dare la parola. Poi ha la libertà...

PRESIDENTE. Io le do la parola sull'ordine dei lavori, se vuole parlare di questo argomento. In caso contrario, la invito a intervenire a fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Ma di che cosa ha paura, Presidente? *(Applausi)*. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Caro senatore, lei sta parlando con un senatore che non ha proprio paura di niente, e proprio per questo motivo le tolgo la parola.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (Relazione orale) (ore 16,50)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 782.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. *(Brusio)*

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, sono in quest'Aula da sei anni e mai si è concordato un intervento.

PRESIDENTE. Io lo sono da dieci, Presidente.

PATUANELLI (M5S). Mai in quest'Aula si è concordato l'argomento dell'ordine dei lavori. In quest'Aula si è intervenuti sull'ordine dei lavori per tantissimi motivi, in modo probabilmente *borderline* rispetto al Regolamento, ma questa è diventata una prassi.

Per questo motivo, sull'ordine dei lavori, io le anticipo che il Movimento 5 Stelle abbandona quest'Aula, perché riteniamo che non si possa non dare la parola sull'ordine dei lavori a un senatore che lo richieda. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori di non intervenire e al senatore Barcaiuolo di svolgere il suo intervento.

[BARCAIUOLO](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento

atmosferico transfrontaliero a lunga distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, nonché delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo stesso, che introducono disposizioni finalizzate all'incremento degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso più rigorosi impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Con tali strumenti è infatti stata estesa l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM 2,5) ed è stata data priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il cosiddetto *black carbon*, ossia il nero di carbonio o nerofumo prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti, elementi che sono causa di gravi malattie cardiopolmonari e cancerogene.

Le misure normative prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV), derivanti da prodotti per uso domestico, architettonico o privato e introducono disposizioni per la raccolta o lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente delle sostanze e sulle proiezioni delle emissioni che devono essere rese note al pubblico.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione.

In conclusione, è per questi motivi che propongo all'Aula l'approvazione del disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, scusate, ma non so se per voi è normale procedere e andare avanti con un Gruppo parlamentare che ha lasciato l'Aula pochi minuti fa. Ditecelo perché, nel caso, se considerate la cosa normale, anche il mio Gruppo farà la stessa cosa e lascerà l'Aula.

Vedete voi. È evidente che noi pensiamo che non si possa andare avanti con un Gruppo parlamentare che ha lasciato l'Aula.

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, io applico il Regolamento. Se vuole, apriamo un dibattito. Il Regolamento prevede che debba esserci almeno la comunicazione degli interventi alla Presidenza. A me non è stato comunicato nulla. Il Partito Democratico ha comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto? Sì. Lei ha comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto sullo stesso argomento? Sì. Da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle non c'è stata tale comunicazione. Non gli stavo dando la parola per il semplice motivo che nessuno ha chiesto e comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto. Cosa devo fare? Se volete, rientrano e dicono quello che vogliono, ma a questo punto per me è anarchia pura. Se vogliamo lavorare nell'anarchia pura, io non ho problemi. *(Commenti)*. Se volete lavorare nell'anarchia pura, da parte di Gian Marco Centinaio non ci sono problemi. Qui ognuno fa quello che vuole.

Se volete, sospendo per qualche minuto la seduta... *(Commenti)* e spieghiamo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che c'è un Regolamento che, in quanto tale, va rispettato.

In ogni caso, in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,56, è ripresa alle ore 17,07).

Colleghi, prima di proseguire nei nostri lavori, do lettura del comma 5 dell'articolo 84 del Regolamento. Lo leggo a voi, ma anche a me stesso: «Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti».

Oltre alla lettera del Regolamento, così la Giunta per il Regolamento, lunedì 22 dicembre 2008, presidente del Senato Schifani, tra le comunicazioni del Presidente: «I senatori che, in apertura di seduta o nel corso di essa, intendono intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono preventivamente informare la Presidenza dell'oggetto dei loro interventi. L'oggetto deve essere specificato. Non è sufficiente una semplice indicazione di intervento sull'ordine dei lavori».

Centinaio non è impazzito tutto a un tratto.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, presidente Patuanelli.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, io sono certo che lei non è mai stato pazzo e non è impazzito oggi. La ringrazio per aver letto i due riferimenti al Regolamento e alla Giunta per il Regolamento. Sarà mia cura, ovviamente, far recapitare alla Presidenza tutti i precedenti in cui ciò non è avvenuto, ma penso che sia giusto chiudere così la questione.

Il nostro intervento sull'ordine dei lavori verte su un gesto di cortesia istituzionale nei confronti della Presidenza, del Presidente del Senato, per avvisare che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha recentemente scritto al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, onorevole senatore Franceschini, in ordine a ciò che è apparso negli ultimi giorni come tema molto centrale, sentito in particolare dagli organi di stampa, ovvero le omesse dichiarazioni del senatore Gasparri nella dichiarazione annuale, nella dichiarazione che è obbligo di legge per ogni eletto, fatta a inizio legislatura.

È un'omissione da lui stessa ammessa, ma che apre alcuni scenari verso i quali riteniamo di poter dire che vi sono degli elementi che portano a chiedere alla Presidenza del Senato un intervento, in ordine anche al rispetto del regolamento etico e di comportamento dei singoli senatori, rispetto al fatto che è necessario che ciascun senatore svolga la sua funzione nell'interesse esclusivo della Nazione.

Rispetto a questo, sul termine esclusivo abbiamo qualche dubbio e quindi, oltre ad avvisare l'Assemblea di ciò che abbiamo posto all'attenzione della Giunta per le elezioni, riteniamo che sia indispensabile anche un intervento della Presidenza del Senato. *(Applausi)*.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche noi riteniamo opportuno un intervento del Presidente del Senato a tutela di questa Assemblea, delle garanzie e delle prerogative dei senatori, perché pensiamo che il tema della omissione della comunicazione da parte del senatore Gasparri dei suoi incarichi sia qualcosa che attenga alla trasparenza che deve contraddistinguere il nostro lavoro e il nostro operato in quest'Aula e attenga anche al dovere informativo che ha ciascuno di noi nei confronti di organismi come la Giunta delle elezioni che devono valutare se gli incarichi che ciascuno di noi può avere in enti o società possono portare a rischi di incompatibilità con il ruolo che svolgiamo in quest'Aula.

Riteniamo quindi opportuno che ci sia un intervento del Presidente che faccia chiarezza su questi temi, anche se la Giunta delle elezioni è stata già interessata della questione e si avvierà un *iter* istruttorio che servirà a stabilire se gli incarichi che il senatore Gasparri risulta non aver comunicato all'inizio della legislatura possono portare a profili di incompatibilità con il suo ruolo.

Questi sono problemi di rilevante gravità sui quali riteniamo importante e opportuno che il Presidente del Senato intervenga. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, lei avrà anche spiegato il Regolamento. Io non voglio polemizzare, voglio solo dire che mi associo, anche a nome del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, alle richieste avanzate dal senatore Patuanelli, visto che mi trovano d'accordo.

PRESIDENTE. Il Presidente La Russa interverrà in merito.

Saluto a rappresentanze di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo linguistico «Francesco Selmi» di Modena, e quelli del corso di diritto parlamentare italiano ed europeo dell'Università di Parma, che stanno assistendo ai nostri lavori, in una seduta "frizzante". *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 782 (ore 17,13)

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Essendo la prima votazione aspetto tutti. Mi scuso pubblicamente con la senatrice Pirro perché la scorsa settimana non le ho permesso di votare ma non l'avevo vista. (*Applausi*).

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo e per sottolineare - come succede ogni tanto quando ci occupiamo delle ratifiche di trattati - che si tratta di ratifiche che attendono un tempo lunghissimo per arrivare in porto. In questo caso stiamo parlando di una Convenzione del 1979 che poi è stata firmata a Göteborg nel 1999. Si spera sempre che questo tipo di atti giungano a conclusione un po' prima e non facciano come il vino buono, che deve invecchiare per decenni in cantina.

[CRAXI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento in esame va collocato nel quadro degli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali più rigorosi sul fronte della riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici. Ricordo che la Convenzione di Ginevra, firmata nel novembre del 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 289 del 1982, rappresenta il primo documento internazionale legalmente vincolante sui problemi dell'inquinamento atmosferico. I protocolli attuativi che ne sono seguiti hanno consentito l'articolazione di specifici impegni per le diverse classi di inquinanti e hanno fissato regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico. Questo atto è un deciso passo in avanti a salvaguardia dell'ambiente e, di conseguenza, a tutela della salute umana, che non può trovarci insensibili o distratti.

A nome del Gruppo Forza Italia, annuncio il nostro voto favorevole alla ratifica. (*Applausi*).

[TREVISI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (M5S). Signor Presidente, è di poche ore fa una notizia ANSA secondo cui i morti nel mondo per inquinamento sono ogni anno 5,1 milioni. Si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica «British medical journal».

A me sembra che sarebbe un'occasione mancata non parlare di questa ratifica, perché riguarda temi che spesso sono poco conosciuti, come l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico. Si tratta di forme di inquinamento definite secondarie, però sono causate da quegli inquinanti che comunque concorrono ai cambiamenti climatici, insieme alle forme primarie e ad altri tipi di inquinanti, come gli ossidi d'azoto, che derivano tutti dalla combustione delle fonti fossili. Le stesse soluzioni che proponiamo da anni per ridurre l'inquinamento primario e gli effetti sui cambiamenti climatici valgono anche per l'acidificazione del mare, ad esempio. Infatti, proprio il grande aumento della percentuale di CO₂ nell'atmosfera crea delle reazioni chimiche all'interno dei metalli presenti nell'acqua marina che acidifica e diminuisce il pH del mare e quindi aumenta i danni sugli ecosistemi marini. Allo stesso modo, anche i fertilizzanti e l'eccessivo uso di chimica in agricoltura causano dei

danni, insieme a tutte le emissioni inquinanti che concorrono al dato così eclatante prima citato, ossia 5,1 milioni di morti ogni anno dovuti all'inquinamento.

Credo che queste Convenzioni non debbano rimanere solo sulla carta, ma alla ratifica debba seguire l'applicazione di quelle tecnologie che si basano sulla non combustione delle fonti fossili. Questo non solo per un motivo legato ai cambiamenti climatici, ma perché tutto il mondo e lo sviluppo economico stanno andando su queste tecnologie, quindi ci sono anche motivi economici: dobbiamo diventare padroni di queste tecnologie per poterle esportare. Ecco perché dobbiamo investire in queste tecnologie pulite. L'altro motivo è quello della salute umana, perché purtroppo l'inquinamento causa diverse vittime ogni anno.

Quindi, dobbiamo assolutamente agire in questo senso e trovo paradossale che non si riesca a capire che gli interventi prioritari di questo Paese sono chiari: le fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, tutte cose che invece vengono oggi messe in secondo piano da questo Governo.

Un altro problema importante è quello della mobilità ferroviaria, che nel Sud Italia è disastrosa: non capisco perché per arrivare dal Sud Italia a Roma serva il doppio del tempo e perché i treni siano fatiscenti rispetto a quelli presenti nel Nord Italia. Ci stiamo concentrando su delle opere, magari inutili, come il Ponte sullo Stretto, che è un intervento faraonico che ha voluto il ministro Salvini, dimenticando che magari in Sicilia si viaggia ancora con i treni *diesel* che sono altamente inquinanti. È evidente che il Ministro ha pensato a questo intervento, a questa piramide nel deserto che è il Ponte sullo Stretto, ma non sta pensando a realizzare una rete ferroviaria ad alta velocità per il trasporto di persone e merci in modo sostenibile e pulito. Il suo intento, realizzando questa grande opera, che poi sarà inutile in assenza di tutte le infrastrutture primarie nelle Regioni del Sud, forse è quello di ottenere una certa visibilità e di non essere ricordato solo per le sue felpe o per l'animazione al Papeete. Questo è assolutamente sbagliato. Noi dobbiamo pensare subito a realizzare le opere necessarie. Oggi i treni del Sud Italia hanno velocità paragonabili a quelle dei treni a vapore, mediamente 100 chilometri orari. Non capisco perché non possiamo avere treni con una velocità media di 150-200 chilometri orari. Per percorrere il tratto da Lecce a Roma ci vogliono sei ore, che è tantissimo, e questo quando non c'è un evento straordinario, perché bastano due gocce di pioggia o - non so - che salga il ministro Lollobrigida, perché i tempi di percorrenza aumentino notevolmente. Non si capisce perché non possiamo avere nel Sud Italia dei treni efficienti e non inquinanti. Ci dovremmo concentrare sulle opere necessarie, e puntare sulle tecnologie che oggi servono a questo Paese, che sono menzionate in questa ratifica, ma che rientreranno anche fra le materie che saranno affrontate nei prossimi giorni nella COP28.

Si tratta delle tecnologie che erano previste nel superbonus. A proposito di questa misura, l'altro giorno vedendo Rai3 pensavo fosse Rete4, perché ormai sono molto simili, e riflettevo sul fatto che anche il superbonus è stata una misura distrutta mediaticamente. Sappiamo invece che ha funzionato nella fase della pandemia, ma poi quello che è successo è che tutti i partiti politici, anche se la misura funzionava, hanno chiesto la proroga all'infinito senza un *décalage*. Quello che è successo, quindi, è soprattutto colpa di chi ha chiesto le seconde case e le avete chieste tutti, delle proroghe all'infinito senza un *décalage* delle percentuali. Sono quelle, però, le misure che servono al nostro Paese, misure che consentano di efficientare le nostre case e renderle elettrificate, misure che consentano di avere una mobilità di media-lunga percorrenza sui treni e di avere una mobilità elettrica all'interno delle città. La strada è chiara: o andiamo in questa direzione e capiamo che questa direzione ci porterà ad essere più competitivi, a poter esportare queste tecnologie in tutto il mondo, oppure saremo costretti a vivere in un mondo inquinato e a importare le tecnologie dall'estero. (*Applausi*).

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione di due accordi internazionali sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero, accordi che sono stati firmati a Göteborg nel 1999 e a Ginevra nel 2012. Ammiro l'elasticità retorica del collega che mi ha preceduto, che riesce a infilare su questo argomento il Papeete, non so come ne sia capace. (*Applausi*).

Detto ciò, questi accordi fanno parte della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, nota come convenzione sull'aria. L'obiettivo principale, quindi, non è parlare del Papeete, ma è controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e polveri sottili.

L'Italia, di fatto, ha già una normativa conforme agli adempimenti previsti da questi accordi e questa normativa esiste sia a livello interno (quindi italiano) che europeo; in particolare, la direttiva n. 2284 del 2016 e il decreto legislativo n. 81 del 2018 sono già in linea con gli obblighi previsti dagli accordi. Oggi è in esame la ratifica finale su cui annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

[MENIA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MENIA](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, userò poche parole per motivare il voto favorevole di Fratelli d'Italia alla ratifica di questi due accordi che, come diceva poco fa il senatore Paganella, in realtà discendono da un primo e fondamentale Accordo noto come convenzione sull'aria, firmato a Ginevra già nel lontano 1979, che dava una linea di indirizzo a cui sono seguiti dei protocolli attuativi. Questi infatti sono, di fatto, dei protocolli. Il senso è quello di guardare alla tutela a lungo termine della salute umana, che è in tutta evidenza connessa alla salute dell'ambiente. Non si tratta, quindi, di affrontare ideologicamente qualche cosa, né di fare polemiche banali e sterili che servono veramente a poco, ma di esprimere un voto con scienza, coscienza e conoscenza di ciò che si fa.

In particolare, ci dedichiamo alla riduzione dell'acidificazione degli oceani, cioè quel fenomeno - banalmente spiegato - che deriva dalla immissione di anidride carbonica e che provoca la decrescita del PH degli stessi. Il fenomeno delle piogge acide che oggi tutti noi conosciamo nelle nostre città in realtà deriva da questo.

L'altro fenomeno è quello dell'eutrofizzazione. Si parla sempre di acqua, ma gli elementi sono connessi, come ci spiegava la filosofia antica. Si tratta, cioè, del processo degenerativo delle acque che deriva dall'azoto, dal fosforo, eccetera, e che anche in questo caso porta alla creazione di condizioni che si riverberano immediatamente sulla salute dell'ambiente e sulla salute umana.

L'altra questione che viene affrontata dal provvedimento di ratifica è connessa all'aria. Tutti noi che viviamo nelle città abbiamo imparato a conoscere già da bambini il fenomeno dei particolati, che portano a malattie respiratorie, a degenerazioni cancerogene. Tutto questo è argomento al nostro esame.

È giusto, quindi, esprimere un voto favorevole. L'Italia, su tutto questo, è comunque un Paese avanzato in termini di tutela dell'ambiente e si pone nel solco di un vecchio proverbio che ricordo di aver imparato tanto tempo fa e che ci hanno insegnato gli indiani d'America i quali, siccome ci dedichiamo alla nostra terra, ci dicevano proprio questo: la terra non ci è stata data in eredità dai nostri padri, ma piuttosto in prestito dai nostri figli. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
(Relazione orale) (ore 17,29)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 857.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[CRAXI](#), *f. f. relatrice*. L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2022.

Siamo di fronte a un Trattato che si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e ciò anche al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità, anche mediante una più incisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna.

La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo gli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare la pena erogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio Paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi e ciò al fine di favorirne il reinserimento sociale.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo ancora una volta per dichiarare il nostro voto favorevole. Si tratta di un Trattato di mutuo accordo per le esecuzioni penali di condannati rispettivamente nei due Paesi. Mi sembra che sia un buon Accordo che può servire alla cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. Direi che non c'è alcun motivo ostativo, per cui certamente voteremo a favore, questa volta anche di un Accordo stipulato non troppo tempo fa, il che è una buona notizia.

[CRAXI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, l'Accordo siglato tra i due Paesi individua, nei rispettivi Dicasteri della giustizia, le istituzioni competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento e, naturalmente, ne disciplina tutte le condizioni necessarie.

Al centro c'è con tutta evidenza l'interesse della persona detenuta, che deve prestare il proprio consenso, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, al fatto di scontare la sua pena comminata in termini definitivi nello Stato di origine o di residenza. Ciò va nella direzione di consentire una prospettiva futura, il reinserimento sociale dello stesso individuo condannato, che nel Paese di origine o di residenza potrebbe avere solidi legami familiari, amichevoli, lavorativi.

Il Gruppo di Forza Italia vota dunque a favore della ratifica del Trattato, che si configura nei termini di un rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e, più in generale, con le realtà esterne dell'Unione europea in materia di cooperazione internazionale giudiziaria, con inevitabili benefiche ricadute sul terreno del contrasto ai fenomeni criminali.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, questo Accordo con gli Emirati Arabi permette a chi è detenuto in uno dei due Paesi di poter scontare la pena, che è già stata erogata appunto dal Paese ospitante, nel suo Paese d'origine, al fine di poter avere frequentazioni coi propri parenti.

Siamo consapevoli che Human rights watch ha già denunciato più volte il trattamento dei detenuti presso gli Emirati Arabi Uniti, ma questo Accordo prevede che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento. Per questo motivo il Gruppo MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il disegno di legge che tra poco ci accingiamo a votare riguarda la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, firmato a Dubai l'8 marzo 2022.

L'obiettivo del Trattato è quello di consentire il trasferimento dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna definitiva nel proprio Paese di origine. Il Trattato, composto da 25 articoli, disciplina le condizioni per dare luogo al trasferimento, le modalità per richiederlo e per adottare la decisione per la consegna della persona condannata.

Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[GIACOBBE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti è necessario per diversi motivi, tra cui il fatto che nel tempo si sono intensificati e continuano a intensificarsi gli scambi e i rapporti fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Tale Paese non ha aderito alla convenzione del Consiglio d'Europa in materia. Era quindi necessario dotarsi di uno strumento giuridico che regolasse il trasferimento delle persone condannate in uno dei due Paesi.

Il Trattato include aspetti propri della convenzione del Consiglio d'Europa, con passaggi chiarificatori sui concetti di condanna, condanna definitiva e riconoscimento del reato in entrambi i Paesi.

Riteniamo quindi opportuno questo Trattato ed è per questi motivi, signor Presidente, che esprimo il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi)*.

[BARCAIUOLO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdl). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia condivide il principio di poter far scontare la pena nel Paese di origine, non solo quando, come in questo caso, è prevista la volontà e la richiesta del detenuto in tal senso. Credo che l'Italia debba lavorare sul punto anche in accordo con altre Nazioni. So che anche grazie all'eccellente lavoro del sottosegretario Delmastro Delle Vedove si sta andando in questa direzione. È chiaro che questo tipo di accordo rientra esattamente in quella visione del mondo che cerchiamo di portare avanti ed è per questi motivi che annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 865, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARCAIUOLO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Ucraina sulla cooperazione di polizia, sottoscritto dalle parti nel giugno 2021 ovvero qualche mese prima dell'aggressione russa al territorio ucraino.

Il Trattato ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le Forze di polizia delle due Nazioni al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su alcuni reati, regolamentando altresì giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il documento si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambe le Nazioni, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sviluppa la collaborazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione. È per questi motivi che, in conclusione, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per annunciare, anche in questo caso, il nostro voto favorevole. Si tratta di un Accordo di cooperazione con l'Ucraina. Crediamo che tutto ciò che può stringere i rapporti con il Paese vergognosamente invaso dalla Federazione Russa sia da considerarsi positivo e che questo sia un passo verso l'integrazione europea dell'Ucraina, che tutti auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Quindi, come parte di questo sforzo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea, voteremo con convinzione a favore della ratifica di questo Accordo.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, l'Accordo in esame, sottoscritto nel giugno 2021, prima che l'Ucraina vivesse il dramma dell'inaccettabile attacco russo alla propria sovranità e integrità territoriale può, a ragione, annoverarsi tra le misure finalizzate a contrastare con maggiore efficacia il crimine organizzato transnazionale, nelle sue varie e sfuggenti articolazioni. Si muove infatti dalla consapevolezza che, in un contesto segnato dall'imprevedibilità e dalla globalità della minaccia criminale, sia ineludibile il ricorso a forme nuove di collaborazione tra i corpi di Polizia, caratterizzate dal rafforzamento dei canali di scambio dei flussi informativi, dalla messa in comune di esperienze e attività formative, dalla condivisione di *best practice*.

Concorde sulle finalità strategiche che hanno animato l'Accordo e sui risvolti operativi che ne dovranno determinare l'effettiva esecuzione, il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole alla ratifica del provvedimento, con l'auspicio che l'Ucraina possa presto inaugurare una stagione di stabilità e sicurezza nazionale.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, questo Accordo, come molti già ratificati in quest'Aula e anche già approvati alla Camera, mira a migliorare il rapporto tra le polizie di Italia e Ucraina. Ne abbiamo appunto già ratificati altri e questo ricalca lo schema che è già stato approvato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Sono previste molte forme di collaborazione; l'obiettivo è quello di contrastare la criminalità organizzata. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle voterà a favore.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'Accordo in oggetto mira a rafforzare la collaborazione tra le Forze di polizia dei due Paesi nella prevenzione, identificazione, repressione e indagine sui reati. L'Accordo si sviluppa in particolare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. È per tutto ciò che annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su di una ratifica che abbiamo discusso in Commissione affari esteri e approfondito su un atto del Governo precedente. Quindi, il voto non può che essere favorevole. (*Applausi*).

[MENIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per illustrare il significato del voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla ratifica di questo Accordo di cooperazione sulle forze di polizia e sulle attività di polizia tra Italia ed Ucraina. Un primo dato va sottolineato. È casuale, ma questo Accordo viene creato otto mesi prima dell'invasione russa in l'Ucraina.

In qualche modo questo fatto è anche simbolico. All'epoca, tra Italia e Ucraina si stabilirono una serie di priorità che avevano a che fare, in realtà, con un mondo già in movimento. Le guerre cominciano prima e spesso sono anche guerre ibride. La criminalità transnazionale, l'aggressione cibernetica, la violazione, la criminalità informatica sono tutte realtà connesse. In qualche modo, erano realtà che si conoscevano e che oggi tanto più conosciamo e sottolineiamo di fronte a questa particolare situazione in Ucraina.

Di che cosa si parla? Gli ambiti di cooperazione sono vari. Si parla di crimine organizzato transnazionale, di traffico di stupefacenti, di reati contro la libertà sessuale e contro la criminalità informatica. I due aspetti sono anche legati. Voi sapete, perché è vero, che l'Ucraina, tra le tante cose, è il supermercato dei bambini. Il fenomeno del cosiddetto utero in affitto da quelle parti avviene ed avviene drammaticamente. Se andate su certi indirizzi di Internet, troverete il catalogo dei bambini e potrete scegliere il colore degli occhi, il colore della pelle. Come voi sapete, tutto questo è connesso ad una gigantesca operazione internazionale di sfruttamento delle donne, di sfruttamento del corpo, che è indegna moralmente e che passa attraverso questi e tanti altri canali.

Quindi, rafforzare la cooperazione tra Italia ed Ucraina contro la criminalità organizzata, contro i reati sulla libertà sessuale e sulla criminalità informatica, contro la tratta delle persone, contro l'immigrazione illegale, tanto più in un momento in cui l'Ucraina ha un disperato bisogno di solidarietà. Noi, da italiani, la nostra parte l'abbiamo fatta; gli europei l'hanno fatta. Abbiamo accolto i profughi. Abbiamo imparato quali sono i profughi veri, perché i profughi veri erano i bambini e le donne che arrivavano dall'Ucraina.

Abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro dovere. Oggi, pertanto, votare a favore della ratifica di questo Accordo, a mio modo di vedere, è un segno in più: è un segno di solidarietà e di vicinanza e un atto di giustizia verso un popolo che soffre. Un popolo che oggi è la frontiera della libertà, della democrazia e dell'Europa.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (Relazione orale) (ore 17,48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 860.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DREOSTO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo sottoscritto nell'ottobre 2021 dall'Unione europea, i suoi Stati membri e il Qatar, che regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo affacciato sul Golfo Persico, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo in esame disciplina, tra gli altri, il diritto di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati e la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione di tutela del passeggero.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del

Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, il prossimo sarà un altro voto favorevole da parte del Gruppo Italia Viva. Si tratta di un Accordo che sviluppa e potenzia i rapporti tra l'Unione europea e il Qatar, soprattutto quelli aeronautici. Per un Paese come il nostro, a forte vocazione turistica, questo genere di accordi naturalmente è sempre molto vantaggioso e avere buoni rapporti con il Golfo, come sappiamo, è importante. Trattandosi peraltro di un Accordo che coinvolge l'Unione europea, mi sembra giusto che l'Italia si allinei ratificandolo e non diventando elemento di ostacolo come succede con altri accordi europei. Esprimo quindi il nostro voto favorevole.

[CRAXI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, con l'intesa che regola le dinamiche e le relazioni aeronautiche fra gli Stati membri dell'Unione europea e il Qatar ci si muove lungo un percorso che ha come sbocco la creazione di un unico mercato del trasporto aereo. Appaiono evidenti in tal senso i risvolti positivi che ne deriverebbero sul piano delle opportunità commerciali per i vettori degli Stati coinvolti, come pure le acquisizioni benefiche nell'ambito della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente, figlie di un approccio caratterizzato dalla progressiva convergenza regolamentare.

In un contesto segnato dalla moltitudine di disposizioni che danno fiato alle intese bilaterali vigenti tra il Qatar e le singole realtà statuali comunitarie, Forza Italia esprime dunque il voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, nel convincimento che possa trattarsi di un passo positivo nel superamento delle logiche protezionistiche e nell'articolazione di un mercato libero e concorrenziale.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, quest'oggi approveremo tre accordi di questo tipo, praticamente identici, che riguardano il Qatar, la Repubblica di Armenia e l'Ucraina. Quello attualmente al nostro esame si pone l'obiettivo di creare un mercato unico del trasporto aereo e, per quanto attiene appunto a tutte le regole di sicurezza, non possiamo che essere d'accordo. Per questo motivo, il voto del MoVimento 5 Stelle sarà favorevole su tutti e tre gli accordi.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato del Qatar vuole regolare le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri

dell'Unione europea e il Paese arabo che, come abbiamo detto, è affacciato sul Golfo Persico, prevalendo tra l'altro sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi.

Vorrei solamente segnalare in questa mia dichiarazione di voto l'articolo 3, che reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quindi, come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta alcun profilo di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo, né con gli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia. Pertanto, il nostro voto sarà favorevole.

[GIACOBBE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, la finalità di questo Accordo è la creazione di un unico mercato dei servizi aerei fra Qatar e Unione europea, in sostituzione delle disposizioni attuali che sono basate su accordi bilaterali fra il Qatar e i singoli Stati.

Questa nuova logica comune è un passo in avanti per un rapporto sempre più intenso tra gli Stati europei e il Qatar, un Paese diventato altamente strategico per gli spostamenti aerei nell'Est del mondo e per sviluppare un mercato più libero e concorrenziale.

Fra i punti più importanti di questo Accordo cito l'assenza di limiti alle frequenze operabili per i collegamenti diretti fra ciascun punto in Europa e in Qatar e la convergenza regolamentare soprattutto in materia di sicurezza e protezione, con particolare riferimento ad argomenti come il diritto di sorvolo e di traffico, la definizione delle tabelle delle rotte, le modalità di designazione dei vettori ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, le disposizioni in materia di sicurezza e protezione (*safety and security*).

Da questo Accordo penso che potrebbe derivare un maggiore numero di voli, che consentirebbero benefici ai viaggiatori come una maggiore scelta dei vettori e il contenimento dei prezzi, che al momento sono aumentati in maniera significativa.

Anche per questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdi). Signor Presidente, com'è stato ampiamente descritto negli interventi che mi hanno preceduto, l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo del Qatar. L'obiettivo, com'è stato già sottolineato, è quello di creare un mercato unico del trasporto aereo. L'Accordo fa prevalere ovviamente gli eventuali accordi bilaterali preesistenti tra gli Stati membri e il Qatar e va a regolamentare diversi settori, in particolar modo quelli della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Per tutti questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia non potrà che essere favorevole alla ratifica dell'Accordo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (Relazione orale) (ore 17,57)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 862.

Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MENIA](#), relatore. Signor Presidente, in questo caso impiegherò qualche minuto in più rispetto al mio

intervento precedente, cercando di essere preciso nella relazione e aggiungendo infine qualche considerazione. Stiamo esaminando l'Accordo sullo spazio aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra. Com'è stato ricordato, si tratta di una serie di accordi molto simili, che hanno tutti l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico che scaturiscono dagli accordi bilaterali previgenti, a condizione che non determinino discriminazioni. Si tratta, in particolare, delle materie che afferiscono ai diritti di sorvolo, di traffico, di tutela della concorrenza e quant'altro.

L'Accordo si compone di trentuno articoli e due allegati. I trentuno articoli sono ripartiti in tre titoli, il primo dei quali si dedica soprattutto a disposizioni economiche.

Vengono definiti la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo, il traffico che ciascuna parte reciprocamente riconosce all'altra. Il testo regola poi le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite la partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea. Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio.

Il Titolo II - che contiene gli articoli dal 14 al 21 - reca norme in materia di cooperazione regolamentare e definisce le condizioni con le quali le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Si dedicano poi ad un'altra serie di aspetti relativi ai sistemi telematici di prenotazione e stabiliscono l'impegno delle parti alla collaborazione su una serie di questioni.

Il Titolo III reca, infine, le disposizioni finali e istituzionali e prevede in particolare l'istituzione di un comitato misto che sia responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

Infine, all'Allegato I vi sono le disposizioni transitorie e quindi la disciplina e le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

Si procede quindi su una strada di avvicinamento all'Europa e di europeizzazione dell'Armenia, fatto che dovrebbe indurci a considerare con più attenzione quel che succede in Armenia, non solo nel suo spazio aereo, ma in quello che è storicamente il suo spazio vitale.

A questo proposito, vi dico qualcosa in più che non sta scritto in questo Accordo, ma che ritengo sia giusto dire. Credo che abbiamo un debito morale nei confronti dell'Armenia. Per oltre un secolo non si è potuto parlare dello sterminio degli armeni e non si può dire chi l'ha perpetrato (l'Impero ottomano), ma in queste settimane, come in altri Paesi, in Francia c'è stato un pronunciamento forte da parte del Parlamento e non solo, comunque da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, perché ai confini dell'Armenia è successo qualcosa.

Come sapete, vi era una regione che si chiama Artsakh, che conosciamo come Nagorno-Karabakh, popolata sostanzialmente solo da armeni. Vivevano lì 120.000 armeni, ma in seguito a un'operazione che è iniziata lo scorso 19 settembre ad opera dell'Azerbaigian, non ne esistono più. Cosa vuol dire? Da un anno, in pratica, era partita un'operazione che noi - o l'Europa disattenta - abbiamo fatto finta di non vedere. Mi chiedo spesso che cosa resti di questa Europa, noi siamo pronti a fare le guerre per tutti, a difendere i diritti di tutte le minoranze, se possibile le più lontane possibile e le meno vicine al nostro modo di essere. Questa Europa cristiana, o quel che ne rimane, non si è accorta di quello che stava accadendo, ovvero che l'Azerbaigian ha tenuto sotto assedio gli armeni del Nagorno-Karabakh, che era una repubblicetta autoproclamata, è vero, nata dopo che nel 1989 si era dissolta l'Unione sovietica, ma era un territorio popolato da armeni. Si tratta di un territorio, in particolare, in cui parlano le pietre, in cui parlano i monasteri scavati nella roccia e in cui parlano le croci cristiane, che vengono abbattute ancora in questi giorni. Credo che sia giusto... (*Commenti del senatore Magni*). La Croce Rossa internazionale...

PRESIDENTE. Possiamo lasciar parlare il relatore? Avrete poi modo di intervenire.

MENIA, *relatore*. Siete molto attenti ai diritti di tutti, ma dovrete ascoltare quello che dice qualcun altro, anche se credete che sia irrituale quanto dico. (*Applausi*).

Vi potrei dire che il totale degli sfollati dal 22 al 30 ottobre è stato di 101.848 persone ufficialmente registrate. Durante l'esodo, avvenuto a piedi, da quelle parti, durato anche quaranta ore per percorrere circa 80 chilometri, sono morti 64 tra anziani e bambini. Si sono verificate torture, sono stati fatti detenuti, ma soprattutto è stato aggredito e viene aggredito in questi giorni il patrimonio culturale di tutto il Nagorno-Karabakh. C'è un processo di dearmenizzazione che passa attraverso la rimozione di tutte le iscrizioni in lingua armena, l'eliminazione di tutte le croci dalle sommità dei campanili e dalle rocce, l'installazione diffusa di bandiere e stemmi con il pugno di ferro (risulta abbattuta la grande croce illuminata che si ergeva in cima alla montagna sopra Step'anakert) e il cambio di tutti i nomi armeni.

Vi dico queste cose perché sono figlio di un popolo di espulsi, quindi naturalmente solidarizzo con gli espulsi. Non è che non capisca come funziona la politica, non è che non mi renda conto che abbiamo interessi economici di tutti i tipi; da quando è accaduto qualcosa tra Russia e Ucraina e noi, giustamente, abbiamo scelto la parte del più debole, la parte di chi porta la democrazia, abbiamo anche dovuto riconvertire il nostro accesso al gas, quindi mi è naturale capire tante cose. Penso però che dobbiamo avere un moto di libertà, di giustizia e di solidarietà verso chi viene abbattuto, verso chi viene ammazzato e verso chi subisce un'aggressione vera e propria che cancella i simboli millenari della storia cristiana del proprio Paese, come accade in quel piccolo Paese del Caucaso. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

La considero iscritto a parlare, senatore Magni, dato che voleva intervenire. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, capisco tutte le discussioni, e vorrei discutere, perché le questioni poste hanno una grandissima rilevanza, ma bisogna evitare di fare i comizi, perché l'ordine del giorno reca un Accordo sullo spazio aereo. Se vogliamo discutere di cosa succede in Armenia, sono favorevolissimo, ma vorrei che questo Parlamento discutesse anche del genocidio che sta avvenendo in Palestina, in termini molto veloci. Se vogliamo discutere di questo va benissimo, però è insopportabile che si facciano comizi nazionalistici che non hanno alcun senso e alcuna necessità di esser fatti in questo Parlamento.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, anche in questo caso voteremo a favore della ratifica di questo Accordo.

Non posso però astenermi dall'utilizzare qualche minuto, come ha fatto il collega Roberto Menia, per dire alcune parole di solidarietà alla Repubblica d'Armenia. Non sarebbe infatti pensabile, anzi,

sarebbe del tutto incongruo che parlassimo di un Accordo con un Paese che ha gravissimi problemi e li ignorassimo, parlando di aeronautica, come se non fosse collegata anche alla situazione internazionale. Pertanto, esprimere solidarietà all'Armenia, che vede in pericolo la sua integrità territoriale, mi sembra legittimo e giusto. Vorrei ricordare che per un anno 120.000 abitanti del Nagorno-Karabakh sono rimasti praticamente isolati dal resto del mondo, perché il corridoio di Lachin, l'unica strada che collega la Repubblica di Armenia a questa *exclave* popolata di armeni, è stato bloccato perché i russi non hanno fatto quello che dovevano fare, cioè tenere quel corridoio aperto, tant'è che la Corte internazionale di giustizia, nel febbraio di quest'anno, ha detto che il corridoio doveva essere aperto.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,10)

(Segue SCALFAROTTO). Quelle 120.000 persone non avevano farmaci, né cibo: credo che questo vada detto, così come va detto che, dopo la guerra lampo, 120.000 persone sono dovute espatriare e oggi si teme anche per l'integrità territoriale dell'Armenia.

Non credo sia un comizio, ma significa semplicemente contestualizzare un Accordo internazionale in una situazione complessa. Lo dico al di là degli aspetti legati all'etnia, alla religione e alla cultura di quel popolo. Ne faccio semplicemente una questione umanitaria, che mi sembra doveroso sottolineare. Mi sembra altresì importante che noi, nel ratificare l'Accordo con la Repubblica d'Armenia, inviamo il senso della nostra solidarietà e preoccupazione e affermiamo che l'integrità dei confini della Repubblica d'Armenia dev'essere protetta e che chiunque pensi di violarla troverà la netta opposizione della comunità internazionale. (*Applausi*).

[CRAXI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, l'intesa finalizzata a disciplinare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo al contempo gli accordi bilaterali vigenti, si inserisce nel solco della definizione di un unico mercato del trasporto aereo, muovendo la leva della convergenza regolamentare innanzitutto sul fronte della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. Questo è un passo importante non solo in un'ottica di apertura dei mercati, di liberalizzazione della proprietà e di controllo dei vettori aerei, ma nella logica stessa di proiezione esterna dell'Unione europea, capace di esprimersi con voce unica e di assumere la fisionomia di attore di rilievo sul proscenio globale.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole alla ratifica dell'Accordo. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, anch'io non trovo fuori luogo l'intervento del senatore Menia, anzi, lo apprezzo parecchio, perché contestualizzare quello che si sta facendo secondo me è sempre opportuno e non è mai tempo perso. Quello che è accaduto nel corridoio di Lachin da un anno a questa parte ci lascia tutti sgomenti. Abbiamo parlato più volte con l'ambasciatrice armena, che ci ha riportato la situazione drammatica in cui vive la sua popolazione, quindi ringrazio il senatore Menia.

Quello che però non condivido è il fatto di svolgere la relazione dal proprio posto, anziché andare al banco dei relatori. Chiedo al Presidente di turno di invitare il relatore a svolgere la relazione dal banco dei relatori.

Detto questo, anche sull'Accordo in esame, come per le precedenti ratifiche su cui il MoVimento 5 Stelle ha espresso parere favorevole, dichiaro che voteremo a favore. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, affinché non ci siano equivoci, noi voteremo a favore di questa ratifica e naturalmente anch'io. Tra l'altro, mi è capitato, per ragioni di appartenenza all'OSCE, che - come lei sa - è un organismo sovranazionale di cui fa parte una delegazione italiana, di trovarmi in Armenia e quindi di sentirmi anche particolarmente solidale con la questione armena. Da questo punto di vista, ovviamente, non ho nulla da eccepire ad alcune considerazioni che sono state fatte.

Semplicemente ci siamo limitati a dire che, quando si discute di un trattato, sarebbe bene attenersi il più possibile ad esso; se invece vogliamo fare una discussione sull'Armenia, cosa assolutamente utile e importante, sarebbe giusto non perdere mai di vista il fatto che su quella vicenda e anche sul conflitto molto serio che interessa quel Paese e l'Azerbaigian, quello confinante, ci sono una serie di risoluzioni dell'ONU che dicono cose molto precise. Sarebbe quindi giusto che il Parlamento italiano cercasse di stare dentro quel ragionamento costruito dall'ONU, evitando elementi propagandistici che, a mio avviso, servono poco e soprattutto non servono alla causa armena. Tutto qui. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). L'ho persa di nuovo di vista, senatore Menia: apprezzando il suo dinamismo, ovviamente ci conferma di essere lì nel posto dei relatori; naturalmente però può agevolmente spostarsi, anche nel suo ruolo, se deve interloquire. A scanso di equivoci, l'ho detto solo perché l'avevo persa di vista. *(Commenti del senatore Menia)*.

L'ho capito perfettamente, ma diciamo che obiettivamente, laddove è relatore, le chiederei di stare lì. *(Commenti)*. Va bene, adesso andiamo avanti; la Presidenza ragionerà anche sui posti.

[DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo mira a regolare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, sostituendo gli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Paesi.

Come ha ben ricordato il relatore, l'Accordo è composto da trenta articoli; si va dai requisiti dei vettori aerei ai diritti doganali e di fiscalità, passando per la tutela dei consumatori. Ricordo, tra l'altro, che l'articolo 3 predispone l'invarianza finanziaria, per cui da questo Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta quindi di un Accordo importante, che merita evidentemente di essere approvato quanto prima, anche come segno di ulteriore vicinanza al popolo armeno nella storica amicizia tra l'Italia e questo Paese. *(Applausi)*.

[GIACOBBE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, questo Accordo nel settore del trasporto aereo si inserisce nell'ambito del partenariato di cooperazione fra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con cui siamo molto amici e alla quale esprimiamo il nostro grande supporto.

Tale Accordo mira alla semplificazione del mercato e a una gestione maggiormente unitaria e coordinata, che garantisce non solo la qualità dei servizi, ma anche la sicurezza di percorrere queste tratte dell'Armenia e dei singoli Stati dell'Unione europea.

Per tali ragioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

[BARCAIUOLO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdl). Signor Presidente, spero di poter fare la dichiarazione di voto da questo posto, perché oggi, avendo ruoli misti...

PRESIDENTE. Confidi nella Presidente che si muove giusto.

BARCAIUOLO (Fdl). Signor Presidente, quello al nostro esame è un altro Accordo simile a quelli che abbiamo esaminato in precedenza e mira a sostituire i precedenti accordi esistenti tra gli Stati membri e la Repubblica d'Armenia nella regolarizzazione dei rapporti e delle relazioni aeronautiche. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare nei settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

È quindi evidente che Fratelli d'Italia sostiene la ratifica di questo Accordo, sul quale esprimerà un voto favorevole.

Mi permetta una sola riflessione rispetto a ciò che è stato enunciato nel corso della discussione generale e durante le dichiarazioni di voto dai colleghi del Gruppo Misto. Comprendo la buona fede rispetto all'attinenza della discussione, ma diventa abbastanza difficile trovare un giudice, che sia la

Presidenza o altri, che possa valutare come attinenti o no delle osservazioni che comunque, secondo me, hanno connessioni evidenti, perché, nel momento in cui si parla di un Accordo internazionale con l'Armenia, sorvolare su quello che sta accadendo e sullo stato odierno dell'Armenia e delle vicende del Nagorno-Karabakh diventa abbastanza pericoloso.

Comprendo quindi la reazione iniziale, ma facciamo poi una riflessione, perché, se dovesse scattare una censura preventiva sull'attinenza dei contenuti degli interventi che ognuno di noi, come senatore della Repubblica, declama rispetto a un determinato argomento, credo che non ne verremmo più a capo.

Mi permetto quindi di esprimere solidarietà al collega Menia rispetto al fatto che ha voluto contestualizzare, secondo me giustamente, in maniera assolutamente consona e con una perfetta connessione degli argomenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Questa Presidenza non si è sentita investita in quanto tale, ma altrettanto legittimamente è consentita la critica da parte dei colleghi sull'attinenza o no degli interventi altrui.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,19)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 872, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

La Presidenza dà il consenso a un rapido cambio di posto tra il senatore Menia e il senatore Alfieri, anche se non abbiamo propriamente problemi di spazio.

ALFIERI, relatore. Signora Presidente, la ratifica che abbiamo avuto modo di approfondire in Commissione affari esteri e difesa riguarda l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. L'Accordo quindi, firmato dal precedente Governo e già ratificato dalla Camera dei deputati, si inserisce nel solco del percorso che dovrà portare l'Ucraina ad avvicinarsi alle istituzioni europee e regola gli aspetti dello spazio aereo.

L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021, che regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza, da parte di Kiev, della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, desidero intervenire in discussione generale per porre un tema che, dal nostro punto di vista, è certamente connesso all'applicabilità dei contenuti di questo Accordo di spazio aereo comune fra l'Unione europea e l'Ucraina, che naturalmente, nel momento in cui viene ratificato dal Parlamento, è subordinato e soggetto alla conclusione della drammatica vicenda

bellica che interessa quel Paese a seguito della vergognosa invasione perpetrata dal regime di Vladimir Putin nei confronti della Repubblica ucraina.

L'occasione è utile per porre una riflessione all'Assemblea e al Governo, signora Presidente, perché mancano poche settimane alla conclusione dell'anno e quindi si avvia a spirare l'autorizzazione giuridica che consente al Governo di proseguire nell'esercizio di sostegno all'Ucraina, alla resistenza ucraina, attraverso l'ausilio e il supporto militare, nonché l'invio di armi, dotazioni e supporti logistici. È di tutta evidenza, quindi, che risulta essenziale, sia per l'adempimento dei contenuti di cui al disegno di legge che stiamo per approvare, sia più in generale per la qualità del nostro dibattito, capire l'orientamento del Governo, in pendenza dell'esaurimento della copertura giuridica. È di tutta evidenza che questo è uno degli aspetti salienti ed essenziali anche di un nostro supporto nei confronti degli alleati. Servirebbe un'adeguata discussione all'interno dell'Aula parlamentare, non compresa nel perimetro molto definito e, in qualche misura, asfittico dato dalla concomitanza dei lavori parlamentari connessi all'esame della legge di bilancio.

Questa è quindi l'occasione per approfittare della circostanza e chiedere al Governo di informare il Parlamento circa l'orientamento che ritiene di assumere in materia, anche nella prospettiva di raggiungere nel più breve tempo possibile il termine delle attività belliche e, conseguentemente, di rendere operativo l'Accordo che questa sera ci accingiamo a ratificare.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, sarà un intervento breve, il mio soltanto per ribadire che, anche in questo caso, voteremo per la ratifica di questo Accordo. Lo facciamo con la stessa convinzione con la quale abbiamo ratificato quello precedente, che aveva sempre come controparte l'Ucraina. Lo consideriamo, infatti, uno dei numerosi passi che dovremmo compiere per poter integrare l'Ucraina nell'Unione europea.

Pensiamo che sia una questione fondamentale, importantissima. Pensiamo anche che sia importante sostenerlo in queste fasi, nelle quali la guerra in Ucraina procede con quella che qualcuno come ha fatto la nostra Presidente del Consiglio in un'occasione informale, definisce stanchezza.

Questa stanchezza non dev'essere né sentita né percepita da nessuno, perché ciò che è in gioco in Ucraina sono i valori democratici, la libertà e l'integrità territoriale di un Paese pacifico, che è stato aggredito. Quindi, ogni manifestazione di vicinanza, ogni manifestazione di solidarietà e ogni passo per un'integrazione della Repubblica ucraina nella sua casa, che è la casa europea, vanno considerati passaggi importanti. Anche un Accordo di tipo tecnico come questo, che in apparenza sembra

discutere soltanto di un tema molto settoriale come il trasporto aereo, può diventare, se letto in controluce, un'affermazione di principio politica, importante e solenne.

È in questo modo, dunque, che voteremo per la ratifica di questo Accordo, significando ancora una volta la nostra vicinanza al popolo ucraino, con il suo Governo, e il nostro impegno a difendere la sua integrità territoriale e i suoi valori, che sono i nostri valori democratici. *(Applausi)*.

[CRAXI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, sulla falsariga degli altri che abbiamo già ratificato oggi, l'Accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina è volto a regolamentare le relazioni aeronautiche. Esso rafforza il filone connesso alla creazione di un unico mercato del trasporto aereo, aprendolo gradualmente a condizioni di reciprocità, convergenza normativa e tutela dei consumatori.

Non sfuggono, com'è ovvio, le difficoltà di contesto, che in questo frangente temporale rendono particolarmente complessa l'attuazione operativa dell'Accordo, ma crediamo sia anche questo un segnale della volontà di avvicinare l'Ucraina all'Europa.

A nome del Gruppo Forza Italia, esprimo quindi voto favorevole alla ratifica.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, anche questo Accordo è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che è stato siglato pochi mesi prima dell'inizio della guerra. È volto a omologare le regole europee in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo, di tutela dei passeggeri e dei sistemi telematici di prenotazione.

In pratica è un Accordo che implica l'integrazione dell'Ucraina nel sistema europeo del trasporto aereo. Sappiamo tutti - come è già stato ricordato da chi mi ha preceduto - qual è la reale situazione in questo momento in Ucraina e quanto questa iniziativa sia di difficile attuazione. Noi continuiamo a chiedere - e continueremo a farlo - che l'Europa si adoperi con più impegno per convincere le parti a negoziare una soluzione politica che riporti la pace in Ucraina e, con essa, anche quella normalità fatta di aeroporti aperti e di regolari collegamenti aerei tra Kiev e Roma o tra Odessa e Milano.

Come auspicio all'urgente ritorno di questa normalità, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge al nostro esame. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo che tra poco andremo a votare mira a regolare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Paesi. L'obiettivo è quello di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da pari opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo è composto da 40 articoli e 7 allegati che regolano vari aspetti, come i diritti di sorvolo e di traffico, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti, disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di ambiente e di responsabilità dei vettori, di tutela dei consumatori, di libero accesso ai sistemi telematici, di prenotazione e di protezione sociale del lavoro.

Anticipo quindi il voto favorevole del Gruppo Lega. *(Applausi)*.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare anche il nostro consenso alla ratifica e all'esecuzione di questo Accordo per uno spazio aereo comune. Questa regolamentazione che sembra astrusa e difficile da comprendere, in realtà, è molto semplice: è un modo attraverso cui, grazie alle connessioni aeree, si danno maggiori opportunità di relazioni e di scambi culturali e commerciali.

Gli accordi aerei - come è stato dimostrato nella storia dell'Unione europea - hanno rappresentato un motore di sviluppo umano ed economico. Per questo motivo, in particolar modo in questo momento così difficile per la nazione Ucraina, auspicando che oltre all'Accordo arrivi anche una pace giusta, siamo assolutamente favorevoli alla ratifica dell'Accordo al nostro esame. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, l'Accordo in esame in realtà, per quanto non congruente, non è sicuramente dissimile dai precedenti che abbiamo esaminato con Qatar e Armenia. Quindi, stando sul contenuto dell'Accordo, è evidente che tutto ciò che può portare a una progressiva convergenza regolamentare per tutelare maggiormente la sicurezza dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente non può che trovarci a favore. Per questo motivo, preannuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

Ricordo comunque che questo Accordo nasce ben prima dell'invasione russa al territorio ucraino. Comprendendo la particolare situazione attuale dell'Ucraina, è altresì evidente che probabilmente non sarà di diretta applicazione. Tuttavia, noi dobbiamo riuscire a guardare anche oltre, sperando ovviamente in una fine prossima del conflitto, a tutela dei confini ucraini e sapendo bene chi è stato l'invaso e chi l'invasore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (Relazione orale) (ore 18,35)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 861.

Il relatore, senatore Delrio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DELRIO](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel novembre 2017 e integrato con una dichiarazione congiunta fatta nel luglio 2021 tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. È inutile sottolineare l'importanza di questo argomento e anche la necessità che l'Europa si doti di politiche comuni per il sostegno all'asilo.

L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo è un'agenzia dell'Unione europea che ha sede a La Valletta, Malta, ed è stata istituita dal regolamento UE del 2010, operante come centro specializzato in materia di asilo. Essa ha il compito di sostenere e stimolare la cooperazione tra gli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione (quindi specialmente il sistema italiano), nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo. Un altro importante compito è quello di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri; di organizzare l'attività relativa alla raccolta delle informazioni sui Paesi di origine delle persone richiedenti protezione internazionale; di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, e di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di una serie di compiti molto importanti.

L'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica è in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia e riconosce, proprio per questi importanti compiti, la personalità giuridica dell'EASO, precisando che i costi derivati dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, e impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per

garantirne la protezione.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'Assemblea è in attesa fremente e io non posso evitare di dichiarare che voteremo a favore di questa ratifica. *(Applausi)*.

[CRAXI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Colleghi senatori, tra le finalità dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo si annoverano quelle dirette a stimolare la cooperazione fra Paesi membri in materia di asilo; a sostenere gli Stati i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolari pressioni; a contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo; ad agevolare la ricollocazione delle persone beneficiarie di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di obiettivi certamente importanti, specialmente se si prende coscienza del fatto che quello dei richiedenti è un fenomeno certamente non transitorio, legato alle convulsioni di un contesto internazionale sempre più governato dalle logiche dell'imprevedibilità, che impatta sui sistemi economico-sociali di tutti gli Stati comunitari e non solo di quelli rivieraschi più esposti in ragione della loro collocazione geografica. Esso necessita dunque di attenzione, approccio equilibrato, capacità di intervento immediato, azioni coordinate e definizione di una strategia che vada oltre l'emergenza.

Da sempre in prima linea, l'Italia ha pagato in questi anni il suo essere terra di frontiera e porta di accesso al vecchio Continente, salvando in molteplici occasioni l'onore di un'Europa che spesso si è voltata dall'altra parte. Evidenti la generosità, lo spirito solidale e accogliente, la mano protesa del popolo italiano verso l'umanità più fragile, verso gli ultimi, i disperati che mettono in conto il rischio di morire in mare pur di raggiungere le nostre coste.

Eppure, l'Italia non può farsi carico da sola del peso di un problema strutturale e globale aggravato dalla crisi alimentare. Per questo occorre agire con sempre maggiore impulso nelle sollecitazioni a rivedere le regole esistenti in un quadro di cooperazione solidale automatico tra i Paesi membri, assumendo al contempo cognizione del fatto che, senza il sostegno a un processo di sviluppo nell'area mediterranea, i flussi migratori assumeranno connotati epocali, segnando in negativo la storia del nostro tempo.

Il Gruppo Forza Italia annuncia il suo voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, nell'auspicio che una sede operativa nel territorio nazionale dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo possa contribuire

alla definizione di un rinnovato e fruttuoso approccio alla materia. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, l'Accordo che l'Italia si accinge a ratificare prevede semplicemente l'apertura di una sede a Roma dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che è un'agenzia dell'Unione europea, e noi siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa che porti uffici e agenzie dell'Unione europea a Roma, al fine di semplificare le relazioni tra lo Stato italiano e l'Unione europea. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo disegno di legge di ratifica. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge riguarda la ratifica di esecuzione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. Questo è importante per due ragioni. La prima è che si riconosce l'importanza dell'Italia su un tema così sensibile come quello dell'asilo, specie in questo momento. La seconda è che l'Ufficio ha tra i propri compiti anche quello di organizzare le attività relative alla raccolta, all'analisi e alla disponibilità di informazioni sui Paesi di origine delle persone richiedenti asilo e protezione internazionale, un passaggio che è fondamentale per valutare chi ha diritto di rimanere e chi invece no.

Come spesso noi della Lega abbiamo riaffermato, chi ha diritto è il benvenuto; chi non ce l'ha non può rimanere né sul suolo italiano, né sul suolo europeo.

È necessario evidentemente riportare la legalità e la sicurezza nelle nostre città e a questo proposito desidero ringraziare il ministro Piantedosi, le Forze dell'ordine e il comparto *intelligence* per il lavoro eccellente che stanno svolgendo in questi mesi estremamente difficili: espulsione di stranieri irregolari per reati gravi, oppure perché radicalizzati e perché rappresentano un problema per la sicurezza; arresti e intensificazione dei controlli, compresi quelli ai confini del Nord-Est; un lavoro molto importante, compiuto spesso nell'ombra, che deve ricevere il giusto riconoscimento e il giusto plauso dalla politica. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, questo Accordo di fatto va a sancire un principio abbastanza banale, un principio più geografico che politico, ovvero che i confini dell'Italia e delle altre Nazioni rivierasche sono anche i confini dell'Europa.

Con questo Accordo, infatti, si va di fatto a dare un ausilio a quei Paesi che hanno un peso e una pressione in termini di richieste maggiori di altri.

È evidente che, per quanto riguarda le richieste d'asilo, la distribuzione all'interno dell'Europa non sempre ha funzionato come avremmo immaginato. Quindi, crediamo che questo tipo di Accordo non rappresenti altro che una chiave di lettura che l'Italia dovrebbe sempre avere in politica estera, ovvero quella di porre innanzi a tutto l'interesse nazionale, pur in un sistema di contrappesi e armonico, tant'è che i Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo fanno sì che si vada in questa direzione.

È quindi evidente che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(821) ZANETTIN ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(*Relazione orale*) (**ore 18,46**)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 821.

Il relatore facente funzioni, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[MARTI](#), *f. f. relatore*. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge relativo alla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza, approvato all'unanimità in sede redigente dalla 7a Commissione permanente nella seduta dello scorso 11 ottobre.

Il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Zanettin e di altri senatori, si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come è stato ampiamente rilevato nel corso della discussione, il Teatro Olimpico, progettato nel 1580 dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio, è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna. Il progetto architettonico, che trae ispirazione dall'arte classica, venne realizzato per incarico della commissione dell'Accademia olimpica, composta da importanti personalità vicentine nell'ambito della cultura. Il teatro si distingue, inoltre, per le maestose sovrastrutture lignee che vennero predisposte come scenografia in occasione della prima rappresentazione del 1585 e che, lungi dall'essere rimosse al termine della prima rappresentazione, poi sono divenute parte integrante della struttura, considerata la loro straordinaria bellezza.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in esame avviene *ex lege* e non in esito all'istruttoria amministrativa prevista all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio per i beni culturali che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Al riguardo segnalo che, nel corso della discussione in Commissione, è stata evidenziata l'opportunità di circoscrivere i casi in cui tale dichiarazione possa essere effettuata con norme di rango legislativo, al fine di evitare interventi estemporanei. Pur concordando in linea di principio con tali riflessioni, ritengo che l'indiscutibile rilievo culturale del Teatro Olimpico sia tale da giustificare la dichiarazione di monumento nazionale; ciò tenuto conto sia dello straordinario valore storico e architettonico dell'opera palladiana, sia dall'attività artistica che in esso si è svolta e continua a svolgersi.

Si ricordano, infine, le precedenti occasioni in cui il legislatore ha provveduto con analoghi riconoscimenti: la legge n. 64 del 2014 sulla Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, sempre dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti, e la legge n. 65 del 2019, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto Ponte Vecchio di Bassano; infine, la legge n. 20 del 2022, con cui la richiamata dichiarazione è stata riservata al monumento nazionale ex campo di prigionia di Servigliano.

A tale elenco va aggiunto il disegno di legge n. 486 della senatrice Murelli, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma. Tale provvedimento è stato approvato in prima lettura da questa Assemblea nello scorso mese di marzo e si auspica che la Camera possa prontamente avviarne l'esame.

Concludo rivolgendo un ringraziamento al senatore Rosso che, nel corso dell'esame in sede redigente, ha proficuamente svolto le funzioni di relatore, prima di cessare il ruolo di componente della 7a Commissione che oggi mi onoro di presiedere. Quindi, grazie al senatore Rosso e grazie a lei, Presidente. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, colleghe e colleghi senatori, membri del Governo, mi permetto di manifestare un ringraziamento a lei, Presidente perché, mettendo in luce la peripateticità, insomma il fatto che il senatore Menia si muovesse molto, ha messo in luce un mio disagio.

Io occupo inopinatamente, per motivi di barriere architettoniche, questo spazio dedicato ai relatori. Purtroppo, sia il presidente La Russa, che ringrazio, sia il direttore Croce non hanno trovato altra possibilità di collocarmi, ma ne ho disagio. Cercherò, anche su suo stimolo - la ringrazio ancora - una collocazione diversa, che ostacoli meno gli altri senatori, non impedisca ai relatori di stare qui e anche a me che ho un certo disagio. Quindi, grazie ancora.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, ovviamente non le tolgo il tempo e la ringrazio per il suo garbo. Come spesso succede, essendoci lavori in corso, alcuni colleghi stavano avendo un'interlocuzione su vari argomenti urgenti che si stanno trattando. Quindi, la ringrazio per il suo garbo, ma ovviamente l'invito non era rivolto a lei. Lei può e deve stare dove trova maggiormente agevole stare e non c'è bisogno che cerchi altre collocazioni, perché i posti comunque sono sufficienti.

La ringrazio anche per il suo garbo e ovviamente le restituisco il tempo che le ho rubato in questo intervento.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, la ringrazio moltissimo perché mi ha permesso di manifestare un mio disagio. C'è sempre un disagio quando si occupa, per motivi di disabilità, un luogo; è sempre un vantaggio, anche se indiretto.

Per quello che riguarda l'argomento di stasera, vorrei ringraziare il presidente Marti perché, nella discussione molto garbata sul Teatro Olimpico di Vicenza, ci ha permesso di esprimerci sulla ricchezza del patrimonio architettonico italiano. Il Presidente ha detto quanto il Teatro di Vicenza sia significativo; significativo in un Paese dove il teatro è sinonimo - come avviene in altri Paesi come la Grecia - di democrazia e di libertà. In fondo, anche la platea del Senato è il teatro dove ci esercitiamo - spero senza acrimonia - sulla democrazia.

L'Italia è un Paese unico. Ricordo il Teatro di Tespi, figura storica, ma anche un po' favolistica; nel Lazio, a favore di Diana, nel territorio di Nemi, è avvenuto quel compromesso tra realtà e teatralità, come i re pastori, così ben descritti nel libro «Il ramo d'oro» dallo psicosociologo Frazer.

Direi che noi non siamo secondi a nessuno; abbiamo fatto tante teatralità da Petrolini in poi per descrivere le oppressioni. Pensiamo anche al teatro napoletano; considero «Filomena Marturano» di Eduardo De Filippo fonte essenziale di stimolo rispetto alla mia professione di neuropsichiatra soprattutto infantile. Pensiamo ancora alle ultime rappresentazioni teatrali con persone con disabilità, tra cui la rappresentazione dell'opera teatrale «Gli uccelli» di Aristofane, nell'ambito dell'iniziativa «Mille bambini a via Margutta», voluta da Piero Gabrielli, al teatro Argentina alla fine degli anni Ottanta con persone con autismo e con disabilità da sindrome di down. Si tratta di iniziative estremamente liberatorie. Ecco perché ho accolto con piacere, e ringrazio la presidente Biancofiore, di essere relatore in parte su tale provvedimento.

È un teatro meraviglioso, pieno di coincidenze, voluto dal grande Andrea Palladio, deceduto l'anno in cui i lavori sono cominciati. Pensate un po' che il figlio Silla ha cercato in gran parte di completare l'opera sugli appunti del padre. È bello questo passaggio di consegne padre-figlio, forse non voluto se non dagli affetti e dai sentimenti.

È il primo teatro coperto italiano grande e accogliente, con le quinte che rimangono ancora in struttura e linea della prima rappresentazione dell'«Edipo re», un altro esempio per me fantastico della validità del teatro e della psichiatria.

Ritengo che questo teatro sia molto amato dai cittadini di Vicenza. Me ne hanno parlato molto l'ottima senatrice Sbröllini e il senatore Verducci. Dobbiamo ringraziare allora il provvedimento al nostro esame che salvaguarda eventuali manomissioni; visto infatti il titolo, diventa intoccabile nella sua

meravigliosa bellezza.

Credo che le associazioni, oltre che i cittadini di Vicenza, ma anche di tutta Italia e del mondo, garantiscano la vita di questa opera architettonica che va oltre l'architettura. Noi andremo il prima possibile a festeggiare, partecipando a qualche manifestazione di Natale, questa opera dei due Palladio. Ma è soprattutto l'opera dei vicentini e degli italiani. Credo che, quando si evidenzia una delle meraviglie italiane, rendendola intoccabile e maggiormente conosciuta nel mondo, noi facciamo un'opera di riconoscimento dell'arte unica nel mondo - fatemelo dire - ma anche di democrazia. Dove c'è teatro, c'è democrazia.

In questo senso mi sento di dire, ringraziando ancora il Presidente e i senatori intervenuti in 7a Commissione: viva il teatro, viva la democrazia. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signora Presidente, Governo, ringrazio il presidente Marti, ringrazio il collega Guidi, che mi ha preceduto in questo intervento, e voglio ringraziare davvero la 7a Commissione e tutte le colleghe e i colleghi vicentini, che hanno fatto un lavoro corale di squadra, a cominciare dal collega Zanettin. Li ringrazio tutti, veramente, perché ancora una volta abbiamo dimostrato non solo un lavoro unanime e corale, ma anche un amore per la nostra bellissima città, un gioiello palladiano, Vicenza. Per chi non l'ha ancora visitata, davvero chiedo ai colleghi di trovare un'occasione per vedere questa splendida città, patrimonio dell'UNESCO.

Ma soprattutto è una grande emozione perché, in questi anni di legislatura, abbiamo avuto nel 2014 un altro momento analogo, con il riconoscimento di monumento nazionale della Basilica Palladiana e poi, recentemente, del Ponte di Bassano. Tutto questo per dire che la città di Vicenza e la provincia hanno davvero dei gioielli architettonici di straordinaria bellezza e anche di unicità, come lo è appunto il Teatro Olimpico di Vicenza.

Permettetemi di dire che ovviamente tutta la storia che c'è dietro e la straordinaria personalità di Andrea Palladio convivono perfettamente anche oggi, perché c'è veramente una simbiosi tra i vicentini e i gioielli palladiani; una realtà dove tuttora convivono il presente, il passato e un futuro che vedrà ancora splendere questi gioielli palladiani.

Andrea Palladio è stato un genio, un visionario, un architetto lungimirante e non a caso, tra i suoi capolavori, ci ha lasciato questo progetto di opera di straordinaria bellezza, unica al mondo, anche dal punto di vista dell'acustica, dove oggi c'è una meravigliosa stagione di spettacoli classici di primissimo livello.

In questo momento voglio anche ringraziare chi ha lavorato per arrivare in Aula ad approvare un tale importante riconoscimento. C'è un comitato che si è costituito nella città di Vicenza, capeggiato e guidato egregiamente da una grande figura, a cui noi vogliamo molto bene e alla quale mando un saluto dall'Aula del Senato, che è Vladimiro Riva. A cui si aggiungono, tanti talenti, professionisti del mondo della cultura e dell'imprenditoria, dell'amministrazione comunale di Vicenza; e ricordo una figura che a noi sta particolarmente a cuore, perché sempre accanto a Vladimiro in questa iniziativa, che è l'amica Carla Padovan, nonché cito altre amiche e amici che mi sento davvero di ringraziare.

Ci sarebbe molto da dire sulla storia di questo Teatro. Voglio però citare alcune parole di Goethe, grande scrittore tedesco che nel 1700 visitò Vicenza, tra le città del Veneto. Tra le citazioni, ve n'è una in particolare. Egli dice: «Sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città, ed ho visto il Teatro Olimpico e gli edifici del Palladio (...). C'è qualche cosa di veramente divino nei suoi disegni: perfettamente come è la forma per un grande poeta.».

Questa è la città di Vicenza, dove convivono il passato e il presente. Questa è la città di Vicenza, che anche oggi dimostra un attaccamento particolare. Il Teatro Olimpico, infatti, è situato in piazza Matteotti, e poi, lungo il Corso Palladio, via bellissima del centro storico della città, ogni angolo ha gioielli da osservare. Devo dire che tutta la magnificenza e la bellezza tuttora vivono, ogni giorno, grazie al lavoro straordinario dell'Accademia Olimpica, nate proprio in quegli anni e che vedeva tra i suoi soci fondatori lo stesso Andrea Palladio. Egli, purtroppo, non riuscì a vedere la sua opera realizzata, perché morì prima, ma quell'opera rimase integrale in tutti i suoi disegni, così come egli

l'aveva lasciata e progettata.

Tutto questo per dirvi che, tra i riconoscimenti che la città ha ricevuto - ho detto prima che è patrimonio dell'UNESCO - mancava questo importante riconoscimento a livello nazionale. Io oggi sono molto contenta del fatto che andremo a riconoscere il Teatro Olimpico, che avrà una lunga vita anche dal punto di vista della sua rappresentanza nel mondo, anche ricordando quello che il grande e visionario architetto, Andrea Palladio, ha lasciato in Italia e anche nel mondo.

C'è un *tour* palladiano bellissimo che veramente meriterebbe di essere fatto, perché il Palladio ha lasciato delle opere straordinarie nelle ville che attraversano la città, la provincia di Vicenza e altre del Veneto.

Quindi, davvero voglio dire grazie a quest'Aula. Voglio dire grazie a tutti coloro che hanno dato la possibilità a noi di essere qui oggi e di portare avanti questo importante progetto. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, già gli oratori che mi hanno preceduto, il senatore Guidi, il presidente Marti e la senatrice Sbrollini, hanno speso tanti argomenti per giustificare l'unicità del Teatro Olimpico di Vicenza, che giustifica il fatto che esso diventi monumento nazionale.

Signor Presidente, io cercherò, nel mio intervento, di portare ulteriori argomenti a conforto di questa nostra iniziativa legislativa. È stato il primo teatro coperto al mondo, è stato il primo realizzato ispirandosi ai canoni classici. Come è stato già ricordato, venne commissionato dall'Accademia Olimpica, che era un cenacolo dell'intelligenza vicentina dell'epoca.

Come è già stato ricordato, il Teatro venne inaugurato nel 1585 con la rappresentazione dell'«Edipo re» di Sofocle. Ecco perché la scena rappresenta la città di Tebe, dove è ambientata la tragedia di Sofocle, con le sue mitiche sette porte.

Le scene furono progettate da Vincenzo Scamozzi e realizzate in legno e stucco per quello che doveva essere un uso temporaneo, legato appunto alla rappresentazione della tragedia ambientata a Tebe. Vennero però talmente apprezzate che non furono più rimosse e malgrado il pericolo di incendio e i bombardamenti bellici dell'ultimo conflitto mondiale si sono miracolosamente conservate fino ai nostri giorni e questo è già un *unicum*.

Spieghiamo allora cos'era questa Accademia Olimpica. L'Accademia Olimpica è nata nel 1555, creata da ventuno vicentini - questo è un particolare importante Presidente - senza distinzione di censo tra nobili, letterati, scienziati e artisti, fra cui, come è stato ricordato prima, Andrea Palladio. Ciò che legava i fondatori dell'Accademia Olimpica era quella che potremmo definire la nobiltà dell'intelletto, non la nobiltà di sangue, tant'è che l'anno successivo, nel 1556, in opposizione venne subito creata l'Accademia dei Costanti, composta invece esclusivamente da nobili dediti a poesia, musica, pittura, equitazione e scherma. In questo caso vi era solo nobiltà di sangue. Però questa nuova Accademia, con il suo nome, non fu fortunata e cessò di esistere pochi anni dopo, nel 1568, mentre l'Accademia Olimpica, come è stato ricordato, vive tuttora ed è depositaria e custode del Teatro Olimpico. Quindi sottolineo un elemento di grande modernità quale il connubio fra la nobiltà di sangue e la nobiltà dell'intelletto.

Un altro elemento che credo possa interessare l'Aula è il seguente: sulla scena dell'Olimpico, le statue non rappresentano dei o eroi del mondo classico, ma gli stessi accademici olimpici che erano disposti a pagare cinque ducati per avere la loro statua sulla scena, vestita da antico romano. Possiamo immaginare, Presidente, una sorta di gioco di specchi: il vero Girolamo da Schio seduto in Teatro mentre ammirava sulla scena la statua di sé stesso vestito da antico romano.

Peccato però che negli anni successivi il principe dell'Accademia ha dovuto spesso inseguire i singoli accademici o per convincerli a farsi la statua e a riempire gli spazi vuoti, oppure per farsi dare il dovuto. Addirittura, nel caso del mercante artista Girolamo Forni, quest'ultimo, per risparmiare, decise di riciclare il busto di una statua femminile, con tanto di seni rigogliosi, e montare su di essa la sua testa. Il risultato non appare dei più pregevoli dal punto di vista artistico, però ci spiega come anche in quei tempi, talvolta, i mecenati facevano il passo più lungo della gamba e gli *sghei* erano per loro un

problema.

Un'altra cosa molto importante che secondo me va sottolineata ed è curiosa è la seguente: nel 1585 quattro ambasciatori giapponesi visitarono l'Olimpico. Erano partiti nel 1581 per portare a papa Gregorio XIII i doni inviati da Oda Nobunaga, che era l'allora signore del Giappone. Vennero ricevuti dall'accademico olimpico Livio Pagello. La scena è immortalata una decina di anni più tardi in un affresco del pittore vicentino Alessandro Maganza, proprio all'interno del Teatro e la si può vedere anche oggi. Quindi già nel '500 il Teatro Olimpico era una meraviglia internazionale, la cui visita giustificava un lungo viaggio. Gli ambasciatori giapponesi furono quindi i primi turisti, ma nei secoli successivi è stato visitato da Goethe, Napoleone e tanti altri uomini di cultura e regnanti di tutto il mondo.

Con il sigillo di oggi, il Teatro Olimpico diventa il terzo monumento della Provincia di Venezia dichiarato monumento nazionale, dopo la Basilica Palladiana e il Ponte di Bassano. Teatro Olimpico, Ponte di Bassano e Basilica sono legati tra loro da un *fil rouge*. Sono stati infatti tutti progettati da Andrea Palladio, che proprio nella Provincia di Venezia ha espresso il meglio del suo genio creativo. Nella nostra Provincia in particolare, il culto e lo studio del palladianesimo e del neoclassicismo hanno trovato un fertile terreno da cui tutte le nostre iniziative legislative di questi ultimi decenni hanno tratto origine ed ispirazione.

Sento quindi, Presidente, la necessità di menzionare e ringraziare in particolare tre persone. Magari qualcuna l'ho dimenticata, ma queste tre persone, almeno per il sottoscritto, sono stati dei maestri di cultura e di architettura.

Parto dal professor Renato Cevese, mancato nel 2009, che già dall'indomani del secondo dopoguerra, quando Venezia era ancora una città ferita ed umiliata dalla guerra e dai feroci bombardamenti, ha dedicato tutta la sua vita alla salvaguardia dei monumenti palladiani, trasferendo a generazioni di veneziani, me compreso, l'amore per l'architettura classica e l'orgoglio di vivere nella città del Palladio.

Il secondo nome che mi sento di citare oggi, lasciandone testimonianza anche nei resoconti della seduta, è il professor Howard Burns, già docente di architettura ad Harvard, a Cambridge e alla Normale di Pisa, e presidente dal 1995 del comitato scientifico del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio. Il professor Burns da decenni si dedica alla valorizzazione e allo studio a livello internazionale dell'architettura palladiana. Mi consenta, signor Presidente, di approfittare di questa tribuna per lanciare un appello al sindaco della mia città. Il professor Burns, che - lo ripeto - ha tanto dedicato alla nostra città, non è stato ancora insignito della carica di cittadino onorario. Credo che la meriti in maniera assolutamente indubitabile, quindi approfitto di questa tribuna per lanciare un appello anche al mio sindaco.

Il terzo nome che mi sento di citare in questa lista è quello del dottor Guido Beltramini, caro amico e compagno al liceo classico "Antonio Pigafetta" di Venezia, e attualmente direttore dell'Istituto internazionale di studi di architettura Andrea Palladio ed oggi depositario di questa grande cultura. Come tale, è promotore di mostre e iniziative palladiane che certamente danno lustro e che tramandano ai posteri il grande valore del neoclassicismo e del palladianesimo.

Ultimo ma non ultimo - è già stato citato dalla collega Sbröllini e voglio anch'io ricordarlo - Vladimiro Riva, presidente del comitato promotore anche di questa come di tante altre iniziative, che ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione del turismo e alla valorizzazione del patrimonio storico della città di Venezia. A Vladimiro Riva pure mi sento molto legato - voglio che anche questo rimanga agli atti - perché è stato il mio presidente quando, io giovane segretario del Partito Liberale Italiano e lui esponente della corrente dorotea della città, siamo stati insieme nel Consiglio d'amministrazione delle aziende municipali locali e abbiamo condotto in anni difficili (1990 e 1993), credo con grande trasparenza e efficienza, questo nostro servizio alla città.

Signor Presidente, il voto favorevole di Forza Italia al disegno di legge in esame è assolutamente convinto. (*Applausi*).

[PIRONDINI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, il Teatro olimpico di Venezia, il teatro coperto più antico al

mondo, è un'opera realizzata da Andrea Palladio, grande architetto rinascimentale che nel 1579 torna da Venezia e progetta questo teatro commissionato dall'Accademia olimpica; i lavori cominciano nel 1580, anno in cui il Palladio viene a mancare (i lavori verranno portati avanti dal figlio Silla seguendo il progetto e i disegni lasciati dal grande Palladio, che era tra l'altro anche componente dell'Accademia olimpica). I lavori durano fino al 1584 e il 3 marzo 1585 viene rappresentato «Edipo re» di Sofocle, prima rappresentazione all'interno di questo teatro che dal punto di vista architettonico costituisce una delle opere più straordinarie del nostro Paese.

Credo che, al di là dei cenni storici e delle parole, andare a visitare un luogo di tale bellezza, di tale storia, di tale cultura e di tale memoria, possa rappresentare un'occasione per tutti i cittadini italiani, e non solo, che ancora non hanno avuto un momento di conciliazione con la propria anima, per quanto questo luogo sia evocativo di grande architettura, di grande storia e di grande cultura. Ancora oggi il Teatro olimpico di Vicenza è sede di rappresentazioni teatrali, di concerti sinfonici e rappresenta ancora oggi uno dei luoghi più belli del nostro Paese.

Anticipo che il MoVimento 5 Stelle, che tra l'altro vede tra i proponenti di questo disegno di legge la senatrice Barbara Guidolin, voterà evidentemente a favore, perché crede fermamente che il Teatro Olimpico di Vicenza sia un monumento nazionale. Ci permettiamo di segnalare una cosa che abbiamo segnalato anche in Commissione, ovvero che ad oggi è la seconda volta che votiamo in Aula per il riconoscimento dello *status* di monumento nazionale ad un teatro, la prima volta lo abbiamo fatto per il Teatro Regio di Parma e oggi lo facciamo per il Teatro Olimpico di Vicenza, ma non ci è chiaro quali siano i criteri con cui vengono selezionati questi siti culturali. Lo abbiamo già detto in Commissione e speriamo che questo *input* possa essere modificato, perché non vorremmo che la logica fosse che se in Senato ci sono molti senatori di una città, in quella città si individui un luogo e lo si nomini monumento nazionale. In questo caso, si tratta di un riconoscimento sacrosanto e dovuto e lo facciamo con convinzione, ma questa, a mio parere, non è una buona logica.

Per questo abbiamo chiesto che dopo questa votazione, da qui in avanti, si proceda in modo diverso, cioè indicando dei criteri e dei parametri definiti di concerto dal Parlamento e dal Ministero, in base ai quali individuare su tutto il territorio nazionale quanti siti culturali rispondono a quelle caratteristiche e da quel momento in poi si vadano a declinare a monumento nazionale tutti i siti culturali che rientrano in quei parametri. Non ci sembra giusto, infatti, che se alcune Regioni non sono rappresentate all'interno di quest'Aula, non abbiano la possibilità di far diventare monumenti nazionali alcuni loro siti culturali, e il nostro Paese ne è assolutamente ricco. Tra l'altro, a questo proposito mi permetto di ricordare che anche la velocità con cui questo documento arriva in Aula è da ascrivere come merito al MoVimento 5 Stelle, che aveva presentato in Commissione un documento simile che chiedeva di dichiarare monumenti nazionali tutti i teatri sedi di fondazione lirica nel nostro Paese, teatri di tradizione che fanno parte di un elenco che il Ministero ha, utilizzando un criterio chiaro e netto, inequivocabile e non soggettivo, che possa portare alla valorizzazione di tutti i siti culturali, in questo caso dei teatri del nostro Paese. Sono tanti, sono tutti luoghi di storia e luoghi di memoria che vanno valorizzati.

La volta scorsa abbiamo votato a favore del riconoscimento del Teatro Regio di Parma come monumento nazionale e questa volta votiamo convintamente a favore del riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come teatro nazionale. Speriamo che da qui in avanti si proceda con una metodologia più trasparente e più univoca rispetto alle possibilità di tutto il nostro Paese. È bello ed è giusto ricordare opere d'arte realizzate nel nostro Paese cinquecento anni fa, ma mi sembra giusto ricordare anche che c'è un comparto culturale che va avanti ancora adesso nel nostro Paese e quel comparto culturale nella legge di bilancio vede soltanto tagli a iosa: tagli nel comparto del cinema, tagli nel comparto del teatro, tagli nel comparto delle fondazioni liriche. È bene ricordare ciò che è stato il nostro Paese, ciò che ha rappresentato e rappresenta ancora nella storia della cultura e della musica, ma sperando che non abbia troppa ragione il maestro Muti quando dice che l'Italia non è più il Paese della musica, ma il Paese della storia della musica, riconoscendo al passato tutti i fasti che ancora oggi possiamo ricordare. Speriamo che questa china si possa ribaltare e che si possa andare in una direzione opposta.

Rispetto al testo in esame, comunque, il voto del MoVimento 5 Stelle è sicuramente favorevole. *(Applausi)*.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, la mia dichiarazione di voto si unisce alla dichiarazione della collega Mara Bizzotto, vicentina come me e come me orgogliosa, come tutti i vicentini, di questo riconoscimento al Teatro Olimpico. *(Applausi)*.

È veramente un momento di straordinaria importanza per la cultura e l'identità del nostro territorio, che nasce in realtà da una consapevolezza, che era già vicentina, ma che ora è condivisa a livello nazionale, della unicità del valore storico e architettonico di questa opera palladiana. Ve ne sono anche altre nel territorio di Vicenza, ma questa ha una particolare unicità.

Infatti il Teatro Olimpico di Vicenza, come è stato ricordato anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, è il primo teatro stabile coperto dell'epoca moderna ed è stato progettato dall'architetto Andrea Palladio su commissione della stessa Accademia olimpica; un sodalizio di importanti personalità vicentine nell'ambito delle lettere, delle scienze e delle arti, di cui lo stesso Palladio era socio. Peraltro l'Accademia ancora oggi raccoglie personalità che si sono distinte nel mondo del sapere.

La proposta di dichiarare il Teatro Olimpico di Vicenza monumento nazionale non nasce solo dall'impulso di vicentini, ma in particolare dalle iniziative di Vladimiro Riva, che è già stato citato anche dal senatore Zanettin, un grandissimo promotore di iniziative a Vicenza per la tutela del patrimonio artistico, culturale, identitario di tutta la provincia di Vicenza: egli ha fatto un lavoro per far risaltare la vicentinità. Voi non lo conoscete, ma tutti i vicentini lo conoscono, quindi io farei un applauso a Vladimiro Riva e a tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo riconoscimento. *(Applausi)*.

L'iniziativa dell'ottimo Vladimiro Riva è stata raccolta coralmemente dai parlamentari vicentini, in particolare proprio dai senatori vicentini, a iniziare dal collega Zanettin, che ha posto la prima firma sul disegno di legge, cui sono seguite la mia, Erika Stefani, quella di Mara Bizzotto, di Daniela Sbröllini e di Barbara Guidolin. Tutti ci siamo uniti per accompagnare la nostra stessa comunità che si è mobilitata per rendere tutti partecipi di questo percorso.

In realtà, il provvedimento è stato anche approvato in tempi celerissimi: dall'inizio della discussione del 27 settembre, siamo arrivati ad approvarlo in Commissione già l'11 ottobre. In tal senso, i nostri ringraziamenti vanno veramente a tutti i componenti della Commissione e al presidente Marti, per il lavoro che è stato fatto, e a tutti coloro che hanno consentito di portare tempestivamente il provvedimento all'esame dell'Assemblea. *(Applausi)*.

Con il disegno di legge in esame il Teatro Olimpico riceverà lo stesso riconoscimento che è già stato conferito alla Basilica palladiana e al Ponte di Bassano del Grappa, sempre in provincia di Vicenza. Questa decisione non solo onora l'opera di Palladio e il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile la stessa realizzazione del teatro, ma rappresenta veramente un passo decisivo verso la preservazione e la promozione del nostro patrimonio culturale. Il Teatro Olimpico non è solo un edificio, ma è veramente un simbolo della creatività, della genialità e dell'abilità umana che ha attraversato i secoli. È un monumento, ma è anche un'opera che ospita attualmente delle rappresentazioni; pertanto non è un qualcosa di statico, è un elemento vivente all'interno della nostra città. Se poi pensiamo che non ha solo delle strutture in muratura, ma che l'interno è fatto da elementi poveri, di legno, di gesso, di stucco, la sua bellezza straordinaria toglie veramente il fiato. È un autentico gioiello in una città che è conosciuta, tra l'altro, per i grandissimi lavori orafi. Goethe lo ha descritto come un teatro d'altri tempi, realizzato in piccole proporzioni e di bellezza indicibile; oggi è veramente uno dei simboli più riconoscibili e caratterizzanti della città di Vicenza e da oggi, tra l'altro, avrà ufficialmente una riconoscibilità a livello nazionale e internazionale.

Con il presente disegno di legge sottolineiamo un valore distintivo del teatro e conferiamo all'opera uno *status* particolare, sottolineando anche il suo ruolo fondamentale nella storia e nell'identità culturale italiana. Andiamo avanti sul percorso per valorizzare e preservare il nostro ricco patrimonio

culturale.

Collegli, ritengo però che ci sia anche un altro momento sul quale occorre soffermarsi. Questo è anche un altro riconoscimento alla bellezza della città Vicenza, che appena la scoprite vi allargherà il cuore, vi darà la possibilità di scoprire degli scorci che non avete visto e di vivere una città straordinaria, ricchissima di storia.

Quindi, valorizzando il Teatro Olimpico, si arriva anche a creare un catalizzatore verso un'attrattività turistica che ha già la nostra città, ma che così potrà ancora essere ancora più valorizzata.

Per questa ragione, non occorre che anticipi il voto favorevole di tutto del Gruppo della Lega, ma invito tutto il Parlamento a votare a favore del riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come monumento nazionale. *(Applausi)*.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi senatori, anch'io non posso che unirmi al ringraziamento per tutti i promotori di questo disegno di legge, che ha avuto un'amplissima adesione ed è arrivato velocemente alla sua approvazione, per ringraziare inoltre la città di Vicenza, il comitato promotore, il consorzio e il sindaco Possamai, il senatore Zanettin e tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questa importante iniziativa.

Però vorrei dire una cosa: io non sono di Vicenza, ma amo questa città e quando si entra in questo meraviglioso teatro si viene colti da stupore e meraviglia, che sono i due termini principali che hanno caratterizzato il barocco. Quando si vede questa opera si capisce l'unicità... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatrice Lorenzin, mi scusi l'interruzione. Collegli, per cortesia, è difficile riuscire ad ascoltare la senatrice Lorenzin.

LORENZIN (PD-IDP). Dicevo - mi rivolgo anche alla senatrice Stefani - che da persona non di Vicenza, quando ho visto per la prima volta questo meraviglioso teatro sono stata colta da stupore e meraviglia, che erano poi gli obiettivi del barocco italiano. Lo stupire di questo movimento, che con poco, gli stucchi, il legno e l'oro, stupiva l'astante, colui che rimaneva estasiato davanti una rappresentazione artistica che nel Veneto ha avuto i suoi massimi esponenti.

Questo teatro ha qualcosa di più. Non è solo una delle meraviglie barocche italiane; è un teatro antico, ma moderno al tempo stesso. Per quel periodo, quello che realizzava era un qualcosa di modernissimo, cioè univa lo stupore e la meraviglia del barocco a una rappresentazione classica di un teatro di Vitruvio. Lo dico per chiunque abbia la possibilità di ascoltare ed essere uditore di una tragedia greca in quel teatro, perché un'altra caratteristica è che un teatro nato per le tragedie, è un teatro classico che sta nel Nord Italia.

Quando noi immaginiamo un teatro classico in Italia, dove assistere all'«Edipo re» o ad altre tragedie greche, pensiamo immediatamente a Taormina e pensiamo alle grandi rappresentazioni in altri teatri classici italiani. Ma questo fa la meraviglia, cioè ti riporta dentro uno scenario incredibilmente stupefacente che ti fa calare lì, ti fa sentire protagonista di quel momento. Questo è un altro elemento straordinario per cui si arrivava a Vicenza dal Giappone per vedere questo teatro e per sentirsi dentro la tragedia greca, dentro il mito. Era una finzione, ma una finzione talmente ben riuscita che è sopravvissuta in un modo meraviglioso in questi secoli. Allora però attualizziamola. Abbiamo la grande possibilità di far diventare una città come Vicenza, che adesso ha non soltanto il teatro monumentale, ma la basilica ed è soprattutto città patrimonio dell'Unesco dal 1994, promotrice di cultura e di turismo, quindi rendendola promotrice di una rinascita da questo punto di vista e di una nuova opportunità di ricominciare e continuare a stupire dopo secoli in modo moderno, nuovo e più contemporaneo. Questa è la straordinaria evoluzione di questo territorio, che ha - com'è stato detto - un patrimonio culturale inestimabile e ha nella sua storia, non soltanto pittorica, artistica, culturale e intellettuale, una capacità di rinnovarsi, di reinventarsi e riattualizzarsi nei secoli.

Per questo è un monumento nazionale, ma anche un teatro moderno che deve essere vissuto per il messaggio forte che può portarci attraverso una lettura attualizzata del classico.

Credo quindi che questa sia una bella giornata. Il Gruppo Partito Democratico, tutti noi, non solo il sindaco di Vicenza, ma anche Enrico Letta, che è stato uno dei firmatari, e il senatore Crisanti,

abbiamo dato il nostro contributo ad un'iniziativa che riteniamo veramente bella, lodevole e alta, che speriamo possa vivere chi, incuriosito, si recherà a Vicenza, non solo per visitare una bellissima città, ma per assistere ad un meraviglioso spettacolo, che attraverso l'antico mito greco e la sua rappresentazione ci manda un messaggio sempre più moderno e attuale. (*Applausi*).

[GELMETTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMETTI (*FdI*). Signor Presidente, il Teatro Olimpico di Vicenza è una delle più evidenti e importanti testimonianze della storia della nostra grande Nazione e della grande capacità italiana rispetto all'edilizia storica dei luoghi di spettacolo; è la testimonianza soprattutto del saper unire architettura, arte, tecnica ingegneristica, funzionalità scenica e bellezza.

Ritenuto il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, venne progettato dall'Accademia olimpica su progetto di Andrea Palladio nel 1580 e realizzato nel 1585. Va ricordato che l'Accademia olimpica, tuttora esistente e largamente attiva, era a sua volta nata nel 1555 grazie a 21 soci fondatori, tra cui molti rappresentanti del mondo delle professioni... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Gelmetti, aspetti un momento. Colleghi questa volta è il turno della parte a sinistra dell'emiciclo. Lo so, senatore Verducci che stiamo parlando di cultura, ma vale anche per l'altra parte dell'emiciclo la necessità di consentire ai colleghi di svolgere l'intervento. Prego, senatore Gelmetti.

GELMETTI (*FdI*). Ricordavo che l'Accademia olimpica, tuttora esistente e molto attiva, era nata nel 1555 grazie a 21 soci fondatori, tra cui molti rappresentanti del mondo delle professioni e delle arti, ed anche lo stesso Palladio. Essa si distingueva per la sua composizione sociale, aperta e democratica, per un vasto campo di finalità e di interessi, dalle discipline scientifiche a quelle umanistiche, compreso anche il teatro, tanto da pensare alla costruzione di una vera e propria struttura teatrale per proporre alla città nuove rappresentazioni e messe in scena.

La progettazione e i lavori vengono affidati al Palladio, che allora aveva settantadue anni ed era al culmine della sua carriera, oltre che della sua fama, e che si era già occupato di allestimenti scenografici per diversi spettacoli.

Come racconta Elisa Avagnina nel suo volume «The Teatro Olimpico. Vicenza», l'impostazione di questo nuovo teatro e lo schema architettonico, con una chiara ispirazione a quelli del mondo classico, deriva da una lunga riflessione durata oltre quaranta anni, a partire dal primo viaggio dell'architetto fatto a Roma nel 1541, che dà luogo a un progetto totalmente originale e, a suo modo, innovativo; un teatro all'antica, ma allo stesso tempo moderno.

Palladio viene a mancare sei mesi dopo l'inizio del cantiere, il 19 agosto del 1580, rendendo il progetto quasi una sorta di testamento culturale del grande architetto. Sarà proprio la solidità dell'idea progettuale a garantire una realizzazione dell'opera fedele al progetto originario e a consentire il completamento del Teatro, pur con qualche inevitabile adattamento dovuto al processo costruttivo.

Il Teatro olimpico sarà inaugurato con un grande classico il 3 marzo del 1585 con la rappresentazione dell'opera «Edipo tiranno» di Sofocle, un evento di cui le cronache del tempo parleranno a lungo.

Voglio solo ricordare che, sulla strada tracciata dall'Olimpico vicentino, seguiranno altri grandi teatri: il Teatro Antico di Sabbioneta, costruito tra il 1588 e il 1590, ugualmente da un altro vicentino, Vincenzo Scamozzi, e il Teatro Farnese di Parma, nel 1618, dall'architetto Aleotti, nel primo piano del Palazzo della Pilotta.

L'Olimpico di Vicenza è un teatro monumentale, che si è straordinariamente conservato nella sua originaria fisionomia e integrità fino ai giorni nostri. Nel corso del tempo ha mantenuto la sua funzione scenica e di luogo di rappresentanza, soprattutto con cicli annuali di spettacoli classici, che molti dei nostri grandi artisti della scena teatrale (e non solo) nel corso della loro carriera hanno calcato molto volontariamente.

La storia dell'eccezionale patrimonio di edifici teatrali di cui è ricca la nostra Nazione è stata realizzata nei secoli successivi all'Olimpico, tanto da aver definito anche la denominazione di un modello, il famoso teatro all'italiana. Pur nella singolarità del luogo, si può ritenere certamente l'esperienza dello stesso Teatro Olimpico come una sorta di esemplare, quasi pionieristica vicenda, all'insegna della

continua ricerca estetica, artistica e tecnica che ha sempre contraddistinto il talento nazionale in moltissimi campi, fino ai giorni nostri.

Non penso che sia un azzardo sostenere che il concetto di *made in Italy*, fattore di distintività e riconoscibilità nazionale oggi nel mondo, con le nostre creazioni e i nostri prodotti, contenga dei semi e delle radici lontane anche nella genialità e nell'originalità mostrata dai nostri architetti, scultori e pittori, di cui, con i dovuti distinguo, anche il Teatro Olimpico a suo modo è un grande risultato.

Il riconoscimento del Teatro Olimpico a monumento nazionale ha pertanto molte valide ragioni e motivazioni, che sono sostanziali, identitarie e simboliche. Il teatro ha una sua fondamentale valenza storico-artistica, che ci ricorda una straordinaria epoca in Italia, quella a cavallo della sua edificazione, di fertile creatività, di inventiva, di ricerca applicata, di fantasia e concretezza, i cui segni meravigliosi sono presenti e diffusi sul territorio, costruendo una parte significativa del patrimonio culturale nazionale. Ciò vale ancor di più proprio oggi, in cui si ricordano spesso in molti contesti l'importanza dei valori e degli approcci del Rinascimento italiano. La sua ulteriore valenza culturale risiede anche nel fatto che il teatro è rimasto un luogo vivo, fedele alla sua missione, che si rinnova con ogni nuovo spettacolo, mantenendo forte l'attenzione, specialmente nel repertorio classico.

L'Olimpico ha infine anche una valenza turistica, esprimendo una sua naturale connotazione di grande attore sul territorio veneto e per la città di Vicenza, allargando e diversificando la variegata e molteplice offerta culturale nella Regione del Veneto (ricordiamo prima nella classifica turistica nazionale), integrando così la conoscenza delle opere palladiane, a loro volta caratterizzanti soprattutto il territorio vicentino, costruendo in questo modo un'esperienza per il visitatore significativa e importante. Quindi, da veronese e da veneto, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Scusate, colleghi, tanto è l'ultima votazione. Siccome vedo che numerose postazioni presentano problemi tecnici, annullo la votazione. Prima di procedere a una nuova votazione, se persistono problemi tecnici, vi invito a segnalarli per tempo.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALOISIO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'omicidio di Giulia Cecchettin è un ulteriore tragico episodio di cronaca nera che ha profondamente scosso il nostro Paese. Ebbene, non possiamo e non dobbiamo ignorare l'orrore di queste tragedie, che sempre e in tutte le società si ripetono. È una questione che riguarda tutti noi, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'appartenenza culturale, religiosa o politica.

Ogni femminicidio è un grido disperato che squarcia il tessuto stesso della nostra umanità, ma anche un richiamo all'azione e alla consapevolezza che non possiamo ignorare. Mi chiedo: la violenza ha sempre origine da un maschio? No, non è così. Il femminicidio fa parte dell'umanità e si è accentuato con l'evoluzione del cambiamento antropologico avvenuto nel Sessantotto, con il movimento culturale del femminismo, quando le donne hanno iniziato le proprie battaglie per affermarsi nella società.

Ogni donna uccisa è un mondo di speranze e di sogni infranti. È una pagina stracciata al libro della vita, è una pugnalata al petto della nostra comunità, che piange e si chiede disperatamente: perché? Forse è il risultato di una cultura che non solo tollera, ma talvolta giustifica anche la dominazione e l'abuso.

Sicuramente, è il sintomo di una disuguaglianza radicata che permea le nostre istituzioni, le nostre relazioni, le nostre coscienze; ma soprattutto è il sintomo di un sistema che non garantisce a tutti i nostri concittadini la piena dignità e libertà, sancite dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale,

secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso.

Ritengo che l'educazione giochi un ruolo fondamentale in questa trasformazione. Anche se la famiglia deve permettere il passaggio da un ambiente posizionale ad un ambiente emozionale, la scuola riveste un ruolo importante. Ha il dovere di favorire le condizioni perché si attui il passaggio dall'amore incondizionato familiare all'amore condizionato della società.

L'educazione emotiva non è altro che l'acquisizione degli elementi di vita conviviale attraverso la conoscenza. Ma dove sono le scuole? Dove sono le scuole aperte a tutti a tempo pieno? Questi luoghi dove avviene lo sviluppo sociale, culturale e umano? Sono state distrutte dagli anni '80 in poi, rendendoci sudditi di una sottocultura dominata anche dalle mafie, che hanno alimentato un disagio giovanile che spesso sfocia in atti criminosi: femminicidi, criminalità comune e stupri di gruppo.

Ma qual è il ruolo dello Stato? A costo zero abbattere, non oggi, non domani, ma ieri le differenze di trattamento economico di genere. Inoltre, bisogna permettere alla donna di lavorare, anzitutto costruendo nuovi asili nido.

Dunque ribadisco ancora una volta, nella sacralità di quest'Aula, la necessità di istituire l'educazione emotiva nelle scuole, come già feci lo scorso 12 ottobre in un intervento di fine seduta e anche in un'interrogazione. Annuncio che sto lavorando ad un disegno di legge in materia

Onorevoli colleghi, termino con i versi pubblicati dal padre di Giulia, Gino Cecchetti, su Facebook: «L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce, non ferisce il cuore. L'amore vero non picchia, non urla, non uccide.». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Aloisio. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo votato diversi ordini del giorno, alcuni anche all'unanimità, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo e anche sé stesso ad adottare un'iniziativa legislativa esattamente su questo argomento. Ricordo all'Assemblea che nella Convenzione di Istanbul, che abbiamo ratificato, c'è un articolo dedicato proprio all'educazione, quindi direi che ci sono tutti gli elementi per proseguire alacremente e velocemente.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 30 novembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*[Vedi ordine del giorno](#)*)

La seduta è tolta (*ore 19,51*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b*) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 ([782](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con

allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;

b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 ([857](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 ([865](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 ([860](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 ([862](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15, e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 ([872](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attività di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 ([861](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza ([821](#))

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. Il Teatro Olimpico di Vicenza è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 782

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, nel presupposto che non sono previste riunioni aggiuntive dell'Organo esecutivo rispetto a quelle stabilite dal Piano di lavoro della Convenzione.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 857

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 865

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza5 parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 860

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 9 dell'Accordo, viene fatto presente che l'Accordo sui servizi aerei con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con accordo emendativo fatto a Roma il 16 aprile 2012, ratificato con legge n. 79 del 16 maggio 2017, tuttora vigente, prevede già, all'articolo 6, l'esenzione dai dazi doganali, da altri diritti e da qualsivoglia onere fiscale per tutte le dotazioni di bordo ivi indicate. Si conferma quindi che tale regime fiscale è già applicato a legislazione vigente; in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in materia di opportunità commerciali, e dei successivi articoli 10, in materia di oneri d'uso, 12, in materia di statistiche, 13, concernente la sicurezza aerea (*safety*), e 14, concernente la sicurezza dell'aviazione (

security), si conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

relativamente all'articolo 22 dell'Accordo, che istituisce un Comitato Congiunto composto da rappresentanti delle parti, come affermato nella relazione tecnica, viene confermato che per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che, da un punto di vista organizzativo, le spese di funzionamento del Comitato saranno rispettivamente a carico delle Istituzioni dell'Unione europea e del Qatar (in base al principio dell'alternanza delle sedi), mentre rimarranno a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame le spese relative al trattamento di trasferta, cui l'ENAC - come sopra evidenziato - è in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che, in caso di eventuali oneri derivanti dalla composizione delle controversie e arbitrato - che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra - cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 862

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10 dell'Accordo, viene confermato quanto affermato nella relazione tecnica;

in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'Accordo, viene confermato che da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

in relazione all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che al Comitato misto per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 872

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 861

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 821

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Minasi, Monti, Morelli, Murelli, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Speranzon.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Naturale, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento; Valente, per

partecipare a un incontro istituzionale; Casini, Gelmini e Silvestro, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri e Difesa), nella seduta del 23 novembre 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023 (*Doc. XXIV*, n. 11).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvate nella seduta del 22 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento:

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 11);

sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 12);

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 13).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

(presentato in data 28/11/2023)

C.1458 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Zullo Ignazio, Zaffini Francesco, Berrino Gianni, Mancini Paola, Satta Giovanni, Spinelli Domenica, Petrenga Giovanna, Sigismondi Etelwardo, Cosenza Giulia, Fallucchi Anna Maria, Rosa Gianni, Farolfi Marta, Rapani Ernesto, Zedda Antonella, Della Porta Costanzo, Liris Guido Quintino, Iannone Antonio

Modifiche all'allegato di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici" e istituzione della Scuola di Specializzazione in Igiene Applicata alla Sanità Pubblica (950)

(presentato in data 24/11/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Balboni Alberto ed altri

Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate (902)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Bergesio Giorgio Maria

Disposizioni in materia di elicotultura (850)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Disposizioni in materia di trattamenti economici accessori collegati al costo della vita (930)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1458 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 28/11/2023).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 23 novembre 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 final), approvato, nella seduta del 16 novembre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 18) (Atto n. 303).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 28 novembre 2023, ha trasmesso - per

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 - lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (n. 98). Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione alla dottoressa Antonietta D'Amato, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 23 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta dalla SIMEST S.p.A., quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XXXV-bis*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 721 definitivo), alla 6^a e alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 718 definitivo), alla 6^a e alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente.

Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, trasmissione di atti

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con lettera in data 27 novembre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di dirigente generale della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali della Giustizia

amministrativa, al dottor Marcus Giorgio Conte.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22, 23, 24, 27 e 28 novembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 145);

di CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 146);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 147);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 148);

di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 149);

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 150);

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 151);

dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 152);

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 153).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 28 novembre 2023, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 27 novembre 2023, n. 63, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Magomadas e la nomina del dottor Giampaolo Alessandro Satta a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 21 novembre 2023, ha inviato il testo di 11 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 16 al 19 ottobre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 237);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista della decisione del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 238*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 239*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 240*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 241*);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 242*);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2023 dell'Unione europea per l'esercizio 2023 - Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici, tra cui l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento del settore industriale della difesa e del regolamento europeo sui chip, alla 3a, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 243*);

risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sul Montenegro, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 244*);

risoluzione sui recenti sviluppi nel dialogo Serbia-Kosovo, tra cui la situazione nei comuni nel nord del Kosovo, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 245*);

risoluzione sugli spregevoli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, il diritto di Israele di difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale e la situazione umanitaria a Gaza, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 246*);

risoluzione sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 247*).

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 21 novembre 2023, ha inviato il testo di 8 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dall'8 al 9 novembre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati), alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 248*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 249*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 250*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il

funzionamento del punto di accesso unico europeo, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 251*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 252*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 253*);

risoluzione sulla posizione riguardante la proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 254*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 255*).

Mozioni

[TERZI DI SANT'AGATA](#), [SENSI](#), [PELLEGRINO](#), [SCURRIA](#), [SATTA](#), [MATERA](#), [SALVITTI](#), [ZEDDA](#), [MENIA](#) - Il Senato,

premessi che:

le elezioni presidenziali in Bielorussia del 9 agosto 2020 non sono state né libere né corrette, non hanno rispettato in alcun modo gli *standard* delle elezioni democratiche e Alexander Lukashenko ha ostacolato il monitoraggio elettorale internazionale da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

conseguentemente, gli Stati membri della UE non hanno riconosciuto i risultati delle elezioni;

i brogli elettorali dell'agosto 2020 hanno provocato massicce proteste pacifiche in tutto il Paese, a cui il regime bielorusso ha risposto con una repressione senza precedenti che ha portato a decine di migliaia di arresti arbitrari e migliaia di condanne a seguito di processi farsa;

secondo le stime più recenti vi sono almeno 1.500 prigionieri politici nelle carceri bielorusse, tra i quali il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, condannato a 10 anni di carcere, i candidati presidenziali dell'opposizione non autorizzata Siarhei Tsikhanouski e Viktor Babaryka, rispettivamente a 18 e 14 anni, e uno dei principali membri dell'opposizione, Maryia Kalesnikava, condannata a 11 anni di carcere;

le condizioni dei centri di detenzione bielorusse sono disumane: maltrattamenti e torture, comprese violenze sessuali, nonché settimane di isolamento in celle minuscole dove ai detenuti è negata qualsiasi cosa, anche minima, e senza alcuna possibilità di contatto con l'esterno, nemmeno con i familiari;

la Bielorussia supporta la Russia nella guerra di aggressione lanciata il 24 febbraio 2022 contro l'Ucraina in violazione del diritto internazionale;

l'Unione europea è diventata il principale e necessario rifugio per il movimento democratico bielorusso in esilio, con in particolare Lituania e Polonia che stanno fornendo i maggiori sostegni umanitari;

l'Unione europea e il movimento democratico bielorusso condividono gli stessi valori: il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'universalità dei diritti umani e dello Stato di diritto; secondo l'atlante delle lingue del mondo in pericolo dell'UNESCO, la lingua bielorusca è considerata a rischio;

considerato che:

il regime bielorusso è coinvolto in uno dei più efferati crimini di guerra: la deportazione in Russia e Bielorussia di bambini ucraini per cui, il 17 marzo 2023, la Corte penale internazionale ha emesso un

mandato di cattura nei confronti del presidente Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova;

il Parlamento europeo ha condannato, con una risoluzione del 15 giugno 2023, "i trasferimenti forzati all'interno dei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia, le deportazioni illegali in Russia e Bielorussia, le adozioni illegali e i tentativi di rieducazione" e denunciato, con una seconda risoluzione del 23 settembre 2023, "il trasferimento illegale di oltre 2.150 minori, anche orfani, dai territori ucraini occupati dalla Russia a 'campi ricreativi' in Bielorussia, dove sono sottoposti a russificazione e indottrinamento";

il 5 luglio 2023 la presidente Sviatlana Tsikhanouskaya ha avuto incontri a Roma con il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e i 61 senatori e deputati che hanno aderito all'intergruppo parlamentare "Amici del popolo bielorusso", presieduto dal sen. Sensi e dall'on. Quartapelle, partecipando inoltre ad un'audizione in seduta congiunta delle Commissioni 3a e 4a del Senato;

il 7 novembre 2023, si è tenuta a Berlino, nel Parlamento federale tedesco, il Bundestag, la conferenza internazionale "Sostenere la Bielorussia democratica attraverso il potere dei parlamenti", a cui hanno partecipato esponenti bielorusi e parlamentari di 15 Paesi europei, degli Stati Uniti, e per parte italiana il presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato, organizzata dalla Konrad-Adenauer-Stiftung in collaborazione con l'ufficio di Sviatlana Tsikhanouskaya e con il sostegno della Heinrich-Böll-Stiftung, della Friedrich Ebert Stiftung e della fondazione Friedrich Naumann;

l'8 novembre 2023 il Bundestag ha adottato una risoluzione di sostegno all'opposizione democratica della Bielorussia e in particolare al Gabinetto unito di transizione guidato da Sviatlana Tsikhanouskaya;

le numerose iniziative intraprese dal Gabinetto unito di transizione, creato da Sviatlana Tsikhanouskaya il 9 agosto 2022 con l'obiettivo di opporsi ad Alexander Lukashenko, dimostrano la percorribilità di un'alternativa democratica al regime dittatoriale in Bielorussia,

impegna il Governo:

- 1) a continuare ad impegnarsi, in tutte le rilevanti sedi europee e internazionali, affinché si adottino misure volte a far sì che il regime bielorusso ponga fine alla repressione, proceda al rilascio di tutti i prigionieri politici, indica elezioni libere ed eque sotto il monitoraggio dell'OSCE;
- 2) a promuovere con forza, a livello europeo, il mantenimento dell'attuale quadro sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia (applicato finora ad un totale di 233 individui e 37 entità) che passa dal congelamento dei beni, al divieto di effettuare scambi commerciali con le imprese UE e al divieto di viaggio e transito nei territori della UE;
- 3) a chiedere in seno alle istituzioni europee un'intensificazione delle sanzioni già in vigore, espandendole al settore economico, in particolare per quanto riguarda i canali di finanziamento del regime bielorusso, intervenendo per evitare l'elusione del vigente regime sanzionatorio;
- 4) a sostenere l'integrazione della società civile e delle forze democratiche bielorusse nel programma di partenariato orientale della UE, attualmente in fase di adattamento da parte del Servizio europeo per l'azione esterna;
- 5) a condannare con fermezza il processo di russificazione imposto dal Cremlino, del tutto inaccettabile e contrario alle norme nazionali ed internazionali per la tutela dei diritti umani;
- 6) a sostenere gli ex prigionieri politici e i loro familiari, in stretta collaborazione con la diaspora bielorusa, assicurandone la protezione in Italia e a livello europeo;
- 7) a denunciare il decreto di Lukashenko del 7 settembre 2023 per il blocco del rilascio di passaporti ai cittadini bielorusi che vivono all'estero;
- 8) a prevedere speciali documenti di viaggio per i cittadini bielorusi che hanno il diritto di risiedere in Italia e che sono stati privati del passaporto bielorusso.

(1-00078)

Interrogazioni

[TAJANI](#), [MANCA](#), [BASSO](#), [LOSACCO](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [RANDO](#), [D'ELIA](#), [MARTELLA](#), [VALENTE](#), [IRTO](#), [SENSI](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [VERINI](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [GIORGIS](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [DELRIO](#) - *Al*

Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", ha previsto l'introduzione di principi di semplificazione della normativa fiscale per il settore *no profit*;

in particolare, in coerenza con le disposizioni del codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) la legge delega ha previsto: a) la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale riguardante gli enti del terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. *d*), numero 3); b) l'introduzione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni in materia di terzo settore, adottate in attuazione della riforma del terzo settore (art. 6, comma 1, lett. *g*)); c) la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del terzo settore, anche per semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale (art. 7, comma 1, lett. *g*)); d) la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali e dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti che svolgono o promuovono la ricerca scientifica (art. 9, comma 1, lett. *l*));

in attuazione della legge delega, il 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

l'articolo 2 del citato schema di decreto legislativo prevede, per il 2024, una riduzione lineare di 260 euro sulle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori ai 50.000 euro. Tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali;

tale intervento appare in palese contrasto con quanto previsto dalla disciplina del codice del terzo settore che all'art. 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall'imposta lorda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

le ultime stime sulle donazioni riportano un *trend* in crescita (incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni), dimostrando come l'incremento della quota di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni;

dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge che l'impatto complessivo dell'intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a valere sui circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell'aliquota IRPEF;

anche in considerazione del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l'effettiva capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il terzo settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a procedere al taglio delle detrazioni previste dalla legislazione vigente in relazione alle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore;

se siano state attentamente valutate le ricadute negative di tale decisione, in particolare sull'operatività degli enti del terzo settore, che dalle donazioni volontarie traggono importanti risorse per svolgere le attività *no profit* particolarmente rilevanti per il tessuto sociale del nostro Paese;

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere tale decisione escludendo dallo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 88), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, le erogazioni liberali dalla voce di spese che non potranno essere portate in detrazione da

parte dei contribuenti per il 2024;

come intenda proseguire nell'attuazione della delega fiscale conferita con specifico riferimento al regime del terzo settore, per semplificare e razionalizzare il sistema tributario e la disciplina dell'IVA.

(3-00800)

[MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

la Commissione europea, in sede di valutazione della proposta di revisione del PNRR, ha approvato una modifica del *target* finale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riducendone il numero da 264.480 a 150.480: un taglio che impoverisce il carattere sociale del piano e aumenta il divario sociale tra Nord e Sud;

fonti di Governo hanno sottolineato che la rimodulazione "si è resa necessaria per la crescita dei costi delle materie prime di almeno il 50 per cento rispetto alle stime del 2021 e perché la Commissione non ha ritenuto ammissibili gli interventi di messa in sicurezza, di demolizione e ricostruzione, nonché i centri polifunzionali, selezionati nel 2021-2022 dal precedente Governo";

inoltre, sempre secondo fonti del Governo, la Commissione non avrebbe riconosciuto ammissibili le spese per l'avvio della gestione del servizio, operando un taglio di 900 milioni di euro;

il Governo, nonostante il taglio evidente al *target* suddetto, che fa seguito a una rimodulazione prevista nella prima revisione del PNRR, rende noto che "non sarà defanziato nessun intervento già aggiudicato". In particolare, assicura che continuerà a investire in asili nido con un primo piano asili da circa 530 milioni di euro, previsto dalla legge n. 162 del 2023, di cui 300 milioni di risorse nazionali e 230 milioni che il Governo assume di reperire dai fondi ancora disponibili già destinati al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché dal fondo sviluppo e coesione, le cui modalità sono disciplinate dalla suddetta legge e con il quale il meccanismo dell'assegnazione dei fondi passa dagli accordi di coesione tra Stato e singola Regione;

secondo le stime pubblicate sul quotidiano "la Repubblica", tali risorse consentiranno di creare circa 20.000 nuovi posti, un quinto di quelli persi a causa della rimodulazione;

successivamente, sempre secondo fonti del Governo, sarà adottato un secondo piano asili, anche grazie alla possibilità di utilizzare i circa 900 milioni di euro di risorse nazionali rimodulate da altri piani di edilizia scolastica, che la Commissione ha ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR;

considerato che:

il "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" rientra nella missione 4 del PNRR, con il fine di raggiungere l'obiettivo europeo della copertura del 33 per cento dei servizi educativi per la prima infanzia. La dotazione finanziaria prevista è di circa 3 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture dedicate ai bambini tra 0-2 anni e 600 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture destinate ai bambini tra 3-5 anni. I soggetti attuatori ammissibili sono Comuni, Unione di Comuni e proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido o scuole di infanzia;

tre bambini su quattro, in Italia, non possono andare all'asilo nido, con punte che nella fascia 0-2 anni arrivano vicine al 90 per cento, in particolare nel Sud e nelle isole;

è quindi, a giudizio degli interroganti, paradossale che proprio il Governo Meloni, che dei sostegni alla famiglia ha fatto una "battaglia di bandiera", debba annunciare che il piano asili del PNRR verrà ulteriormente rimodulato. Si tratta di un problema enorme, perché la carenza di asili è ormai strutturale: nel 2002, l'Unione europea aveva fissato al 33 per cento il tasso di copertura da raggiungere entro il 2010. Dopo il COVID l'obiettivo è stato portato al 50 per cento entro il 2030: l'Italia è ferma al 26,9 per cento. Nei piani del PNRR sarebbe stato raggiunto il 45,5 per cento nel 2025, ma il traguardo è destinato a slittare ancora, mentre Spagna e Francia sono molto più avanti nel raggiungimento degli obiettivi;

oggi molte Regioni sono lontanissime dagli obiettivi europei, a iniziare dalla Campania, che oggi riesce ad accogliere negli asili nido solo l'11,7 per cento (dato ISTAT) dei bambini della fascia 0-2

anni, la percentuale più bassa in Italia;
tutti i bambini hanno diritto all'asilo nido, soprattutto nelle aree marginali. È ormai ribadito da tutte le indagini come gli investimenti precoci nella prima infanzia siano quelli a maggiore ritorno tra gli investimenti nello sviluppo umano. La frequenza al nido è uno dei mezzi più efficaci per combattere la povertà educativa, prevenire i bassi rendimenti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, Inoltre, la presenza ai nidi favorisce la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che dipende in modo considerevole dell'accessibilità dei servizi educativi per la prima infanzia;
il PNRR consiste in un insieme di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 e si inserisce all'interno del programma "Next Generation EU", l'insieme di 750 miliardi di euro concordato dall'Unione europea in risposta alla crisi pandemica, per favorire la crescita e ridurre le disuguaglianze;
durante l'emergenza COVID-19, infatti, i divari e le disuguaglianze si sono allargati e i bambini hanno pagato un prezzo molto alto; il PNRR rappresenta un'opportunità di finanziamento fondamentale per i diritti dell'infanzia;
precisato che l'ISTAT, audito al Senato presso le Commissioni congiunte 5a (Programmazione economica, bilancio) e 4a (Politiche dell'Unione europea) sull'esame della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, ha dichiarato che l'incremento dei prezzi delle costruzioni dal 2021 ad oggi è stato solo del 12 per cento e sono positive le prospettive per i mesi futuri,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda procedere con la rimodulazione del piano;
quale sia la lista ufficiale dei progetti che saranno mantenuti, con i dettagli, ovvero numero posti per progetto, finanziamento e luogo di esecuzione;
quando saranno emanati i decreti con la previsione degli interventi da finanziare con il piano previsto dalla legge n. 162 del 2023;
se non ritenga che gli ulteriori 900 milioni di euro, annunciati con il secondo piano asili, vengano assegnati con l'obiettivo di sopperire ai progetti tagliati, al fine di evitare che alcuni territori vengano penalizzati e che le disuguaglianze aumentino.

(3-00801)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[RANDO](#), [MALPEZZI](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [VERDUCCI](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nell'ambito dei procedimenti di collocamento *extra* familiare del minore, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, particolare delicatezza assumono quelli connessi, in diversa misura, a procedimenti di tipo adottivo;

in particolare, le disposizioni legislative in materia distinguono, in questo ambito, l'ipotesi dell'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, di cui al titolo I-bis della legge n. 184 del 1983, dall'ipotesi dell'affidamento preadottivo conseguente alla definitiva dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge; in tal caso, come disposto dall'articolo 11, ultimo comma, una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il minore non può essere tardivamente riconosciuto e restano sospesi (estinguendosi una volta intervenuta la sentenza di adozione definitiva) eventuali giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;

accanto a tali istituti, la giurisprudenza ne ha identificato un terzo, il cosiddetto affido a rischio giuridico, conseguente all'adozione da parte del giudice dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge, a mente del quale il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo "ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore", ivi compreso "il collocamento temporaneo presso una famiglia";

esiste dunque nel nostro ordinamento una pluralità di ipotesi nelle quali si può configurare la concorrente presenza di una famiglia che concretamente si prenda cura del minore secondo le indicazioni ricevute dal giudice e della famiglia di origine, con la quale il legame giuridico non si è ancora interrotto; ciò è particolarmente evidente nel caso del cosiddetto affido a rischio giuridico, che

ben può convivere con procedimenti di adottabilità ancora in corso, ovvero con dichiarazioni di adottabilità ancora non definitive;

in tali ipotesi, la tutela dell'interesse del minore richiede particolare cautela e accertamenti complessi che, inevitabilmente, coinvolgono in maniera significativa la famiglia affidataria;

il riconoscimento e la tutela della peculiare posizione della famiglia affidataria e dell'interesse del minore alla tutela della continuità affettiva rispetto alla stessa sono stati peraltro assicurati (con specifico riferimento al collocamento in affido del minore temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare) dalla legge n. 173 del 2015;

la giurisprudenza ha recentemente esteso la tutela della posizione della famiglia affidataria, specie in relazione al suo necessario coinvolgimento nei procedimenti giurisdizionali volti all'accertamento dell'interesse del minore e all'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche all'ipotesi del cosiddetto affido a rischio giuridico, come ad esempio, da ultimo, nel caso di cui all'ordinanza della prima sezione civile della suprema Corte di cassazione n. 36092 del 2022;

ancor più di recente, la consapevolezza dell'estrema delicatezza dell'impatto sulla concreta condizione del minore e del suo superiore interesse dell'intreccio tra relazioni di carattere familiare che si susseguono nel tempo, tipiche delle diverse fattispecie adottive, ha indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2023, a temperare la rigidità della previsione relativa alla rescissione di ogni legame con la famiglia di origine, consentendo, sempre e soltanto ove ciò corrisponda all'interesse del minore, a seguito di una valutazione in concreto da parte del giudice, il mantenimento di una "relazione socio-affettiva" con taluni componenti della famiglia di origine e segnatamente "con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria";

in un ambito così complesso, e attinente alla più intima sfera dell'identità personale, relazionale e affettiva del minore, il ruolo dei giudici nella valutazione in concreto dell'interesse del minore assume tratti di peculiare delicatezza, peraltro coerenti con la posizione di indipendenza, terzietà e imparzialità che la Costituzione riconosce e garantisce all'ordine giudiziario;

la cronaca giudiziaria riporta con frequenza notizie relative a casi specifici, nei quali la valutazione dell'interesse del minore è al centro di conflitti talora molto aspri come risulta, a mero titolo di esempio, e con la deferenza che è dovuta ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dalla vicenda relativa all'affidamento preadottivo del piccolo D. a seguito del suo abbandono da parte della famiglia biologica, avvenuto con modalità tali da comprometterne l'integrità fisica e mettendone a repentaglio la stessa sopravvivenza, recentemente portata alla luce dalla stampa locale siciliana e da quella nazionale;

in tali casi, proprio in relazione con il contesto conflittuale, i provvedimenti giudiziari non dovrebbero essere caratterizzati da rigidità eccessive e muovere, sempre e in ogni caso, dalla valutazione in concreto del superiore interesse del minore, oltre che da una valutazione che tenga conto dei diversi contesti familiari, ovvero un ambiente "disfunzionale" della famiglia di origine biologica in cui si può trovare a vivere il minore in caso di allontanamento dalla famiglia affidataria, capace, invece, di fornire le cure e l'assistenza necessarie per una sua crescita sana;

appare pertanto necessario e urgente valutare lo stato di applicazione delle disposizioni richiamate, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 della legge n. 184 del 1983 e, correlativamente, il grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore nei procedimenti relativi a fattispecie in cui ancora persista una concorrenza di posizioni tra la famiglia collocataria o affidataria e la famiglia di origine, in generale, e con specifico riferimento al fatto riportato, che a parere degli interroganti non sembra assicurare la stabilità e la continuità delle relazioni affettive del minore e quindi il suo preminente interesse,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in relazione alle questioni esposte in generale e nel caso specifico e se sussistano elementi che possano rilevare un eventuale mancato rispetto dell'interesse preminente del minore;

se non ritenga opportuna la costituzione di un osservatorio sullo stato di attuazione della disciplina dei

procedimenti di collocamento *extra* familiare del minore, in relazione al grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore assicurato in tale sede, nonché di valutare, all'esito dei lavori dell'osservatorio, l'opportunità di avviare (in costante sinergia con il Parlamento e con tutte le forze politiche ivi rappresentate) iniziative legislative rivolte a implementare e integrare il quadro normativo, al fine di garantire la migliore e costante tutela del superiore interesse del minore in armonia con il quadro costituzionale e la giurisprudenza delle supreme Corti interne e sovranazionali.

(3-00802)

[CRISANTI](#), [LORENZIN](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [RANDO](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [TAJANI](#), [DELRIO](#), [NICITA](#), [ALFIERI](#), [ZAMPA](#), [FURLAN](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto del Governo n. 90);

l'articolo 5 introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che va a sostituire il regime attualmente vigente in favore dei medesimi lavoratori previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, con il presunto obiettivo del Governo di "incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese";

in realtà, lo schema di decreto legislativo ha generato molta confusione e preoccupazione nei connazionali residenti all'estero, in ragione del fatto che le modifiche apportate alla disciplina vigente sono state adottate in modo inatteso, in assenza di una vera e propria delega rintracciabile nella legge n. 111 del 2023 e con effetti retroattivi, andando quindi a colpire migliaia di persone che hanno costruito e programmato il loro percorso di rientro in Italia, per di più senza prevedere un regime transitorio o altre forme di indennizzo per i soggetti coinvolti;

il Ministro dell'economia e delle finanze, rispondendo ad interrogazioni con risposta immediata in data 26 ottobre 2023, e come più volte riportato anche da diversi organi di stampa in interviste al Ministro e al viceministro Maurizio Leo, ha parlato di "fenomeni assolutamente da censurare" che motiverebbero tale misura. Fra questi: "il fatto che magari qualcuno rientrasse e prendesse residenza al Sud per avere una maggiore detrazione e poi non contribuisse allo sviluppo del Meridione, ma andasse a lavorare da qualche altra parte, oppure quelle pratiche elusive adottate da certi gruppi che, pur rimanendo nel proprio perimetro societario, trovavano il modo di suddividere il vantaggio tra il dipendente e il gruppo per metterlo a carico dello Stato", e ha sostenuto che, "dei 24.450 impatriati, i ricercatori e i docenti sono circa 1.200; gli altri sono top manager o manager o anche semplicemente delle persone che hanno sfruttato un'agevolazione che non è che non costi", ed ha, infine, ricordato "che l'effetto sulle casse dello Stato di questo regime agevolativo è valutabile in 1,3 miliardi di euro annui";

il viceministro Leo ha ribadito che la finalità dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo è quella di "colpire ulteriormente i diversi profili abusivi che nel corso degli anni si sono verificati";

considerato che:

lo schema di decreto legislativo rischia di far desistere, per sopravvenuta impossibilità dovuta al cambio di regime fiscale, una grossa fetta di concittadini (ricercatori, liberi professionisti, *manager*) dall'intento, fruttuoso per l'Italia, di rientrare nel nostro Paese apportando un notevole indotto economico e di conoscenze, aumentando così ancora la forbice fra espatriati e rimpatriati;

stando ai dati del rapporto ISTAT pubblicato a febbraio 2023, il saldo fra rimpatriati (75.000) ed espatriati (94.000) è negativo. Fra 2012 e 2021 i giovani fra i 25 e i 34 anni espatriati sono circa 337.000, di cui oltre 120.000 laureati. I coetanei rimpatriati nello stesso periodo sono 94.000, di cui 41.000 laureati (il 43,6 per cento circa). Dunque, come scrive l'ISTAT, "si può affermare che l'Italia abbia perso 79mila giovani laureati in dieci anni", un *trend* che questo provvedimento andrebbe quindi presumibilmente solo ad aggravare;

i dati pubblicati nel rapporto "Italiani nel mondo" 2023, realizzato della fondazione "Migrantes", dimostrano che le attuali agevolazioni previste per i lavoratori che rientrano in Italia dall'estero stanno funzionando: grazie a esse il numero dei rientri nel 2021 è raddoppiato, passando da una media di 2.000-3.000 all'anno ad oltre 6.500,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda pubblicare, e in che tempi, i dati relativi ai "profili abusivi" di lavoratori impatriati verificatisi "nel corso degli anni";

se intenda rendere noto su che basi sia stato conteggiato il costo di 1,3 miliardi di euro annui relativo al regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a quanto ammontino effettivamente le sanzioni emesse dall'Agenzia dell'entrate nei confronti di italiani espatriati che avrebbero frodato il fisco nei termini descritti e quante sarebbero le persone che hanno dichiarato la propria residenza al Sud e invece risiedenti all'estero;

se abbia contezza del numero di persone in procinto di trasferirsi, ovvero di coloro che hanno già comprato un'abitazione o accettato un lavoro o avviato pratiche burocratiche inerenti, che in conseguenza del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dallo schema di decreto legislativo si troverebbero bloccate a metà strada, e a quanto ammonterebbe dunque il danno economico prodotto ai nostri concittadini in procinto di rimpatriare;

se abbia calcolato, infine, a quanto ammonterebbe il costo per il nostro Paese dovuto alla perdita d'indotto che i rimpatri porterebbero in dote.

(3-00803)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria è parte del corridoio scandinavo-mediterraneo del sistema di reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), compresa nella cosiddetta rete centrale dei collegamenti individuati e disciplinati dal regolamento (UE) n. 1315/2013;

ai sensi dell'art. 4 del regolamento la rete transeuropea dei trasporti "rafforza la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e contribuisce alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, efficiente e sostenibile, aumenta i vantaggi per gli utenti e sostiene una crescita inclusiva", obiettivo raggiungibile tramite l'interconnessione con le linee regionali "sia per il traffico passeggeri che per quello merci, l'interconnessione tra le infrastrutture di trasporto per il traffico di lungo raggio, da un lato, e il traffico regionale e locale, dall'altro";

alla sezione I-infrastruttura del trasporto ferroviario l'art. 11, componenti dell'infrastruttura, il regolamento recita: "1. L'infrastruttura del trasporto ferroviario comprende in particolare: (...) c) stazioni lungo linee indicate nell'allegato I per il trasferimento di passeggeri all'interno del modo ferroviario";

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato il progetto di fattibilità tecnico-economica del lotto Romagnano-Buonabitacolo (fermata intermedia) della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, scelta progettuale di RFI che è in palese contrasto con gli artt. 4 e 11 citati, in quanto tale fermata è localizzata in una posizione che non consente il trasferimento dei passeggeri sui treni circolanti sulla vicina e parallela linea Sicignano-Lagonegro, da interconnettere con la linea ad alta velocità, con coincidenze garantite e protette (ex regolamento (UE) 782/2021) tra treni regionali e treni ad alta velocità;

la linea Sicignano-Lagonegro è un'infrastruttura ferroviaria che serve 156.000 abitanti distribuiti in 58 comuni, ricadenti parte nella Basilicata meridionale e parte nella Campania nelle aree del Vallo di Diano e degli Alburni;

il piano per attuare il regolamento n. 1315 dovrebbe prevedere adeguate interconnessioni con la linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro e a Romagnano con la Battipaglia-Potenza in modo da consentire la circolazione anche dei treni regionali veloci sulla tratta ad alta velocità da e per Lagonegro-Vallo di Diano-Romagnano-Potenza e Lagonegro-Vallo di Diano-Battipaglia,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la piena applicazione del regolamento (UE) n. 1315/2013 e i collegamenti ferroviari del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale.

(4-00860)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri della cultura, del turismo e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: com'è noto nel settore dello spettacolo operano decine e decine di migliaia di lavoratori in condizioni

di particolare fragilità, spesso con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele; in particolare, rispetto ai 270.000 lavoratori a tempo determinato, alcuni sono impegnati solo saltuariamente nel settore, svolgendo pochissime giornate in un anno, e si contano oltre 22.000 lavoratori appartenenti alle fasce economiche più deboli, cioè con un reddito non superiore a 25.000 euro;

ferme le prerogative riservate alla contrattazione, la legge n. 106 del 2022 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;

alla legge delega è seguito l'annuncio, il 28 agosto 2023, dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo;

la bozza del testo del provvedimento prevede l'introduzione strutturale di un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo a talune condizioni, particolarmente stringenti ed escludenti di fatto per buona parte i lavoratori precari del settore;

in particolare, occorre essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; l'aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015; infine non essere titolare di trattamento pensionistico;

nella versione all'esame l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive; inoltre, ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

la misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente alla presentazione della domanda. L'indennità dovrebbe essere corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità telematiche indicate dall'INPS stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza;

considerato che:

la disciplina contenuta nello schema di decreto non esaurisce le istanze dei lavoratori dello spettacolo ma al contrario rappresenta, a parere dell'interrogante, una risposta parziale che esclude intere categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali non sono previste a legislazione vigente adeguate misure di *welfare* che di certo non possono essere sostituite da una limitata forma di sostegno al reddito su cui solo una parte dei lavoratori discontinui potranno contare;

in particolare occorre intervenire compiutamente sul riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali; occorre altresì provvedere all'istituzione di un tavolo tecnico che includa i tanti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno dare realmente attuazione alla legge delega n. 106 del 2022 e, nel rispetto delle prerogative proprie della contrattazione, prevedere idonee forme di tutela per i lavoratori che a vario titolo operano nel settore dello spettacolo.

(4-00861)

[POTENTI](#), [MURELLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ai lavoratori della JSW spetta la cassa integrazione straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal decreto legislativo n. 185 del 2016, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 244 del 2016;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha recentemente comunicato che esisterebbero le condizioni per l'avvio di un altro impianto siderurgico con un'altra impresa avente come soci la Metinvest e la Danieli, focalizzata sui "laminati piani", e che lascerebbe alla JSW il lavoro sui laminati lunghi e delle rotaie, consentendo il riassorbimento di 1.600 lavoratori della JSW e l'ulteriore assunzione di 700 lavoratori;

alla luce di questo piano di rilancio, i sindacati osservano con preoccupazione le difficoltà nella possibilità di rinnovo dello strumento della cassa in deroga la cui scadenza è prevista per il 7 gennaio 2024,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga possibile attivarsi per dare una risposta positiva alle richieste di disporre le necessarie risorse per finanziare il rinnovo della cassa integrazione straordinaria in deroga dei lavoratori della JSW in attesa della conclusione del piano di rinascita della siderurgia tra Metinvest e Danieli.

(4-00862)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

un *provider* per la formazione ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, si configura come un ente terzo che viene autorizzato da un consiglio nazionale di un ordine professionale a erogare attività di formazione per il rilascio dei crediti formativi professionali;

tali crediti, come noto, sono finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale per gli iscritti agli ordini territoriali di quella categoria su tutto il territorio nazionale;

l'autorizzazione come *provider* prevista dal consiglio nazionale degli ingegneri, nello specifico, riveste i canoni di un vero e proprio accreditamento, essendo rilasciato ad una struttura solo a seguito di un rigoroso procedimento, in cui si vagliano numerosi requisiti tecnico-scientifici ed in cui si contemperano gli interessi corporativi con quelli pubblici, anche attraverso la previsione di un parere obbligatorio e, soprattutto, vincolante del Ministero della giustizia;

la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2011, recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", prevede che la direzione e l'organizzazione dei corsi abilitanti e di aggiornamento per la prevenzione degli incendi sia affidata esclusivamente agli ordini e collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, alle autorità scolastiche o universitarie;

per erogare tale formazione, tipicamente rivolta ai professionisti del settore tecnico (ingegneri, architetti, eccetera), gli ordini professionali devono procedere, non essendo enti autonomi, sotto il controllo dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai quali deve essere richiesta l'autorizzazione per l'espletamento, la partecipazione alla docenza e lo svolgimento degli esami finali;

i *provider* accreditati hanno conseguito l'accREDITAMENTO per attività quali la formazione professionale degli iscritti agli ordini professionali in tutto simile a quella della prevenzione degli incendi, ma sono esclusi dalla formazione per quest'ultima, nonostante attraverso il loro impiego verrebbero comunque rispettati e garantiti i principi di imparzialità, buon andamento e perseguimento dell'interesse pubblico, oltre a quelli qualitativi, nell'espletamento dei corsi;

tale divieto appare alquanto arcaico, perché non al passo con l'evoluzione normativa sulla libera concorrenza, come stabilito, peraltro, dalla recente giurisprudenza europea ed italiana, che ha evidenziato che anche un ordine professionale non sempre va considerato come un ente pubblico, ma può essere qualificato alla stregua di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 del trattato di funzionamento dell'Unione europea, per esempio proprio nell'esercizio di attività quale quella della formazione, dovendo sottostare alle regole della concorrenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, con particolare riguardo al principio della tutela della concorrenza, inserire anche i *provider* accreditati, affiancandoli agli ordini e collegi professionali, tra i soggetti idonei ad erogare gli eventi formativi di prevenzione degli incendi previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 2011, integrando tale disposizione normativa.

(4-00863)

POTENTI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini ha proposto nei giorni scorsi di istituire il numero chiuso sulle iscrizioni per i licei cittadini "Cecioni" ed "Enriques" alle prese con l'"*overbooking*" di studenti e la carenza di aule;

il problema non è nuovo, ma la Provincia non è riuscita in questi anni a trovarvi una soluzione definitiva, limitandosi ad intraprendere alternative temporanee e che alla lunga si sono rivelate effimere, come l'utilizzo di alcuni locali commerciali nel quartiere di Porta a Mare;

nell'ambito dei finanziamenti coi fondi del PNRR è stato predisposto un intervento progettuale sull'immobile di via Calafati, che consiste nell'adeguamento sismico, funzionale ed energetico dell'edificio, finalizzato a garantire la massima sicurezza ed il massimo *comfort* all'utenza scolastica;

in generale, sono stati stanziati 16 milioni di euro per la realizzazione di progetti relativi all'edilizia scolastica nella provincia di Livorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative ritenga di intraprendere per scongiurare che il diritto allo studio dei giovani del territorio sia fortemente limitato dall'introduzione del numero chiuso, a causa di una carenza di aule nota già da anni.

(4-00864)

LA MARCA, GIACOBBE, FURLAN, RANDO, CAMUSSO, VERINI, NICITA, BASSO, MALPEZZI, TAJANI, LOSACCO, MARTELLA, ROJC, FINA, MANCA, VERDUCCI, ALFIERI, DELRIO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel marzo 2017, è stato firmato l'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per concludere gli accordi di dettaglio con le province e i territori canadesi, aventi esclusive competenze in materia;

a pochi mesi di distanza dalla firma dell'accordo quadro sono iniziati i contatti tra il Governo italiano e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo di intesa sulla materia, fortemente auspicato sia dai cittadini italiani residenti o presenti in quella provincia, che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia;

l'*iter* procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti di guida dovrebbe essere allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le competenti autorità quebecchesi da oltre 5 anni;

nel 2019, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture ha esaminato la proposta di testo e relativi allegati, pervenuta da parte dell'autorità quebecchese, e ha provveduto ad inviare al Ministero degli affari esteri una nota con cui sono state espresse osservazioni sull'articolato, meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici e chiarimenti da parte delle autorità quebecchesi;

nel 2021, secondo quanto risulta agli interroganti, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da

presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del Ministero degli affari esteri. Chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati su diverse questioni, quali: l'applicazione dell'accordo quadro con il Canada, l'applicazione della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949, la restituzione delle patenti convertite ed altre questioni di ordine tecnico e procedurale; dopo 5 anni dall'inizio delle relazioni e nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le sollecitazioni avanzate a livello parlamentare dalla stessa prima firmataria del presente atto, non si è finora addivenuti ad alcuna conclusione, né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative; facendo seguito ad una precedente interrogazione del 31 gennaio 2023 (4-00191), alla quale non è stata data risposta, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo abbiano ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati; quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'intesa; entro quanto tempo ritengano di poter definire il protocollo di intesa con il Québec, la cui prolungata conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini dei due Paesi interessati; se non ritengano opportuno adottare iniziative per l'avvio dei contatti con le altre maggiori province del Canada, allo scopo di evitare che un eventuale impegno operativo di tipo lineare possa sommare ritardo a ritardo, comportando tempi incompatibili con le concrete esigenze di vita e di lavoro degli interessati; se non ritengano altresì opportuno, anche in considerazione delle complesse trattative necessarie per il riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed altri importanti Paesi interessati da consistenti scambi economici, culturali e scientifici e da una forte mobilità con il nostro Paese, intraprendere le necessarie iniziative, affinché la lingua inglese venga nuovamente utilizzata dai cittadini canadesi residenti in Italia per sostenere l'esame di teoria e di guida.

(4-00865)

CUCCHI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

da organi di stampa si è appresa la notizia relativa a inadempimenti del contratto di appalto, oltre a servizi non erogati e mancato controllo da parte della Prefettura, relativi alla gestione e al funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano;

l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ha analizzato il contratto di appalto per la gestione e ha evidenziato che quanto emerso delinea un quadro molto preoccupante;

il contratto di appalto include l'offerta tecnica, ovvero il documento con cui la società che partecipa al bando descrive i servizi e le attività che svolgerà nel centro;

nella documentazione si trovano le attività e i servizi proposti: dai servizi di mediazione linguistico-culturale all'orientamento legale, fino a laboratori teatrali e musicali, *cineforum* e attività ludico-motorie-sportive e ricreative;

organizzazioni umanitarie e per i diritti umani da tempo presentano documentazioni dettagliate sul mancato rispetto dei diritti fondamentali all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio e anche sull'opacità delle dinamiche di assegnazione dei servizi all'interno delle strutture;

le criticità sembrerebbero confermate dalla visita effettuata da una delegazione di soci e socie ASGI nel settembre 2023, dall'ultima visita del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e da tante altre organizzazioni della società civile che hanno monitorato il centro di Milano nell'ultimo anno;

considerato che:

nel contratto sono previsti "corsi di primo soccorso ed educazione alimentare" per i trattenuti, servizi di consulenza legale interna, oltre alla consegna di "cestini da viaggio" in caso di trasferimenti; e sarebbero presenti riferimenti ad accordi stretti con associazioni e organizzazioni non governative "esterne" per migliorare la vita dei trattenuti che risulterebbero mai effettivamente siglati;

quanto sopra indicato e previsto dal contratto è risultato non essere stato completamente o per nulla

attivato secondo quanto verificato durante la visita dell'ASGI lo scorso 12 settembre;
la Prefettura è la stazione appaltante e l'amministrazione incaricata della vigilanza sull'operato dell'ente gestore e ha svolto 6 ispezioni nel corso dei tre anni di apertura del centro;
da quanto segnala l'ASGI dai rilievi della Prefettura non emerge tuttavia alcuna verifica sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute nel centro, né alcun rilievo da parte dell'amministrazione riguardo alla corretta erogazione dei servizi previsti in offerta tecnica;
la mancata erogazione di molti dei servizi previsti dal contratto comporta ricadute rilevanti sulle condizioni di vita e sui diritti delle persone trattenute nel centro,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto esposto;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per attuare procedure di verifica puntuale sulle procedure di erogazione dei servizi alla persona nell'ambito del sistema dei centri di permanenza per il rimpatrio;
se la Prefettura o altri organi competenti abbiano verificato quanto esposto e denunciato dall'ASGI e da altre realtà della società civile e se corrisponda al vero che sia stata rilevata la falsità di alcuni documenti o comunque che alcune realtà del terzo settore siano state inserite a loro insaputa nei progetti e nelle convenzioni;
se non ritenga ormai verificata, alla luce dell'ampia documentazione fornita dal mondo associativo indipendente e dall'evidenza dei casi di cronaca, l'incompatibilità tra i centri di permanenza per il rimpatrio e la tutela dei diritti umani.

(4-00866)

Risoluzioni in commissione

[GASPARRI](#), [LOTITO](#) - La 6a Commissione,

premesso che:

l'imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale, applicata a carico di soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e in territori classificati come "località turistica" o "città d'arte" o comunque in un comune nel quale tale imposta è in vigore. L'importo erogato non rimane alla struttura, ma da questa versato all'amministrazione comunale che lo investe nel settore turistico;

con legge 11 dicembre 1910, n. 863, si riconosce per la prima volta la facoltà di istituire una tassa di soggiorno ai Comuni italiani per i quali riveste particolare importanza nell'economia locale la presenza di stabilimenti idroterapici, il carattere di stazione climatica o balneare. Nel 1938 tale imposta viene estesa e applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico e rimaste in vigore fino al 1988;

l'imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta, limitatamente alla città di Roma, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo i principi che la regolano a livello nazionale con decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23;

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

con l'introduzione del comma 1-*bis* del citato articolo, è stata introdotta l'opportunità, per i Comuni capoluogo di provincia che, in base alle rilevazioni statistiche, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro, mentre al comma 3 è sancita l'adozione di un regolamento nel quale è dettata la disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno;

la normativa in materia non ha previsto alcuna esclusione; si ritiene escluso, naturalmente, il residente del Comune impositore, in quanto non è espressione di un flusso turistico, ma non l'utente che si trova a viaggiare per scopi di lavoro o non turistici;

dal 2012, il numero di Comuni che ha scelto di applicare l'imposta di soggiorno è aumentato fino a

raggiungere diverse centinaia di città;

la naturale vocazione e propensione turistica del territorio italiano ha generato nuove forme di ospitalità ma, contestualmente, non sussistono strumenti di prelievo idonei a individuare tali nuove tipologie che possono essere gestite direttamente da privati o attraverso piattaforme di *sharing economy* con la conseguente mancanza di un monitoraggio certo delle transazioni e la piena applicazione della norma nei confronti di tale forma di accoglienza turistica. Tale circostanza provoca una perdita di gettito per le casse degli enti locali e genera effetti distorsivi nei confronti delle attività ricettive convenzionali;

nel luglio 2023 il sindaco di Roma capitale ha annunciato l'aumento della tassa di soggiorno per *hotel*, case vacanza e *bed&breakfast*. Si è stabilito un incremento dai 3,5 ai 6 euro al giorno per *country house* e residenze, il raddoppio del costo per affittacamere di prima categoria per un costo di 7 euro al giorno, il passaggio da 6 a 7,5 euro per gli alberghi a 4 stelle e da 7 a 10 euro per gli *hotel* a 5 stelle. Secondo le stime registrate e riportate nel *web*, l'Italia centrale registra i costi più elevati su scala nazionale, mentre, in generale, l'Italia risulta essere la nazione europea dov'è di gran lunga più diffusa e dove si trovano alcuni degli importi più elevati generando una competitività sfavorevole per il Paese a livello internazionale;

a titolo di esempio, in ambito europeo, Germania, Paesi Bassi e Ungheria applicano una tassa che non supera il valore del 5 per cento del costo di pernottamento per notte, mentre per Parigi il costo oscilla fra 0,22 e 4,40 euro a notte;

la fine della pandemia da COVID-19 ha visto un incremento su territorio nazionale del numero dei turisti. Secondo le previsioni di "Demoskopika", in Italia sono stati stimati per l'estate del 2023 ben 68 milioni di turisti e 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3 e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; il numero tenderà ad aumentare in funzione dei grandi eventi quale, ad esempio, l'anno giubilare 2025;

considerato che:

la mancata emanazione del regolamento statale previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, insieme alla previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 3, che consentiva ai Comuni di procedere all'adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, ha concesso loro ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande disomogeneità fra i regolamenti comunali;

la norma prevede che la misura dell'imposta di soggiorno sia definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, mentre la maggior parte delle delibere comunali si è basata su un'imposta commisurata alla tipologia di struttura recettiva ed alla categoria, nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa, facendo evidenziare la sproporzione dell'imposizione rispetto ai canoni normativi, oltre a una sorta di concorrenza sleale interna al medesimo territorio o città;

la sentenza n. 647/2017 del TAR Toscana ha evidenziato alcuni limiti nella regolamentazione dell'imposta da cui un incremento del contenzioso amministrativo volto a risolvere controversie circa l'imposizione del prelievo che, tramite delibera di Giunta, spesso travalica i limiti e i principi del sistema tributario,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno che consenta di definire e rendere uniforme il dettato normativo creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, utilizzando come parametro, per la quantificazione dell'imposta, il costo della camera applicando un massimo del 5 per cento con l'attuale limite di 10 euro al giorno a persona, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo;

2) ad emanare il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati.

(7-00007)

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00007 dei senatori Gasparri e Lotito, sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

